

# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi e Professioni

## Sindacale

Apprendistato  
professionalizzante



## Bandi e finanziamenti

Contributi per sostituire  
autoveicoli inquinanti



## Welfare

Luoghi lavoro e  
pandemia influenzale



## Formazione

La Dote  
formazione



## Ambiente Sicurezza Politiche energetiche

Batterie  
ed accumulatori



## Commercio estero

Dichiarazioni Intra:  
le novità



## Tributario

Detassazione  
investimenti macchinari



## Economico

Franchising  
e Distretti commerciali



## Legale

Registro imprese  
Comunicazione unica

CON GLI  
INDICI  
2009



**Unione**

COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

Organo di Informazione e Documentazione dell'Unione del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni della Provincia di Milano  
N° 203 - Dicembre 2009 - Anno LIII Una copia € 0,568  
Poste Italiane S.p.A. - spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n.46) - art. 1, comma 1 DCB Milano



## **CONTRIBUTI 2010**

### **FATTI, NON PAROLE!**

Il nuovo Consiglio di Amministrazione Ente Mutuo, interpretando le aspettative dei SOCI e visto il periodo economicamente complesso che il Paese sta attraversando ha deliberato

**per il 2010**

## **DI MANTENERE INVARIATI I CONTRIBUTI ANNUALI DI ISCRIZIONE,**

**per tutte le forme di assistenza e per tutte le fasce d'età**

**e**

**per un risparmio sui contributi,  
di continuare la promozione del 30% di sconto  
per chi presenta un nuovo socio**

## **REGOLAMENTO ENTE MUTUO 2010**

**Novità di rilievo**

### **INDENNITÀ/CONTRIBUTO ECONOMICO/DIFFERENZA ALBERGHIERA PER PASSAGGIO DI CLASSE - INCREMENTO**

Ricovero ordinario o day hospital o day surgery presso strutture sanitarie pubbliche o strutture sanitarie private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. L'indennità giornaliera riconosciuta viene così aumentata:

**Forme C, D da € 130,00 a € 160,00 al giorno**

**Forma Dplus da € 160,00 a € 200,00 al giorno**



Sindacale

## Indice

### LEGGI DECRETI CIRCOLARI

#### Rapporti di lavoro

- ▶ Apprendistato professionalizzante esclusivamente aziendale . . . . . **Pag. 1**
- ▶ Tfr e operazioni societarie. . . . . **Pag. 4**
- ▶ Malattia. Visita medica di controllo. Irreperibilità. . . . . **Pag. 5**
- ▶ Maternità. Riposi giornalieri del padre lavoratore . . . . . **Pag. 6**
- ▶ Riposo giornaliero e settimanale. Violazioni . . . . . **Pag. 7**
- ▶ Lavoratori disabili. Congedo straordinario . . . . . **Pag. 8**
- ▶ Lavoro intermittente a tempo determinato . . . . . **Pag. 8**
- ▶ Appalto e subappalto . . . . . **Pag. 10**

### GIURISPRUDENZA

#### Costituzione e svolgimento del rapporto di lavoro

- ▶ Comunicazioni del datore di lavoro . . . **Pag. 11**
- ▶ Assegnazione a mansioni superiori . . . **Pag. 11**

#### Estinzione del rapporto di lavoro

- ▶ Procedimento disciplinare . . . . . **Pag. 11**
- ▶ Licenziamento individuale e criteri di prova . . . . . **Pag. 12**
- ▶ Licenziamento. Impugnazione. Prescrizione . . . . . **Pag. 12**

#### Rapporto di agenzia e rappresentanza

- ▶ Determinazione dell'indennità di cessazione. . . . . **Pag. 12**

accordo nazionale in materia di formazione esclusivamente aziendale nell'apprendistato professionalizzante, in attuazione dell'articolo 49 comma 5 ter del decreto legislativo 276/2003 come modificato dall'art. 23 della legge 133 del 2008. ▼

▶ ACCORDO tra Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil del 23 settembre 2009. **Formazione esclusivamente aziendale nell'apprendistato professionalizzante.**

#### Premessa metodologica

La presente premessa, che costituisce parte integrante della presente appendice, definisce le modalità con cui nell'ambito del singolo piano formativo individuale potranno essere individuate le specifiche competenze a carattere professionalizzante.

Nella definizione di ciascun piano formativo dovranno essere individuate quelle specifiche competenze chiave di settore, di area e di profilo (fra quelle individuate nelle declaratorie di seguito indicate) che effettivamente corrispondano sia alla qualifica professionale che l'apprendista dovrà conseguire, sia alla struttura organizzativa che connota l'azienda.

Al fine di ottimizzare la realizzazione della finalità formativa dell'apprendista, l'azienda potrà anche includere nella predisposizione del piano formativo "competenze di profilo" mutate da altri specifici profili formativi, qualora ritenute necessarie e coerenti con le mansioni che verranno effettivamente svolte dall'apprendista qualificato, ovvero escludere competenze di area, di settore o di profilo non coerenti con le reali competenze che dovranno essere acquisite dall'apprendista medesimo.

Si precisa, inoltre, che i profili individuati nella presente appendice non esauriscono il vasto insieme delle professionalità presenti nel Ccnl Terziario e che, pertanto, i contenuti formativi a carattere professionalizzante ed a carattere trasversale e di base potranno essere applicati anche ad altre qualifiche afferenti al profilo non espressamente comprese nella predetta elencazione.

Si sottolinea, infine, che il presente documento è stato elaborato solo a fini formativi e, pertanto, la delimitazione delle aree di attività, l'individuazione dei profili tipo, i raggruppamenti delle qualifiche e la declinazione delle relative competenze non producono alcun effetto sui contratti individuali e collettivi di lavoro.

#### Attività formativa

I contenuti formativi si distinguono in:

- 1) formazione trasversale, di base omogenea per tutti gli apprendisti, è articolata in cinque aree di contenuti:
- accoglienza, valutazione del livello di ingresso e definizione del patto formativo
  - competenze relazionali;
  - disciplina del rapporto di lavoro;
  - organizzazione ed economia;

**IN PRIMO PIANO**

### RAPPORTI DI LAVORO

#### Apprendistato professionalizzante Accordo per il Ccnl

#### Terziario che regola la formazione esclusivamente aziendale

Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno sottoscritto il primo



Sindacale

- sicurezza sul lavoro.
- 2) formazione professionalizzante i cui contenuti si suddividono in tre aree: di settore, di area, di profilo, persegue, a titolo esemplificativo, i seguenti obiettivi formativi:
  - la conoscenza dei prodotti, dei servizi e del contesto aziendale;
  - la conoscenza delle basi tecniche e scientifiche della professionalità;
  - conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
  - conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari, strumenti di lavoro, ecc.);
  - la conoscenza e l'utilizzo delle misure di sicurezza individuali e di tutela ambientale specifiche del settore;
  - la conoscenza delle innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.

#### **Intesa in materia di formazione esclusivamente aziendale nell'apprendistato professionalizzante**

La Commissione Paritetica istituita ai sensi della dichiarazione a verbale n. 1 in calce all'articolo 60 Ccnl Terziario del 18 luglio 2008, dopo un approfondito esame delle disposizioni di legge vigenti in materia di apprendistato, delle norme contenute nel precedente e nell'attuale Ccnl Terziario e degli orientamenti ministeriali e giurisprudenziali in materia, alla luce di quanto previsto dall'art. 23, comma 2, Dl n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008 che ne demanda l'attuazione in via esclusiva alla contrattazione collettiva ovvero agli enti bilaterali, ha raggiunto la presente intesa applicativa della norma succitata. Fermo restando quanto previsto dal Ccnl Terziario e dalla presente intesa, le Parti concordano che eventuali deroghe a livello territoriale e/o aziendale potranno riguardare esclusivamente l'inserimento di profili formativi specifici non ricompresi dal presente accordo.

#### **Premessa**

In attuazione di quanto disposto in materia di apprendistato professionalizzante dall'art. 49, comma 5 ter, Dlgs n. 276/2003, così come modificato dal Dl n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008, anche in questo caso attraverso l'integrale applicazione della procedura presso gli Enti Bilaterali prevista ai sensi dell'art. 47 del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, le parti di seguito individuano la definizione di formazione esclusivamente aziendale ed i criteri per il ricorso alla formazione esclusivamente aziendale nell'ambito del contratto di apprendistato professionalizzante.

Di conseguenza le presenti disposizioni, ove integralmente applicate, sono sostitutive di quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 49, Dlgs n. 276/2003, così come modificato dal Dl n. 112/2008, convertito nella L. n. 133/2008.

#### **1. Formazione esclusivamente aziendale**

Per formazione esclusivamente aziendale si intende quella formazione gestita integralmente dall'azienda, all'interno e/o all'esterno della stessa, senza ricorso a finanziamenti pubblici, corrisposti a tale titolo, salvo specifiche disposizioni normative in tal senso.

L'erogazione della formazione, sia trasversale di base che professionalizzante, dovrà avvenire con modalità coerenti rispetto alle finalità formative e dovrà essere svolta in modo da

permettere l'efficacia dell'intervento formativo medesimo.

A tal fine l'azienda per erogare la formazione si avvarrà di soggetti, interni od esterni, in possesso di adeguate competenze professionali, coerenti con i contenuti dell'attività formativa e di modalità idonee allo svolgimento dell'attività stessa.

L'azienda potrà altresì avvalersi per l'erogazione della formazione, professionalizzante o trasversale di base, di strutture esterne accreditate per la formazione continua, secondo la normativa regionale vigente, presso la Regione in cui si svolge l'attività formativa.

#### **2. Attività formativa: durata e contenuti**

Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale e al livello d'inquadramento previsto dal Ccnl Terziario - che l'apprendista dovrà raggiungere (vedi tab. A), entro i limiti di durata massima che può avere il contratto di apprendistato fissati dal Ccnl Terziario all'art. 55. In tal senso, i requisiti minimi di tale formazione in termini quantitativi e di suddivisione tra formazione trasversale di base e formazione professionalizzante sono quelli indicati nell'all. 1 Tabella A che costituisce parte integrante della presente intesa.

Le attività formative svolte presso più datori di lavoro, così come quelle svolte presso strutture di formazione accreditate, si cumulano ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi.

Al fine di garantire un'idonea formazione teorico-pratica dell'apprendista, vengono indicate nella tabella A le ore di formazione minime che dovranno essere erogate nel corso della prima annualità, ferma restando la possibilità di anticipare in tutto o in parte l'attività formativa prevista per le annualità successive. Le ore di formazione trasversale di base e quelle professionalizzanti sono comprese nell'orario normale di lavoro. Per la formazione degli apprendisti le parti si impegnano a definire entro il 30/9/2009 i nuovi contenuti formativi, relativi a ciascun profilo professionale ed articolati in attività formative a carattere trasversale di base e contenuti a carattere professionalizzante, che aggiorneranno ed integreranno quelli concordati con l'Isfol nell'intesa del 10 gennaio 2002. Sino alla definizione di essi continuano a trovare applicazione i contenuti formativi previsti l'intesa Isfol del 10 gennaio 2002. Con riferimento alla formazione trasversale di base, le Parti, rilevata l'esigenza di svolgere tale attività formativa prevalentemente nel primo biennio e verificata l'identità di tematiche per tutti i profili professionali, ne individuano la durata indicata nella tabella B.

La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà avvenire anche attraverso supporti informatici e fogli firma.

#### **3. Modalità di erogazione della formazione e referente per l'apprendistato**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 50, lett. d), Ccnl Terziario e di quanto previsto nel precedente punto 2 "Attività formativa: durata e contenuti" in relazione all'orario di svolgimento dell'attività formativa ed in materia di registrazione della formazione erogata, la formazione sia a carattere trasversale di base che a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo strumento della formazione a distanza (Fad) e strumenti di e-learning ed in tal



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

caso l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di teleaffiancamento o video-comunicazione da remoto.

Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'azienda, fermo restando quanto previsto dall'art. 47 del vigente Ccnl Terziario, come richiamato nella premessa della presente intesa, l'azienda dovrà essere in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come indicato nel piano formativo. In relazione a ciò, risulta determinante la presenza di un referente per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato all'avvio dell'attività formativa ed avrà il compito di seguire l'attuazione del programma formativo, nel rispetto dei parametri previsti dagli allegati 1 e 2 e delle previsioni contenute nel presente accordo.

Il referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio ovvero da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o superiore a quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.

In caso l'azienda intenda avvalersi, per l'erogazione della for-

mazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per l'apprendistato provvisto di adeguate competenze.

#### 4. Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo

Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro certificherà l'avvenuta formazione e darà notizia all'interessato, nei tempi definiti dall'art. 50, ultimo comma, Ccnl Terziario del 18 luglio 2008, dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale.

Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni al competente Centro per l'impiego di cui al Dlgs n. 469/97 ed all'ente bilaterale i nominativi degli apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.

Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto di lavoro, entro il termine di 5 giorni dalla cessazione stessa.

In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta certificazione sulla formazione svolta, varrà anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo.

#### Dichiarazione a verbale

A seguito di quanto pattuito nella presente intesa, le parti, stante la specificità della modalità attuativa dell'apprendistato

Allegato 1

#### TABELLA A

Profili professionali	Ore complessive di formazione	Ore formazione minima primo anno	Ore formazione trasversale complessiva
approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello)	480 (per gli apprendisti in possesso di diploma di istruzione Superiore di 2° grado o di laurea universitaria 400 ore)	120	80
particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello)	400	100	80
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico pratiche (inquadramento finale al 4° livello)	360	90	80
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello)	280	80	60
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello)	240	120	60

Le ore di formazione indicate sono correlate alle durate previste dall'art. 55 CCNL Terziario; in caso di diversa durata, le ore complessive di formazione saranno riproporzionate alla durata del contratto stesso.



Sindacale

TABELLA B - RIPARTIZIONE DELLA FORMAZIONE TRASVERSALE PER ANNUALITA'			
Profili professionali	1° annualità	2° annualità	3° annualità
approfondite conoscenze tecnico-scientifiche e capacità di divulgazione delle proprie competenze (inquadramento finale al 2° livello)	40	28	12
particolari conoscenze tecniche ed approfondita conoscenza tecnico-pratica (inquadramento finale al 3° livello)	40	28	12
Specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 4° livello)	40	28	12
Normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche (inquadramento finale al 5° livello)	30	20	10
Semplici conoscenze pratiche (inquadramento finale al 6° livello)	30	30	0

attraverso la formazione esclusivamente aziendale, e limitatamente ad essa sola, si danno atto che le presenti disposizioni sostituiscono quanto previsto dai seguenti articoli del Ccnl:

- art. 55, ultimo comma;
- art. 57;
- art. 58, salvo quanto previsto dal quinto comma del precedente punto 2;
- art. 59

Rimangono altresì ferme e vengono espressamente richiamate anche con riferimento alla presente intesa in tema di formazione esclusivamente aziendale tutte le ulteriori disposizioni previste dalla Sezione IV, Titolo I, Capo II (Apprendistato) del Ccnl 18 luglio 2008.

## Tfr Operazioni societarie e riflessi sul Fondo di Tesoreria

L'Inps, con messaggio n. 21062 del 23 settembre 2009, ha ribadito che nel caso di cessione di contratto od operazioni societarie, che determinino il cambio del datore di lavoro senza soluzione di continuità, il datore di lavoro subentrante è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi, già esistenti con il precedente imprenditore, relativamente al Tfr e nei confronti del Fondo di Tesoreria dell'Inps.

► MESSAGGIO Inps n.21062 del 23 settembre 2009.  
**Fondo di Tesoreria. Operazioni societarie che comportano il trasferimento di lavoratori con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del Cc. Precisazioni in materia di adempimenti e obblighi datoriali.**

### Premessa

Le dinamiche occupazionali che si sono di recente sviluppate indicano come siano sempre più ricorrenti le situazioni in cui, in ambito aziendale, si realizzano modifiche nelle titolarità datoriali dei rapporti di lavoro senza che ciò incida sull'integrità dei rapporti medesimi.

Operazioni societarie - quali la cessione di ramo d'azienda, la fusione per incorporazione - nonché la cessione del contratto determinano, come noto, situazioni in cui si realizza il passaggio dei dipendenti da un datore di lavoro all'altro, senza interruzione del rapporto, ai sensi dell'articolo 2112 del cc.

Con riferimento agli obblighi contributivi che ne discendono nei riguardi del Fondo di Tesoreria, l'Istituto ha già fornito indicazioni nella circolare n. 70/2007 [1] alla quale, quindi, si rimanda. Ad integrazione di quanto già illustrato e al fine di venire incontro a richieste provenienti dal mondo aziendale, si precisa quanto segue.

### Versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria

Nella sopraindicata circolare è stato - tra l'altro - affermato che in relazione all'unicità del rapporto di lavoro e al fine di garantire una linearità nella gestione del Tfr dei lavoratori - nel caso di operazione societaria o di cessione di contratto - permangono gli obblighi di versamento al Fondo di Tesoreria anche nelle ipotesi in cui si realizzi un passaggio di personale - in precedenza alle dipendenze di datore di lavoro assoggettato all'obbligo contributivo nei riguardi del citato Fondo - presso un datore di lavoro non tenuto al versamento del contributo in argomento. In detta ipotesi, il nuovo datore di lavoro - pur rimanendo complessivamente estraneo alle disposizioni di cui all'art. 1, commi 755 e successivi, della legge n. 296/2006, ne diviene destinatario, anche in assenza del requisito occupazionale previsto dalla norma (almeno 50 addetti), con esclusivo riguardo al personale transitato.

### Rivalutazione delle quote di Tfr

L'articolo 2120 del cc. stabilisce che le quote annuali di trattamento di fine rapporto - con esclusione di quella maturata nel-



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

l'anno - devono essere incrementate, al 31 dicembre di ogni anno, con l'applicazione di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall'Istat, rispetto al mese di dicembre dell'anno precedente. Anche il Tfr versato al Fondo di Tesoreria deve essere rivalutato alla fine di ciascun anno, ovvero alla data di cessazione del rapporto di lavoro e tale incremento - al netto dell'imposta sostitutiva - deve essere imputato alla posizione del singolo lavoratore.

**Il costo della rivalutazione resta a carico del Fondo di Tesoreria**  
Nelle ipotesi in cui ci si trovi in presenza di una delle situazioni sopra descritte, la rivalutazione delle quote di Tfr sarà effettuata dal datore di lavoro subentrante e dovrà riguardare anche quanto versato alla Tesoreria dall'azienda cedente [2]. A medesime conclusioni si giunge con riguardo agli obblighi di versamento dell'imposta sostitutiva (11%) che, a far tempo dall'anno 2001, grava sulle rivalutazioni del Tfr [3].

#### Liquidazione del Tfr

La continuità nei versamenti al Fondo di Tesoreria, come sopra illustrata, fa sì che - alla cessazione del rapporto - il datore subentrante liquidi al lavoratore - rivalutandolo - tutto il Tfr e cioè:

- quello fisicamente trasferitogli dalla cedente [4];
- quello da quest'ultima versato al Fondo di Tesoreria;
- quello connesso ai versamenti dallo stesso effettuati ai versamenti effettuati dallo stesso al medesimo Fondo.

Va da sé che, all'atto della liquidazione, il datore di lavoro subentrante dovrà provvedere a recuperare dalla Tesoreria le quote globalmente versate per i lavoratori cessati, in sede di conguaglio con i contributi dovuti [5].

Resta ferma la richiesta di intervento diretto del fondo di tesoreria nei casi di incapienza mensile.

#### Gestione del Tfr versato al Fondo di Tesoreria

La gestione delle quote di Tfr confluite alla Tesoreria avviene attraverso le comunicazioni mensili provenienti dal flusso Emens/UniEmens.

A tal fine - all'atto della compilazione del flusso - il subentrante deve:

indicare il lavoratore in questione, nell'elemento <Assunzione>, con il codice tipo assunzione 2T (avente il significato di "Assunzione in carico di lavoratori a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di essa, a seguito di cessione individuale di contratto da parte di un'altra azienda ovvero di passaggio diretto nell'ambito di gruppo d'impresе che comportano comunque il cambio di soggetto giuridico");

valorizzare contemporaneamente l'elemento <Matricola Provenienza>, con l'indicazione della posizione contributiva Inps presso la quale il lavoratore era precedentemente in carico.

Il cedente a sua volta provvederà a indicare il lavoratore in questione nell'elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione 2T, senza la contemporanea valorizzazione dell'elemento <Matricola Provenienza>.

[1] Cfr. parte prima punto 3

[2] La rivalutazione dovrà essere indicata, nel flusso relativo al mese di febbraio dell'anno successivo, nell'elemento

<Rivalutazione> presente in Emens o UniEmens.

[3] Cfr messaggio n. 5859 del 7.3.2008. Nell'ipotesi in cui il trasferimento di dipendenti avvenga a cavallo dell'anno, l'azienda cedente e l'acquirente cureranno gli adempimenti da effettuare (versamento all'Erario dell'acconto di novembre e del saldo di febbraio), al fine di evitare possibili duplicazioni (es. recupero dell'imposta sostitutiva, doppia comunicazione della rivalutazione).

[4] L'ipotesi riguarda lavoratori già in forza alla data del 31 dicembre 2006.

[5] Il recupero va effettuato utilizzando i previsti codici PF10 e PF20 del quadro D del DM10 ovvero indicandolo nell'elemento <RecuperoTFR>, contenuto in <AziendaTFR> presente nell'elemento <DenunciaAziendale> di UniEmens.

## Omessa, incompleta o inesatta indicazione dell'indirizzo nella certificazione di malattia

L'Inps, con messaggio n. 22747 del 9 ottobre 2009, ribadisce nuovamente che in assenza di indirizzo di reperibilità sul certificato di malattia presentato dal lavoratore, quest'ultimo perde il diritto alla prestazione previdenziale.

► MESSAGGIO Inps n. 22747 del 9 ottobre 2009. **Vmc: sanzioni da applicare in caso di irreperibilità a visita medica di controllo.**

#### Quesito:

Questa sede ritiene opportuno acquisire il parere di codesta Direzione regionale in merito alla sanzione da applicare nel caso di irreperibilità a visita di controllo del lavoratore in malattia. Infatti, la normativa in materia (circ. n. 129/1990, sent. Cassaz. Sez. Un. n. 1283/1993, circ. n. 183/1998, MSG HERMES n. 7556/2004) non appare chiara in proposito, in quanto indica come conseguenza la perdita dell'indennità di malattia finché non venga segnalato l'indirizzo mancante o incompleto o inesatto, senza specificare da quando vada applicata tale sanzione.

Questa sede fino ad oggi ha sanzionato l'intero evento di malattia, ma ci sono altre sedi che applicano la sanzione solo sul singolo certificato oggetto di visita di controllo.

Si ritiene che, se il lavoratore è sanzionabile in quanto è stato negligente nel non fornire correttamente il proprio indirizzo di reperibilità (e quindi il certificato è da considerarsi mancante di un requisito essenziale, come previsto dalla normativa), tale sanzione non possa essere limitata al singolo certificato oggetto di Vmc, se anche i precedenti manchino dello stesso requisito essenziale.

#### Risposta:

Con riguardo al quesito, relativo alle modalità di applicazione della sanzione di perdita dell'indennità in caso di mancata e/o inesatta indicazione dell'indirizzo sul certificato di



Sindacale

malattia, si precisa quanto segue.

Secondo quanto affermato dalla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, l'indicazione dell'esatto indirizzo di reperibilità è un requisito essenziale della certificazione di malattia in quanto strumentale alla regolare effettuazione di eventuali visite di controllo. Pertanto, la mancanza o la inesattezza o incompletezza dell'indirizzo (purché tale da impedire il reperimento del lavoratore) comporta la perdita della prestazione previdenziale per l'intero evento di malattia o comunque per tutte quelle giornate di malattia attestate da una certificazione priva del requisito in questione.

L'applicazione della sanzione secondo le modalità indicate può non aver luogo solo se l'Istituto sia in grado di reperire altrimenti ed agevolmente nei propri archivi il dato mancante (es. precedenti eventi di malattia, precedenti accessi domiciliari).

Diversa è l'ipotesi di indicazione di un indirizzo insufficiente per il reperimento del lavoratore ma uguale a quello riportato sul certificato di residenza: in tal caso, ove si tratti di prima malattia, il lavoratore può essere giustificato ma con l'avvertenza che per eventuali successivi eventi dovrà assolutamente indicare l'indirizzo esatto e completo".

## **Maternità Riposi giornalieri del padre**

L'Inps, con circolare n. 112 del 15 ottobre 2009, a seguito dell'interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, e condivisa dal ministero del Lavoro con lettera circolare n. 8494 del 12 maggio 2009 (vedi Lavoronews n. 21 del 18 maggio c.a.), fornisce indicazioni relativamente alla possibilità per il padre lavoratore dipendente di usufruire dei riposi giornalieri, oltre che nelle ipotesi già previste dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).

► **CIRCOLARE Inps n. 112 del 15/10/2009. Riposi giornalieri del padre (art. 40 del Dlgs 151/2001 - Tu maternità/paternità) - Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4293 del 9 settembre 2008.**

L'art. 40, lett. c, del Dlgs 151/2001 (Tu maternità/paternità) prevede che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri "nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente".

In attuazione della citata disposizione, l'Inps, in varie circolari, aveva ritenuto che per madre "lavoratrice non dipendente" dovesse intendersi la madre "lavoratrice autonoma (artigiana, commerciante, coltivatrice diretta o colona, imprenditrice agricola, parasubordinata, libera professionista) avente diritto ad un trattamento economico di maternità a carico dell'Istituto o di altro ente previdenziale" e non anche la madre casalinga,

con conseguente esclusione, in tale ultima ipotesi, del diritto del padre a fruire dei riposi giornalieri salvi, ovviamente, i casi di morte o grave infermità della madre (vedi circolari n. 109/2000, 8/2003 e 95 bis 2006).

Con sentenza n. 4293 del 9 settembre 2008, il Consiglio di Stato, Sez. VI, ha dedotto, in via estensiva, che la ratio della norma in esame, "volta a beneficiare il padre di permessi per la cura del figlio", induca a ritenere ammissibile la fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre anche nel caso in cui la madre casalinga, considerata alla stregua della "lavoratrice non dipendente", possa essere tuttavia "impegnata in attività che la distolgano dalla cura del neonato".

Anche il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, nel condividere l'orientamento giurisprudenziale espresso dal Consiglio di Stato nella citata sentenza (vedi lettera circolare n. 8494 del 12.05.2009 - all.1), ha ritenuto che il padre lavoratore dipendente possa fruire dei riposi giornalieri anche nel caso in cui la madre svolga lavoro casalingo. Il nuovo indirizzo maturato nell'ambito della giurisprudenza amministrativa, va letto anche alla luce di quanto previsto dalla lett. d, dell'art. 40 sopra citato, ai sensi del quale il padre lavoratore dipendente fruisce dei riposi giornalieri nel caso in cui la madre, anche se casalinga, sia oggettivamente impossibilitata ad accudire il neonato perché morta o gravemente inferma.

L'interpretazione estensiva operata dal Consiglio di Stato consente di riconoscere al padre lavoratore dipendente il diritto a fruire dei riposi giornalieri, oltre che nell'ipotesi già prevista dalle norme vigenti, anche in altri casi di oggettiva impossibilità da parte della madre casalinga di dedicarsi alla cura del neonato, perché impegnata in altre attività (ad esempio accertamenti sanitari, partecipazione a pubblici concorsi, cure mediche ed altre simili).

Pertanto, in presenza delle predette condizioni, opportunamente documentate, il padre dipendente può fruire dei riposi giornalieri, nei limiti di due ore o di un'ora al giorno a seconda dell'orario giornaliero di lavoro, entro il primo anno di vita del bambino o entro il primo anno dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato (artt. 39 e 45 del Dlgs 151/2001). Analogamente a quanto avviene in caso di madre lavoratrice autonoma, anche nell'ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può utilizzare i riposi a partire dal giorno successivo ai 3 mesi dopo il parto (ossia a partire dal giorno successivo alla fine del periodo di maternità riconosciuto per legge). In caso di parto plurimo (art. 41 del Dlgs 151/2001), trovano applicazione le disposizioni già fornite con circolare 95 bis/2006 (punto 7.3): in particolare, anche nell'ipotesi di madre casalinga, il padre dipendente può fruire del raddoppio dei riposi e le ore aggiuntive possono essere utilizzate dal padre stesso anche durante i 3 mesi dopo il parto.

### **Disciplina transitoria**

Tenuto conto del limite temporale entro il quale è possibile fruire dei riposi giornalieri (artt. 39 e 45 del Dlgs 151/2001), qualora non sia ancora decorso il primo anno di vita del bambino (o il primo anno di ingresso in famiglia del minore adottato/affidato), il padre dipendente, alle condizioni di cui al paragrafo precedente, potrà beneficiare dei riposi giornalieri



Sindacale

fino al termine del suddetto anno, ma non potrà, invece, recuperare in alcun modo le ore di riposo precedentemente non godute.

Qualora, invece, il padre dipendente avesse già fruito di ore di assenza dal lavoro a titolo di riposi giornalieri, il datore di lavoro potrà procedere al conguaglio delle retribuzioni eventualmente corrisposte al titolo in questione, sempre che ricorrano le specifiche condizioni sopra indicate.

Alle medesime condizioni, il padre lavoratore dipendente che avesse fruito nei limiti temporali previsti per i riposi giornalieri (ossia oltre i tre mesi dopo il parto ed entro l'anno di vita o di ingresso in famiglia) di assenze orarie ad altro titolo (ad esempio, ferie o permessi orari), potrà chiedere al datore di lavoro ed all'Inps la conversione del titolo giustificativo delle assenze stesse al fine di ottenere il trattamento economico e previdenziale previsto per i riposi giornalieri.

La domanda del padre, corredata della necessaria documentazione, dev'essere presentata all'Inps ed al datore di lavoro secondo le modalità indicate nella circolare 109/2000 (punto 2) entro l'anno di prescrizione, decorrente dal giorno successivo all'ultimo giorno di fruizione dell'assenza.

Per i periodi in cui il lavoratore padre fruisce dei riposi in parola è dovuta un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai riposi medesimi.

L'indennità è anticipata dal datore di lavoro ed è portata a conguaglio nel mod. DM10 con i contributi dovuti nel mese e con il previsto codice del quadro "D" D800". Nella denuncia Emens saranno riportati i dati riferiti ai riposi medesimi.

Per la regolarizzazione di eventuali periodi pregressi sarà utilizzata la procedura DM10/V e saranno rettifiche le denunce Emens già trasmesse.

## Ispezioni del lavoro Violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale e cumulo giuridico

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 76 del 19 ottobre 2009, ha precisato che nel caso di violazione degli articoli 7 (riposo giornaliero) e/o 9 (riposi settimanali) del Dlgs n. 66/2003, in seguito ad un'unica azione o omissione da parte del datore di lavoro, non è possibile, da parte dell'ispettore del lavoro nella fase procedimentale di contestazione/notificazione dell'illecito amministrativo, applicare il cumulo giuridico delle sanzioni come previsto dall'articolo 8, comma 1, legge n. 689/1981.

Il cumulo giuridico potrà essere applicato solo con successivo provvedimento a condizione che dagli atti istruttori emergano elementi atti a configurare l'unicità della condotta illecita a fronte della pluralità di violazioni.

► RISPOSTA a interpello n. 76/2009 del ministero del Lavoro,

della Salute e delle Politiche sociali del 19 ottobre 2009. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale e applicabilità del cumulo giuridico di cui all'art. 8, comma 1, L. n. 689/1981.**

La Confindustria ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Direzione in merito alla possibilità di applicare alle violazioni riguardanti la disciplina del riposo giornaliero e settimanale contenuta nel Dlgs n. 66/2003, le disposizioni dell'art. 8, comma 1, L. n. 689/1981.

Precisa l'interpellante che la disciplina del cumulo giuridico delle sanzioni di cui all'art. 8 citato, potrebbe essere applicata tutte le volte in cui la violazione delle predette disposizioni sia conseguenza di una unica azione od omissione quale, ad esempio, un ordine di servizio proveniente dal datore di lavoro che abbia richiesto a più lavoratori, per uno stesso giorno, un prolungamento della prestazione lavorativa tale da violare il loro diritto al riposo giornaliero.

Aggiunge l'interpellante che, aderendo a tale impostazione, si potrebbe concretizzare la fattispecie, indicata da questo ministero con circ. n. 8/2005 al punto 15 in base alla quale "(...) in tali ipotesi, vadano applicate tante sanzioni quanti sono i lavoratori interessati ed i riposi giornalieri o settimanali non fruiti, fermo restando quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, L. n. 689 del 1981".

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

La disciplina del riposo giornaliero e settimanale, contenuta nel Dlgs n. 66/2003 (come modificato dal Dl n. 112/2008, conv. da L. n. 133/2008), artt. 7 e 9, è formulata in modo tale da fare riferimento al singolo lavoratore. Egualmente l'apparato sanzionatorio previsto nell'art. 18 bis del decreto citato, si riferisce alle violazioni degli artt. 7 e 9 commesse nei confronti dei singoli lavoratori e per ogni periodo a cui la violazione si riferisce.

Questo ministero, nel chiarire la portata delle disposizioni normative citate già con la circ. n. 8/2005, si è basato sul presupposto che il riposo giornaliero e/o settimanale è un diritto che spetta a ciascun lavoratore e, pertanto, ha previsto che l'illecita condotta del datore di lavoro contraria alle disposizioni degli artt. 7 e 9 del Dlgs n. 66/2003 si configuri ogni volta in cui il lavoratore non fruisca dei riposi in questione. Ai fini della quantificazione di tali condotte illecite, sanzionate ai sensi dell'art. 18 bis, commi 3 e 4, questo ministero ha quindi chiarito che l'importo da contestare al datore di lavoro, in misura ridotta ai sensi dell'art. 16, L. n. 689/1981, consiste nel prodotto derivante dalla somma edittale moltiplicata per il numero dei riposi non fruiti da ciascun lavoratore.

I medesimi principi sono stati ribaditi nella risposta ad interpello n. 22/2009 in tema di riposi giornalieri e lo stesso meccanismo di quantificazione delle sanzioni può essere desunto da quanto specificato nella risposta ad interpello n. 56/2009 in base alla quale nelle ipotesi in cui il Dlgs n. 66/2003 espressamente riferisce gli importi sanzionatori al numero dei lavoratori, la relativa sanzione non può essere applicata che tante volte quante sono i lavoratori interessati.

Ciò posto, occorre ora chiarire se, sulla scorta della precisazione contenuta nella circ. n. 8/2005 al punto 15 di questo



Sindacale

ministero, ovvero "fermo restando quanto stabilito dall'art. 8, comma 1, L. n. 689 del 1981", nel caso di violazione degli artt. 7 e/o 9 del Dlgs n. 66/2003 come conseguenza di una unica azione o omissione da parte del datore di lavoro, sia possibile considerare tale condotta nel termine di concorso formale (omogeneo o eterogeneo) di illeciti amministrativi e, quindi, applicare la sanzione quantificabile secondo il criterio del cumulo giuridico disciplinata dal citato art. 8 della L. n. 689/1981.

A tal proposito, questo ministero è intervenuto con la circ. n. 81/1987 precisando che l'applicazione del cumulo giuridico di sanzioni deve ritenersi preclusa all'ispettore del lavoro poiché "essa richiede delicate ed ampie potestà discrezionali che possono essere esercitate solo" dall'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'art. 17, L. n. 689/1981.

Pertanto nella fase procedimentale di contestazione/notificazione dell'illecito amministrativo di cui all'art. 14 Legge citata, gli organi ispettivi possono esclusivamente quantificare la sanzione ai sensi dell'art. 16, L. n. 689/1981 "in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione editale, pari al doppio del relativo importo".

Da ciò consegue che l'inciso della circ. n. 8/2005 non va interpretato nel senso di consentire l'applicazione dell'art. 8, comma 1, L. n. 689/1981 - e quindi del cumulo giuridico - in sede di accertamento/contestazione degli illeciti di cui agli artt. 7 e 9 del Dlgs n. 66/2003, ma nel senso di ammettere, mediante il successivo provvedimento di ordinanza ingiunzione, la rideterminazione dell'importo sanzionatorio, già quantificato ai sensi dell'art. 16, L. n. 689/1981, a condizione che dagli atti istruttori emergano elementi atti a configurare l'unicità della condotta illecita a fronte della pluralità di violazioni. A tale riguardo - con riferimento alla fase ispettiva - si richiama il dovere, per gli ispettori, di fornire al direttore gli elementi utili per evidenziare tale unicità d'azione.

## **Congedo straordinario per assistenza disabili e periodo di sospensione dal lavoro**

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 70 del 12 ottobre 2009, ha preso in esame un quesito finalizzato a verificare la possibilità per il lavoratore di fruire del congedo straordinario, previsto dall'articolo 42, comma 5 del decreto legislativo n. 151/2001, in un periodo di sospensione totale dell'attività lavorativa e ad individuare la retribuzione di riferimento per il calcolo dell'indennità prevista per il suddetto congedo, qualora lo stesso venga fruito durante:

- \* la Cig ad orario ridotto;
- \* la Cig a zero ore;
- \* la riduzione dell'orario di lavoro a seguito di contratti di soli-

darietà stipulati, ai sensi sia dell'articolo 1, legge n. 863/84 che dell'articolo 5, comma 5 della legge n. 236/1993.

Il ministero ha evidenziato che in caso di Cig a zero ore, il lavoratore non può fruire del congedo straordinario in quanto la sospensione totale del rapporto di lavoro già consente di adempiere alle funzioni di cura e assistenza del disabile. Pertanto, la presentazione della domanda di congedo prima di un periodo di Cig, sia ridotta che a zero ore, consente al lavoratore:

\* di fruire del congedo straordinario, con conseguente erogazione dell'indennità prevista dall'articolo 42, comma 5, Dlgs n. 151/2001;

\* non sarà interessato dalla sospensione dell'attività lavorativa o dalla riduzione di orario per Cig;

\* non percepirà il contributo integrativo previsto per la Cig. Nel caso di presentazione della domanda durante la Cig ad orario ridotto, il lavoratore continuerà a percepire il trattamento di integrazione salariale per le ore di Cig, unitamente all'indennità per il congedo straordinario ex art. 42, comma 5 e tale indennità sarà calcolata con riferimento all'ultima retribuzione percepita "al netto" del trattamento integrativo.

Analoga modalità di calcolo verrà adottata qualora l'azienda sottoscriva un contratto di solidarietà, con riduzione dell'orario di lavoro ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 863/1984 o ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge n. 236/1993, l'indennità verrà parametrata all'ultima retribuzione percepita, eventualmente decurtata del contributo statale qualora già erogato.

## **Lavoro intermittente a tempo determinato e successione di contratti**

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 72 del 12 ottobre 2009, ha precisato che:

\* nel caso di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e successiva riassunzione dello stesso lavoratore alle medesime condizioni non sarà necessario il rispetto del periodo minimo previsto dall'art. 5, comma 3, del Dlgs n. 368/2001;

\* nel caso di contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e successivo contratto a termine a tempo pieno o a tempo parziale non sarà necessario il rispetto del periodo minimo previsto dall'art. 5, comma 3, del Dlgs n. 368/2001.

Pertanto, il contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e un successivo contratto a termine potranno essere stipulati senza soluzione di continuità purché in presenza delle esigenze di carattere "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro".

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 72 del 12 ottobre 2009. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Lavoro intermittente a tempo determinato e successione di contratti.**



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Leggi decreti circolari

SINDACALE

La Federalberghi ha presentato istanza di interpello a questa Direzione generale per sapere se tra la cessazione di un contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e la riassunzione dello stesso lavoratore alle medesime condizioni debba intercorrere il periodo minimo previsto dall'art. 5, comma 3, del Dlgs n. 368/2001 e se tale periodo minimo debba altresì intercorrere tra la cessazione di un contratto intermittente a tempo determinato e una successiva assunzione a tempo determinato (non intermittente).

L'interpellante chiede, inoltre, di conoscere se un contratto intermittente a tempo determinato possa essere trasformato, senza soluzione di continuità, in un contratto a termine a tempo pieno o a tempo parziale.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata, disciplinato dal Dlgs n. 276/2003 (artt. 33 e ss.), reintrodotto dal Dl n. 112/2008 (conv. da L n. 133/2008) in virtù dell'abrogazione dell'art. 1, comma 45 e commi 47-50, della L n. 247/2007, rappresenta una particolare tipologia di contratto di lavoro alla quale si applica, per quanto compatibile, la normativa prevista per i rapporti di lavoro subordinato.

Il lavoro intermittente, che ai sensi della relativa normativa può svolgersi a tempo determinato o indeterminato, ricorre nelle ipotesi, disciplinate dalla legge o dalla contrattazione collettiva, di prestazioni di lavoro discontinue o determinate in un arco temporale, individuate in ragione delle necessità del datore di lavoro.

Il ricorso al tempo determinato nelle prestazioni di lavoro intermittenti, tuttavia, non deve indurre a ritenere che al lavoro a chiamata si debba applicare la disciplina del lavoro a tempo determinato.

Infatti, come già evidenziato da questo ministero con circ. n. 4/2005, per il lavoro intermittente non trova, in alcun modo, applicazione il Dlgs n. 368/2001.

Al riguardo, nella circolare suddetta questo ministero, oltre a sottolineare che il lavoro intermittente è "una fattispecie lavorativa sui generis", ha espressamente chiarito che se il contratto in questione è stipulato a tempo determinato comunque "non è applicabile la disciplina del decreto legislativo n. 368 del 2001, che infatti non è espressamente richiamata dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (...). Peraltro anche le ragioni che legittimano la stipulazione del contratto a termine sono, in questo caso, espressamente indicate dalla legge e/o dalla contrattazione collettiva per cui sarebbe inappropriato il richiamo all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 come condizione per la legittima stipulazione del contratto di lavoro intermittente".

Va nondimeno ricordato che la disciplina dei contratti a tempo determinato prevede espressamente che l'apposizione del termine è consentita solo "a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro". La premessa necessaria, dunque, alla stipulazione del contratto a termine, come disciplinata nell'art. 1, comma 1, del Dlgs n. 368/2001, non coincide affatto con i presupposti in base ai quali si effettua la sottoscrizione di contratti di lavoro intermittente, a conferma della sostanziale differenza delle due tipologie contrattuali, comunque disciplinate da normative differenti.

In altri termini il cd. "causalone" previsto dall'art. 1 del Dlgs n. 368/2001 e proprio dei contratti a termine, risulta inappropriato nel caso del lavoro intermittente in quanto quest'ultimo è connotato dalla modulazione flessibile della prestazione, impossibile da predeterminare a priori.

Pertanto, in risposta ai quesiti avanzati, si rappresenta che, in virtù di quanto sopra detto, in caso di riassunzione dello stesso lavoratore con contratto di lavoro intermittente, pur se svolto a tempo determinato, non sarà necessario il rispetto del periodo minimo previsto dall'art. 5, comma 3, del Dlgs n. 368/2001.

Anche nel caso di contratto di lavoro intermittente a tempo determinato e successivo contratto a termine a tempo pieno o a tempo parziale, non si ravvedono motivi perché tra gli stessi si debba rispettare il termine in questione. In tal senso si ritiene del tutto coerente con la ratio sottesa agli istituti del contratto intermittente e del contratto a tempo determinato la stipulazione di entrambi pur senza soluzione di continuità nelle ipotesi in cui il datore di lavoro, in base alle proprie esigenze, dovrà non più assumere in via discontinua ma per un periodo determinato in base ad esigenze di carattere "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività del datore di lavoro".

## Affidamento di attività in subappalto

Il ministero del Lavoro, con interpello n. 77 del 22 ottobre 2009, relativamente alla corretta interpretazione della disciplina relativa all'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi, ha precisato che, pur non potendo prescindere dall'esame del caso concreto, il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell'appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, purché la responsabilità del loro utilizzo e il rischio di impresa rimangano totalmente in capo all'appaltatore.

► **RISPOSTA** del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 77 del 22 ottobre 2009. **Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Affidamento di attività in subappalto - Art. 29, comma 1, Dlgs n. 276/2003.**

La Confindustria ha avanzato istanza d'interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disciplina relativa all'impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi, di cui all'art. 29, comma 1, del Dlgs n. 276/2003.

In particolare, si chiede se sia possibile che una impresa affidante in subappalto l'esecuzione di una fase specifica di attività appartenente al proprio ciclo produttivo, mettendo a disposizione (in comodato, noleggio o uso) dei lavoratori dipendenti dell'impresa subappaltatrice, le dotazioni, anche individuali, esistenti in cantieri e stabilimenti già strutturati.

La problematica nasce soprattutto con riferimento alle imprese



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Leggi decreti circolari

che svolgono attività di particolare complessità e specializzazione, fortemente orientate alla qualità e alla innovazione tecnologica. In tale contesto infatti i soggetti appaltatori - selezionati previa un'attenta verifica dell'idoneità tecnico-professionale necessaria per l'esecuzione a regola d'arte dell'incarico - possono, per motivi oggettivi, non disporre immediatamente delle dotazioni necessarie per l'esecuzione dei lavori (ad es., nel caso di imprese extracomunitarie che vedrebbero allungare i tempi necessari per l'esecuzione dell'incarico a fronte dell'espletamento delle procedure necessarie per l'ingresso in Italia delle proprie dotazioni). Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale per la tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue. Va premesso che la questione sottoposta non può prescindere da un esame del caso concreto, in quanto indicazioni di carattere generale sulla applicazione della norma potrebbero non essere risolutive in tema di appalti illeciti, considerata la complessità e la casistica delle fattispecie relative all'utilizzo dell'istituto.

Ciò premesso va ricordato che la disponibilità del complesso delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività affidata in appalto non costituisce, così come avveniva in vigenza della L. n. 1369/1960, una presunzione pressoché assoluta di illiceità dell'appalto stesso. Peraltro, anche allora, la giurisprudenza prevalente aveva ritenuto non sufficiente a determinare la fattispecie illecita un conferimento finanziario e strumentale minimo, richiedendo invece che l'apporto, da parte del committente, risultasse tale da rendere assolutamente marginale o insignificante il contributo organizzativo dell'appaltatore (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 13015/1993; n. 10858/1996; n. 1676/2005; n. 11022/2009).

A fronte dell'abrogazione della L. n. 1369/1960, l'art. 29, comma 1, del Dlgs n. 276/2003, stabilisce ora che l'appalto si distingue dalla somministrazione di lavoro "per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio d'impresa".

Ciononostante, dopo il Dlgs n. 276/2003, non può ritenersi tout court superata ogni indagine sull'assetto dei "mezzi" diversi dalla forza lavoro utilizzati per l'esecuzione dell'appalto; tale indagine, tuttavia, non dovrà concentrarsi esclusivamente sul dato formale della proprietà degli strumenti di produzione, di per sé non decisivo, bensì dovrà considerare l'assetto organizzativo complessivo dell'appalto/subappalto al fine della verifica in merito alla sussistenza di una struttura imprenditoriale adeguata rispetto all'oggetto del contratto (c.d. soglia minima di imprenditorialità).

Nell'ipotesi di utilizzo di mezzi di proprietà dell'appaltante - ai fini della verifica circa la genuinità dell'appalto, alla sussistenza del rischio di impresa ed alla effettiva capacità per l'appaltatore di organizzare i fattori produttivi assumendone i relativi costi - appare allora necessario verificare la sussistenza di una adeguata regolazione economica dell'utilizzo da parte dell'appaltatore di tali mezzi, oltre che la congrua imputazione del costo della somministrazione di energia elettrica,

gas, forza motrice eventualmente erogate da un impianto unico centralizzato e con costo, a carico delle imprese appaltatrici, determinato in via forfetaria.

Ai fini della sussistenza di un appalto genuino occorre, inoltre, che l'organizzazione dei macchinari e delle attrezzature, unitamente agli altri elementi indispensabili per l'esecuzione dell'opera o del servizio, sia effettuata dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice in autonomia e con gestione a proprio rischio. Tale interpretazione trae fondamento dalla stessa lettera dell'art. 29, il quale si riferisce all'organizzazione dei mezzi necessari e non al titolo giuridico che permette l'utilizzo di tali mezzi, precisando che l'elemento "organizzazione" è suscettibile di concretarsi, in presenza di "esigenze dell'opera e del servizio dedotti in contratto", nell'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati; ciò in particolare quando si versi in situazioni in cui l'apporto di lavoro è comparativamente più rilevante tenuto altresì conto, come nelle ipotesi prospettate, dell'apporto dell'appaltatore in termini di specializzazione e conseguente know-how organizzativo e professionale.

In tale indagine potranno dunque rilevare, tenuto conto delle specificità dell'incarico conferito contrattualmente, le particolari modalità di coordinamento tra le imprese interessate per escludere commistione/sovrapposizione tra le due realtà organizzative, la specifica e rigorosa attenzione alla disciplina in tema di interferenze, il pieno rispetto degli standard di sicurezza previsti per attrezzature e dotazione, la previsione - nel caso in cui l'appaltatore operi in cantieri già esistenti del committente - di adeguati strumenti per rendere del tutto evidente, anche sul piano logistico, la separazione tra le due imprese e le rispettive fasi della produzione.

Il fenomeno dell'interposizione illecita di manodopera sussiste, infatti, tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, rimanendo eventualmente in capo all'appaltatore/datore di lavoro meri compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, oneri contributivi ecc.), ma senza che da parte sua vi sia effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e una reale organizzazione della intera prestazione o del servizio, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (da ultimo cfr. Tribunale di Monza, sentenza del 10 marzo 2009, n. 124).

Da quanto sopra argomentato deriva che il solo utilizzo di strumenti di proprietà del committente ovvero dell'appaltatore da parte dei dipendenti del subappaltatore non costituisce di per sé elemento decisivo per la qualificazione del rapporto in termini di appalto non genuino, attesa la necessità di verificare tutte le circostanze concrete dell'appalto e segnatamente la natura e le caratteristiche dell'opera o del servizio dedotti nel contratto di modo che, nel caso concreto, potrà ritenersi compatibile con un appalto genuino anche un'ipotesi in cui i mezzi materiali siano forniti dal soggetto che riceve il servizio, purché la responsabilità del loro utilizzo rimanga totalmente in capo all'appaltatore e purché attraverso la fornitura di tali mezzi non sia invertito il rischio di impresa, che deve in ogni caso gravare sull'appaltatore stesso (cfr. Tar Lombardia sez. I Brescia 13 novembre 2008 n. 1627).



Sindacale

## **COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO**

### **Comunicazioni del datore di lavoro**

► CASSAZIONE Sez. lav. 3 novembre 2008, n. 26390 (da Dir. & Prat. Lav. n. 17/09, pag. 1031). **Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - In genere - Comunicazioni anche formali del datore di lavoro - Obbligo del lavoratore di ricevere l'atto - Configurabilità - Fondamento - Rifiuto del destinatario di ricevere l'atto - Equipollenza alla consegna - Sussistenza - Fattispecie.**

Nel rapporto di lavoro subordinato è configurabile, in linea di massima (giacché non esiste un obbligo o un onere generale ed incondizionato di ricevere comunicazioni scritte da chicchessia e in qualunque situazione), l'obbligo del lavoratore di ricevere sul posto di lavoro e durante l'orario lavorativo comunicazioni, anche formali, da parte del datore di lavoro o di suoi delegati, in considerazione dello stretto vincolo contrattuale che lega le parti di detto rapporto; sicché il rifiuto del lavoratore destinatario di un atto unilaterale recettizio di riceverlo comporta che la comunicazione debba ritenersi regolarmente avvenuta, in quanto giunta ritualmente ai sensi dell'art. 1335 c.c., a quello che, in quel momento, era l'indirizzo del destinatario stesso. (Nella specie, la S.C., enunciando l'anzidetto principio, ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto tardiva l'irrogazione del licenziamento disciplinare, giacché intervenuta oltre il termine previsto dalla contrattazione collettiva secondo una scansione procedimentale che muoveva dalla comunicazione degli addebiti, da reputarsi, quest'ultima comunicazione, avvenuta a seguito del rifiuto del lavoratore di ricevere personalmente sul posto di lavoro l'atto di contestazione degli addebiti medesimi). (Rigetta, App. Milano, 22 aprile 2004).

### **Assegnazione a mansioni superiori**

► CASSAZIONE Sez. lav. 5 febbraio 2009, n. 2836 (da Dir. & Prat. Lav. n. 30/09, pag. 1780). **Lavoro - Lavoro subordinato - Categorie e qualifiche dei prestatori di lavoro - Mansioni - Diverse da quelle dell'assunzione - Assegnazione di lavoratore a mansioni superiori - Successiva scelta imprenditoriale idonea a ricondurre le mansioni al livello di inquadramento posseduto - Sindacabilità - Esclusione - Limiti - Fattispecie.**

L'assegnazione ad un lavoratore di mansioni superiori alla qualifica posseduta viene meno per effetto della scelta organizzativa dell'imprenditore, ancorché adottata dopo la detta assegnazione, idonea a ricondurre le mansioni tra quelle corrispondenti al livello di inquadramento; tale scelta non è sin-

dacabile dal giudice se non sotto il profilo della corrispondenza alla concreta realizzazione nella realtà fattuale, nonché della sufficienza del periodo di svolgimento delle mansioni superiori ai fini della cosiddetta "promozione automatica" ai sensi dell'art. 2103, cod. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto che fossero inefficaci le modifiche apportate dall'imprenditore alla propria organizzazione produttiva - e segnatamente, il "declassamento" di talune strutture operative da agenzie di rilevante entità ad agenzie di media rilevanza - in ipotesi idonee a rendere i compiti del dipendente in corso di svolgimento non più superiori - quadro di I livello - bensì corrispondenti al livello di inquadramento - quadro di II livello -, secondo le declaratorie del Ccnl del 26 novembre 1994 per i dipendenti delle Poste italiane e dell'accordo integrativo del 23 maggio 1995). (Cassa con rinvio, Trib. lavoro Napoli, 18 febbraio 2004).

## **ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO**

### **Procedimento disciplinare**

► CASSAZIONE Sez. lav. 17 settembre 2008, n. 23739 (da Dir. & Prat. Lav. n. 10/09, pag. 664). **Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Disciplinare - Immediatezza della contestazione - Necessità - Carattere relativo - Portata - Fattispecie.**

In tema di procedimento disciplinare nei confronti di un dipendente di datore di lavoro privato, la regola desumibile dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, secondo cui l'addebito deve essere contestato immediatamente, va intesa in un'accezione relativa, ossia tenendo conto delle ragioni oggettive che possono ritardare la percezione dei fatti contestati (da effettuarsi in modo ponderato e responsabile anche nell'interesse del lavoratore a non vedersi colpito da incolpazioni avventate), soprattutto quando il comportamento del lavoratore consista in una serie di fatti che, convergendo a comporre un'unica condotta, esigono una valutazione unitaria, sicché l'intimidazione del licenziamento può seguire l'ultimo di questi fatti, anche ad una certa distanza temporale da quelli precedenti. (Nella specie, la S.C., ha confermato la sentenza di merito che aveva considerato tempestiva la contestazione disciplinare - da cui poi era scaturito il licenziamento del dipendente per i reati di furto, falso materiale e truffa continuati - effettuata dal datore di lavoro nel maggio del 2004, dopo che lo stesso dipendente lo aveva notiziato, nel 2001, una prima volta genericamente, poi indicando, in parte, l'imputazione, di aver ricevuto una informazine di garanzia e, nel marzo del 2004, di essere sottoposto a procedimento penale, là dove il datore di lavoro era, infine, pervenuto alla sicura conoscenza dell'illecito commesso in suo danno soltanto a seguito della comunicazione, inviata dal tribunale competente, di fissazione del-



Sindacale

l'udienza preliminare alla quale avrebbe dovuto partecipare in qualità di parte offesa dai reati commessi dal proprio dipendente). (Rigetta, App. Topino, 26 luglio 2005).

## Licenziamento individuale e criteri di prova

► CASSAZIONE Sez. lav. 22 gennaio 2009, n. 1632 (da Dir. & Prat. Lav. n. 23/09, pag. 1384). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Soggettivo - Licenziamento per scarso rendimento del lavoratore - Legittimità - Presupposti e criteri di valutazione - Fattispecie.**

È legittimo il licenziamento intimato al lavoratore per scarso rendimento qualora sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell'attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell'enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, avuto riguardo al confronto dei risultanti dati globali riferito ad una media di attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva respinto la domanda con la quale un lavoratore, inquadrato nella qualifica di operatore di vendita, chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimatogli a seguito della contestazione di non aver raggiunto l'obiettivo di fatturato stabilito nei mesi da marzo ad ottobre del 2003). (Rigetta, App. Torino, 9 gennaio 2007).

## Licenziamento. Impugnazione Prescrizione

► CASSAZIONE Sez. lav. 1 dicembre 2008, n. 28514 (da Dir. & Prat. Lav. n. 26/09, pag. 1553). **Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Impugnazione - In genere - Azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo - Termine quinquennale di prescrizione - Decorrenza - Interruzione - Compimento di una diversa attività - Istanza per il tentativo di conciliazione - Stragiudiziale - Efficacia interattiva della prescrizione - Esclusione.**

# L'Informatore

dicembre 2009

## Giurisprudenza

Una volta osservato il termine previsto dall'art. 6 della legge n. 604 del 1966 con l'impugnazione stragiudiziale del licenziamento privo di giusta causa o di giustificato motivo, la successiva azione giudiziale di annullamento del licenziamento illegittimo può essere proposta nel termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 1442 cod. civ., decorrente dalla comunicazione del recesso, senza che tale termine possa restrarre interrotto dal compimento di una diversa attività, quale l'istanza per il tentativo di conciliazione stragiudiziale. (Rigetta, App. Roma, 15 gennaio 2009).

## RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA

### Determinazione dell'indennità di cessazione

► CASSAZIONE Sez. lav. 22 settembre 2008, n. 23966 (da Dir. & Prat. Lav. n. 11/09, pag. 731). **Agenzia (contratto di) - Scioglimento del contratto - Indennità - In genere - Indennità di cessazione del rapporto - Criteri di determinazione - Disposizioni dell'articolo 17, n. 2, della direttiva n. 86/653/Cee del Consiglio - Inderogabilità - Limiti - Trattamento contrattuale più favorevole per l'agente commerciale - Legittimità - Valutazione equitativa della posizione dell'agente - Possibilità.**

In tema di cessazione del rapporto di agenzia, l'articolo 17 della direttiva n. 86/653/Cee, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, deve essere interpretato, alla luce della relativa decisione della Corte di giustizia delle Comunità Europee del 23 marzo 2006, c. 465/04, nel senso che l'indennità di cessazione del rapporto prevista dalla citata direttiva non può essere sostituita da un'indennità contrattualmente determinata secondo criteri diversi, a meno che quest'ultima non assicuri all'agente un trattamento più favorevole. Pertanto l'art. 1751 c.c. (anche nel testo successivo al Dlgs n. 65 del 1999), il quale va interpretato in conformità della disciplina comunitaria, va inteso nel senso che l'attribuzione dell'indennità è condizionata non soltanto alla permanenza, per il proponente, di sostanziali vantaggi derivanti dall'attività di promozione degli affari compiuta dall'agente, ma anche alla rispondenza ed equità dell'attribuzione, in considerazione delle circostanze del caso concreto ed in particolare delle provvigioni perse da quest'ultimo. (Cassa con rinvio, App. Torino, 5 maggio 2006).



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### TABELLE DELLE RETRIBUZIONI

#### Dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Lavoratori qualificati

Livello	Paga base (1/09/2009)	Contingenza (1/1/95)	Scatti di anzianità (1/1/90)
	Euro	Euro	Euro
Quadro	1530,32+250,76*	540,37	25,46
I	1378,51	537,52	24,84
II	1192,40	532,54	22,83
III	1019,18	527,90	21,95
IV	881,46	524,22	20,66
V	796,36	521,94	20,30
VI	714,37	519,76	19,73
VII	612,11+5,16	517,51	19,47

\* Dal 1° luglio 2008 l'indennità di funzione per i quadri è incrementata di 70 euro. L'importo passa, quindi, da 180,76 euro a 250,76 euro.

#### APPRENDISTI

Il trattamento economico per gli apprendisti è di 2 livelli inferiori a quello dei corrispondenti lavoratori qualificati per la prima metà del periodo di apprendistato. E di 1 livello inferiore per la seconda metà del periodo.

#### Terzo elemento o assegno supplementare

Provincia	Importo	Euro
Bergamo		10,33
Brescia		8,78
Como		7,75
Cremona		2,07
Lecco		7,75
Lodi		11,36
Mantova		2,07
Milano		11,36
Pavia		2,07
Sondrio		2,07
Varese		7,75

#### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

##### Dirigente in forza al 30 giugno 1997

	Lire	Euro
Minimo contrattuale mensile dal 1/7/2004	5.808.810	3.000,00+
Incremento retributivo dall'1.7.1997	325.000	167,85+
Incremento retributivo dall'1.1.1998	225.000	116,20+
Aumento retributivo dall'1.1.2000	200.000	103,29+
Aumento retributivo dall'1.7.2000	400.000	206,58+
Aumento retributivo dall'1.1.2002	520.000	268,56+
Aumento retributivo dall'1.7.2004		210,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2005		125,00+
Aumento retributivo dal 1/1/2006		120,00=
Totale		4.317,48



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

### Dirigenti di aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 1997

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002			194,63
Aumento retributivo dall'1.7.2004			210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005			125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
<b>Totale</b>			<b>4.349,43</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• incremento retributivo del 1.1.1998 pari ad euro	116,20	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	73,93

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 1998

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2002			78,43
Aumento retributivo dall'1.7.2004			210,00
Aumento retributivo dall'1.1.2005			125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
<b>Totale</b>			<b>4.233,43</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58	• aumento retributivo del 1.1.2000 pari ad euro	103,29
		• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	190,13

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.7.2004			185,14
Aumento retributivo dall'1.1.2005			125,00
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
<b>Totale</b>			<b>4.130,14</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56	• aumento retributivo del 1.7.2000 pari ad euro	206,58
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	24,86

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° luglio 2000

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2005			103,56
Aumento retributivo dall'1.1.2006			120,00
Aumento retributivo dall'1.1.2008			200,00
<b>Totale</b>			<b>3.923,56</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.1.2002 pari ad euro	268,56
		• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	21,44

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2002

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
Aumento retributivo dall'1.1.2008			155,00
<b>Totale</b>			<b>3.655,00</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	210,00	• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	45,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 28 maggio 2004

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
<b>Totale</b>			<b>3.500,00</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.7.2004 pari ad euro	125,00	• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00
• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00	• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	55,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2005

Minimo contrattuale dall'1.1.2008			3.500*
<b>Totale</b>			<b>3.500,00</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento:			
• aumento retributivo del 1.1.2006 pari ad euro	120,00	• aumento retributivo del 1.1.2008 pari ad euro	200,00
• aumento retributivo del 1.1.2009 pari ad euro	150,00	• aumento retributivo del 1.1.2010 pari ad euro	30,00

#### Dirigente assunto o nominato dal 1° gennaio 2006

Minimo contrattuale (fino al 31/12/2007)			3,000
Minimo contrattuale (dal 1° gennaio 2008)			3.500*
<b>Totale</b>			<b>3.500,00</b>
* raggiunto attraverso l'assorbimento degli aumenti retributivi previsti dall'articolo 2, comma 1, del rinnovo Ccnl del 23/1/2008			
• aumento del 1.1.2008 pari ad euro 200,00		• aumento del 1.1.2009 pari ad euro 150,00	
		• aumento del 1.1.2010 pari ad euro 150,00	

#### Dirigente assunto o nominato dal 24 gennaio 2008

Minimo contrattuale dal 1° gennaio 2008			3.500*
<b>Totale</b>			<b>3.500,00</b>

a1) Gli scatti di anzianità sono abrogati dal 1° luglio 2004. Per i dirigenti in forza al 30 giugno 2004 gli importi già maturati saranno aumentati nel biennio 1-7-2004/30 giugno 2006 di un importo di euro 258,22 mensili (pari a due scatti), non assorbibile da alcuna voce retributiva, di cui da corrispondersi € 129,11 alla maturazione del nuovo scatto e € 129,11 sei mesi dopo. Ai dirigenti che nel periodo 1/7/2004-30/6/2006 maturano l'11° ed ultimo scatto, sarà corrisposto solo l'importo di 129,11 €.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Operatori di vendita dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi

Categoria	Paga base (1/09/2009) Euro	Contingenza (1/1/95) Euro	Scatti di anzianità (1/10/86) Euro
I	832,07	530,04	15,49
II	696,96	526,11	14,46

PREMIO AZIENDALE (AZIENDE CHE OCCUPANO OLTRE 7 OPERATORI DI VENDITA)

	Euro
Categoria I	10,52
Categoria II	9,54

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria lusso, I e II				
Livello	Paga base (1/7/2009) Euro	Contingenza Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro
Q.A	1.378,14	542,70	5,18	1.926,02
Q.B	1.240,73	537,59	5,18	1.783,50
I	1.120,17	536,71	4,18	1.661,06
II	982,77	531,59	7,43	1.521,79
III	899,97	528,26	3,36	1.431,59
IV	822,75	524,94	3,72	1.351,41
V	741,53	522,37	3,63 *	1.267,53
VI S	694,66	520,64	5,97	1.221,27
VI	677,56	520,51	5,97	1.204,04
VII	604,24	518,45	6,87	1.129,56

### Dipendenti da caffè, bar, pasticcerie, laboratori di pasticceria, ristoranti, trattorie, osterie con cucina, osterie ed esercizi similari - Lavoratori qualificati

Categoria III e IV				
Livello	Paga base (1/7/2009) Euro	Contingenza Euro	Terzo elemento Euro	Totale Euro
Q.A	1.372,46	542,19	5,18	1.919,83
Q.B	1.235,57	537,12	5,18	1.777,87
I	1.115,01	536,24	4,18	1.656,43
II	978,38	531,20	7,43	1.517,01
III	896,10	527,91	3,36	1.427,37
IV	819,39	524,84	3,72	1.347,76
V	738,43	522,09	3,63 *	1.264,15
VI S	691,82	520,38	5,97	1.218,17
VI	674,72	520,25	5,97	1.200,94
VII	601,66	518,22	6,87	1.126,75

\* Il terzo elemento del 5° livello è di Euro 5,41 solo per: cassiere, tablottista o marchiere, telescrivente, magazziniere comune, centralista, allestitore catering, operatore macchine perforatrici o verificatrici, guardia giurata, autista mezzi leggeri.

**N.B.** La retribuzione dei lavoratori minorenni è determinata con riferimento alla normale retribuzione (paga base e contingenza) dei lavoratori maggiorenni qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

dal 1° luglio 2003 94% - dal 1° gennaio 2004 96% - dal 1° gennaio 2005 98% - dal 1° gennaio 2006 100%

(1) La retribuzione degli apprendisti è determinata con riferimento alla normale retribuzione dei lavoratori qualificati di pari livello, secondo le seguenti proporzioni:

I anno 80% - II anno 85% - III anno 90% - IV anno 95%

(2) Oltre alla paga base e contingenza, la retribuzione va maggiorata delle quote aggiuntive provinciali.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

### Dettaglio contributi previdenziali e assistenziali (terziario e pubblici esercizi) - 1° gennaio 2007

		OPERAI IMPIEGATI	DIRIGENTI	OPERATORI DI VENDITA	PUBBLICI ESERCIZI E LABORATORI PASTICCERIA
Fondo pensioni	datore di lavoro	23,81	23,81	23,81	23,81
	lavoratore (1)	9,19	9,19	9,19	9,19
Assicurazione contro la disoccupazione (2)		1,61	1,61	1,61	1,61
Cassa unica assegni familiari (3)		1,68	1,68	1,68	1,68
Fondo garanzia T.F.R.		0,20	0,20	0,20	0,20
Cassa integrazione guadagni straordinaria (4)	datore di lavoro	0,60	-	0,60	0,60
	lavoratore	0,30	-	0,30	0,30
Contributo di mobilità (4)		0,30	0,30	0,30	0,30
Indennità economiche di maternità (5)		0,24	0,24	0,24	0,24
Indennità economiche di malattia		2,44	-	-	3,21 (6)
Contributo ASCOM (compreso apprendisti e contratto di formazione)		1,20	-	1,20	1,20
Contributo COVELCO (compreso apprendisti e contratto di formazione)		0,10	-	0,10	0,10

(1) Per le quote retributive eccedenti il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari per il 2009 a € 42.069,00 annuali; € 3.506,00 mensili) l'importo va aumentato dell'1% qualora l'aliquota contributiva complessiva a carico del lavoratore sia inferiore al 10% (L. 14/11/1992, n. 438, art. 3 ter).

(2) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, la contribuzione contro la disoccupazione è ridotta all'1,48%.

(3) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, l'aliquota CUAUF, fissata nella misura dello 0,43%, in base all'art. 120 della legge 23/12/2000, n. 388, non è più dovuta.

(4) Da applicarsi alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti (c.s.c. 7.01.XX e 7.02.XX).

(5) Per i commercianti iscritti negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397, la contribuzione per l'indennità economica di maternità non è più dovuta.

(6) Compreso il supplemento dello 0,77% di cui al DM 1/2/1957 adottato in forza del Dlgs C.P.S. 31/10/1947 n. 1304. Per le aziende alberghiere il contributo aggiuntivo è dovuto solo per il personale adibito a mansioni tipiche degli addetti ai pubblici esercizi (circ. INPS n. 2084 R.C.V./71 del 21/3/1985).

N.B. Da gennaio 2006 è prevista una riduzione contributiva di un punto percentuale che opera principalmente sull'aliquota contributiva per gli assegni familiari, e, nel caso di insufficienza, sui contributi di maternità, disoccupazione, Cigs e malattia.

### TABELLE CONTRIBUTI

#### Minimali

Z<	Inps (1/1/2009)		Inail (1/1/2009)	
	Tempo pieno	Tempo parziale	Tempo pieno	Tempo parziale
Impiegati / operai	€ 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari	Impiegati / operai € 43,49 giorn. € 1130,74 mensili	€ 6,52 orari
Dirigenti	€ 120,31 giorn. € 3128,06 mensili	€ 18,05 orari	Dirigenti (1) € 86,05 giorn. € 2151,18 mensili	€ 10,76 orari

(1) Retribuzione convenzionale pari al massimo di rendita.

### Cassa integrazione Guadagni Straordinaria - Indennità di mobilità - Indennità di disoccupazione ordinaria

Retribuzione di riferimento (1/1/2009)	Limite massimo (1/1/2009)	Riduzione contributiva
Fino a € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 886,31 mensili	5,84%
Oltre € 1917,48 mensili (compreso ratei mensilità aggiuntive)	€ 1065,26 mensili	5,84%

La riduzione contributiva, da applicarsi solo alle somme da corrispondersi a titolo di integrazione salariale, è prevista, con la stessa misura delle aliquote in vigore per gli apprendisti, dall'articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.

Sull'indennità di mobilità la riduzione contributiva si applica sino al dodicesimo mese; dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, non vi è più alcuna riduzione. La misura dell'indennità di mobilità è pari al 100% dell'importo stabilito per la Cassa integrazione guadagni straordinaria per i primi dodici mesi, dal tredicesimo mese in avanti, per chi ne ha diritto, l'indennità è ridotta all'80% della misura iniziale.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Aziende commerciali fino a 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Impiegati	retribuzione totale	38,17%	9,19%	36,12%	9,19%
Dirigenti	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	35,73%	9,19%	33,68%	9,19%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (escluso dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (escluso dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** La tabella si applica anche alle aziende commerciali con più di 50 dipendenti il cui codice contributivo sia diverso da 7.01.XX o 7.02.XX.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomodatori sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.

### Aziende commerciali che occupano più di 50 dipendenti (1° gennaio 2007)

		COMMERCIO		COMMERCIO CON ALIQUOTA CUAF RIDOTTA (1)	
		Totale (3) contributo	di cui dipendente	Totale (3) contributo	di cui dipendente
Operai	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Impiegati	retribuzione totale	39,37%	9,49%	37,32%	9,49%
Dirigenti	retribuzione totale	36,03%	9,19%	33,98%	9,19%
Operatori di vendita	retribuzione totale	36,93%	9,49%	34,88%	9,49%
Contr. aggiuntivo (2)	oltre € 3.506,00	1%	1%	1%	1%
Apprendisti (4)		15,84%	5,84%	15,84%	5,84%
ASCOM (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	1,20%	-	1,20%	-
COVELCO (esclusi dirigenti)	retribuzione totale	0,10%	0,10%	0,10%	0,10%

**N.B.** Sono da considerare commerciali le imprese contraddistinte dai codici statistico-contributivi 7.01.XX e 7.02.XX. I dirigenti, gli apprendisti, i lavoratori a domicilio e, limitatamente alla quota dello 0,60%, i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione ridotta come per gli apprendisti, sono esclusi dal versamento del contributo per la Cigs (pari allo 0,90%, L. 407/1990, art. 9, di cui lo 0,30% a carico del dipendente). Il contributo per l'indennità di mobilità (art. 16, L. 223/1991) è dovuto per tutti i dipendenti eccetto gli apprendisti ed i lavoratori per i quali il datore di lavoro corrisponde la contribuzione come per gli apprendisti.

(1) Hanno diritto alla riduzione del contributo Cuaf le aziende commerciali individuali e quelle costituite in forma di Società di persone (S.n.c., S.d.f.) e Società a responsabilità limitata quando il titolare o la maggioranza dei soci siano iscritti negli elenchi di cui al punto 1), 1° comma art. 20 D.L. 30/1974.

L'aliquota ridotta si applica anche alle S.a.s. quando la maggioranza dei soci accomandatari sia iscritta negli elenchi.

(2) Il contributo aggiuntivo è stabilito a favore del fondo pensioni senza massimale. La misura annua, relativa al 2009, è di € 42.069,00.

(3) Da aggiungere il contributo supplementare di malattia (0,77%) per le aziende del comparto dei pubblici esercizi.

(4) L'aliquota è ridotta per i datori di lavoro che occupano meno di 10 dipendenti in ragione all'anno di vigenza del contratto; all'1,5% per i periodi contributivi maturati nel primo anno del contratto e al 3% per i periodi contributivi maturati nel secondo anno del contratto. Tali aliquote assorbono gli importi relativi alle marche settimanali previsti in precedenza.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

### Dirigenti - Previdenza e assistenza integrative

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	PERCENTUALI			RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	DECORRENZA	IMPORTI		
	Ditta	Dirigenti	Totale			Azienda	Dirig.	Totale
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,48%	1%	12,62%	59.224,54 annui	1.1.2003	a. 6.881,89 t. 1.720,47 m. 573,49	592,25 148,06 49,35	7.474,14 1.868,53 622,84
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,50%	1%	12,64%	59.224,54 annui	1.1.2004	a. 6.893,74 t. 1.723,43 m. 574,48	592,25 148,06 49,35	7.485,99 1.871,49 623,83
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,52%	1%	12,66%	59.224,54 annui	1.1.2005	a. 6.905,58 t. 1.726,40 m. 575,47	592,25 148,06 49,35	7.497,83 1.874,46 624,82
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,14% Agg. 1,54%	1%	12,68%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 6.917,43 t. 1.729,36 m. 576,45	592,25 148,06 49,35	7.509,68 1.877,42 625,80
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 10,60% Agg. 1,74%	1%	13,34%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 7.308,31 t. 1.827,07 m. 609,02	592,25 148,06 49,35	7.900,56 1.975,13 658,37
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,15% Agg. 1,76%	1%	13,91%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 7.645,89 t. 1.911,47 m. 637,15	592,25 148,06 49,35	8.238,14 2.059,53 686,50
FONDO PREVID. M. NEGRI	Ord. 11,35% Agg. 1,78%	1%	14,13%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 7.776,18 t. 1.944,04 m. 648,01	592,25 148,06 49,35	8.368,43 2.092,10 697,36
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 2,84% Agg. 1,54%	1%	5,38%	59.224,54 annui	1.1.2006	a. 2.594,03 t. 648,51 m. 216,17	592,25 148,06 49,35	3.186,28 796,57 265,52
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,00% Agg. 1,74%	1%	5,74%	59.224,54 annui	1.1.2007	a. 2.807,24 t. 701,81 m. 233,94	592,25 148,06 49,35	3.399,49 849,87 283,29
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,30% Agg. 1,76%	1%	6,06%	59.224,54 annui	1.1.2008	a. 2.996,76 t. 749,19 m. 249,73	592,25 148,06 49,35	3.589,01 897,25 299,08
FONDO PREVID. M. NEGRI (Prima nomina)	Ord. 3,60% Agg. 1,78%	1%	6,38%	59.224,54 annui	1.1.2009	a. 3.186,28 t. 796,57 m. 265,52	592,25 148,06 49,35	3.778,53 944,63 314,87
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,95%	7,65%	44.194,25 annui	1.1.1996	a. 2.519,07 t. 629,77 m. 209,92	861,79 215,45 71,82	3.380,86 845,22 281,74
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	5,70%	1,87%	7,57%	45.940,00 annui	1.1.2004	a. 2.618,58 t. 654,65 m. 218,22	859,08 214,77 71,59	3.477,66 869,42 289,81
FONDO ASS. SAN. M. BESUSSO	Ord. 5,50% Agg. 1,10%	1,87%	8,47%	45.940,00 annui	1.1.2007	a. 3.032,04 t. 758,01 m. 252,67	859,08 214,77 71,59	3.891,12 972,78 324,26
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	38.734,27 annui-azienda 13.944,34 annui-dirig	1.7.2000	a. 3.873,43 t. 968,36 m. 322,79	1.394,43 348,61 116,20	5.267,86 1.316,97 438,99
ASS. ANTONIO PASTORE	10%	10%	20%	48.030,50 annui-azienda 4.648,10 annui-dirig	1.7.2004	a. 4.803,05 t. 1.200,76 m. 400,25	464,81 116,20 38,73	5.267,86 1.316,97 438,98
FORMAZIONE	-	-	-	-	1.7.1992	a. 129,11 t. 32,28 m. 10,76	129,11 32,28 10,76	258,22 64,56 21,52

Versamento trimestrale contributi: **Fondo previdenza Mario Negri** [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio mod. FN001] - Via Palestro, 32 - 00185 Roma - Tel. 06/448731 - Fax 06/4441484; **Fondo assistenza sanitaria Mario Besusso** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. C/O] - via E. Duse, 14/16 - 00197 Roma - Tel. 06/8091021 r.a. - Fax 06/80910237; **Associazione Antonio Pastore** [scadenza: v. Fondo Negri; mod. AP 400A/97] - via Stoppani, 6 - 20129 Milano - Tel. 02/29530446 - 29530447 - Fax 02/29530448.  
Il contributo per la **formazione**, pari a € 129,11 annui a carico dell'azienda e a € 129,11 annui a carico del dirigente, va versato presso il Fondo di previdenza Mario Negri [scadenza 10 aprile, 10 luglio, 10 ottobre, 10 gennaio] con mod. FN001.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Quadri - Assistenza sanitaria integrativa - Formazione

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI		
		Azienda (A*)	Quadro (B)	Totale (A+B)
Qu.A.S.	1.1.1989	247,90	-	247,90
	1.1.1995	247,90	36,15	284,05
	1.1.2005	302,00	42,00	344,00
	1.1.2009	340	50	390
Quadrifor	1.1.1995	25,82	15,49	41,31
	1.1.2004	45,00	20,00	65,00
	1.1.2005	50,00	25,00	75,00

Versamento annuale contributi: **Qu.A.S. Cassa assistenza sanitaria quadri** (scadenza 31 gennaio) Centro operativo - Lungo Tevere Raffaello Sanzio n. 15 - 00153 Roma - Tel. 06/58521920/30 - Fax 06/58521970/1/2 - sito internet: [www.quas.it](http://www.quas.it) - Codice IBAN IT43W083270339900000018000 presso Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia n. 3. \*Per il Quadro assicurato per la prima volta presso il Qu.A.S. deve essere corrisposta dalle aziende, oltre al contributo annuale, la quota costitutiva di € 302,00. **Quadrifor - Istituto per lo sviluppo della formazione dei quadri del terziario** - Via Cristoforo Colombo, 137 - 00147 Roma - Tel. 06/5744304 - 305 - Fax 06/5744314 - Codice IBAN IT33B0569603202000004106X13 presso Banca Popolare di Sondrio di Roma, Agenzia n. 2.

### Impiegati - Operai - Assistenza sanitaria integrativa

DENOMINAZIONE CONTRIBUTO	DECORRENZA	IMPORTI	
		Iscrizione	Contributo mensile
EST	1.10.2006	30,00	10,00

Versamento contributi: EST - Ente di assistenza sanitaria integrativa per i dipendenti delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi - Via Pisanelli, 40 - 40A 00196 Roma - Tel. 06/369937 - fax 06/36007110 - sito internet: [www.fondorest.it](http://www.fondorest.it) - c.c. n. 58300 - Abi 05584 - Cab 03200 - Cin A, presso Banca Popolare di Milano.

### Quadri - Impiegati - Operai - Fon.Te

	Contributo <sup>1</sup>			Decorrenza e periodicità
	Quota Tfr	Lavoratore <sup>2</sup>	Datore di lavoro <sup>3</sup>	
Lavoratori occupati dopo il 28.4.1993	100%	0,55%	1,55%	I contributi sono versati con periodicità trimestrale <sup>4</sup>
Apprendisti	100%	0,55%	1,05%	
Lavoratori già occupati al 28.4.1993	50% <sup>5</sup>	0,55%	1,55%	

- (1) In percentuale della retribuzione utile ai fini del calcolo del Tfr.
- (2) Misura minima per aver diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.
- (3) Il datore di lavoro può fissare liberamente una misura maggiore.
- (4) Istruzioni al sito [www.fondofonte.it](http://www.fondofonte.it)
- (5) Il lavoratore può scegliere liberamente una misura maggiore.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

### Ebiter Milano - Ente Bilaterale per lo sviluppo del settore Terziario della Provincia di Milano

Versamenti trimestrali dell'importo complessivo (0,10% a carico azienda + 0,05% a carico lavoratore calcolati su paga base e contingenza) per 14 mensilità - a mezzo bonifico bancario sul c/c n. 000005253175 intestato a EBITER MILANO (Ente bilaterale per lo sviluppo dell'occupazione, della professionalità e della tutela sociale nel settore del Terziario) - Intesa-San Paolo Spa - Agenzia 52 - ABI 03069 - CAB 01798 - CIN M Codice IBAN IT85M 0306901798000005253175 oppure sul c/c 000020170380 intestato a Ebiter Milano - Unicredit Banca - ag. Milano Meda - ABI 02008 - CAB 01760 - Cin E Codice IBAN IT24 E0200801760000020170380 oppure tramite modello F24, codice EBCM.

Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2009	Livelli	Contributo complessivo mensile in euro da settembre 2009
<b>Quadri</b>	3,11	<b>Apprendisti 2a metà (1)</b>	
1	2,87	2	2,32
2	2,59	3	2,11
3	2,32	4	1,98
4	2,11	5	1,85
5	1,98	6	1,85
6	1,85	<b>Operatori di vendita</b>	
7	1,70	1a categoria	2,04
<b>Apprendisti 1a metà (1)</b>		2a categoria	1,83
2	2,11		
3	1,98		
4	1,85		
5	1,70		
6	1,70		

(1) Assunti fino al luglio 2004. Dal 2 luglio 2004 vale la tabella relativa ai livelli contrattuali ordinari.

Si rammenta che qualora l'azienda non versi la contribuzione all'Ente bilaterale, oltre a non poter usufruire dei servizi prestati, è tenuta a corrispondere ai lavoratori un elemento distinto dalla retribuzione pari allo 0,10% di paga base e contingenza per 14 mensilità assoggettato alla normale imposizione previdenziale e fiscale.

### Agenti e rappresentanti di case mandanti commerciali - Fondo Indennità Risoluzione Rapporto

Tabella	Periodi	Classi di importo annuo delle provvigioni computabili		Indennità base più indennità integrativa %		
		Agenti e rappresentanti senza esclusiva	Agenti e rappresentanti in esclusiva			
A	dal 1°/1/1959 al 31/12/1968	sino a L.	2.000.000	sino a L.	2.500.000	4%
		da 2.000.001 a	3.000.000	da 2.500.001 a	3.500.000	2%
		oltre	3.000.000	oltre	3.500.000	1%
B	dal 1°/1/1969 al 31/12/1976	sino a L.	2.500.000	sino a L.	3.000.000	4%
		da 2.500.001 a	4.000.000	da 3.000.001 a	4.500.000	2%
		oltre	4.000.000	oltre	4.500.000	1%
C	dal 1°/1/1977 al 31/12/1980	sino a L.	4.500.000	sino a L.	6.000.000	4%
		da 4.500.001 a	6.000.000	da 6.000.001 a	8.000.000	2%
		oltre	6.000.000	oltre	8.000.000	1%
D	dal 1°/1/1981 al 31/12/1988	sino a L.	6.000.000	sino a L.	12.000.000	4%
		da 6.000.001 a	9.000.000	da 12.000.001 a	18.000.000	2%
		oltre	9.000.000	oltre	18.000.000	1%
E	dal 1°/1/1989	sino a L.	12.000.000	sino a L.	24.000.000	4%
		da 12.000.001 a	18.000.000	da 24.000.001 a	36.000.000	2%
		oltre	18.000.000	oltre	36.000.000	1%
F	dal 1°/1/2002	sino a €	6.200,00	sino a €	12.400,00	4%
		da 6.200,01 a	9.300,00	da 12.400,01 a	18.600,00	2%
		oltre	9.300,00	oltre	18.600,00	1%



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### Contributi previdenziali Enasarco

	AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI		AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI		Aliquota contributiva (preponente + agente)
	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	Massimale annuo delle provvigioni	Minimale annuo dei contributi	
Dal 1°/1/1973 L. 2/2/1973, n. 12 art. 6 (G.U. 23/2/1973, n. 50)	9.000.000	60.000	7.500.000	36.000	3% + 3%
Dal 1°/10/1978 D.P.R. 24/6/1978, n. 460 (G.U. 19/8/1978, n. 231)	12.000.000	240.000	7.500.000	120.000	4% + 4%
Dal 1°/7/1983 D.P.R. 31/3/1983, n. 277 (G.U. 9/6/1983, n. 157)	24.000.000	240.000	10.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1988 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	30.000.000	240.000	16.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/1/1989 D.P.R. 11/12/1987 (G.U. 1/4/1988, n. 77)	34.000.000	240.000	20.000.000	120.000	5% + 5%
Dal 1°/7/1998	42.000.000	480.000	24.000.000	240.000	5,75%+5,75%
4° Trimestre 2001	€ 21.691,00	€ 247,90	€ 12.395,00	€ 123,95	5,75%+5,75%
Dal 1°/1/2004*	€ 24.548,00	€ 248,00	€ 14.027,00	€ 124,00	6,25%+6,25%
Dal 1°/1/2005	€ 24.548,00	€ 700,00	€ 14.027,00	€ 350,00	6,50%+6,50%
Dal 1°/1/2006	€ 25.481,00	€ 727,00	€ 14.561,00	€ 364,00	6,75%+6,75%
Dal 1°/1/2008	€ 26.603,00	€ 759,00	€ 15.202,00	€ 381,00	6,75%+6,75%

Nel caso di agenti o rappresentanti che esercitano la propria attività in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, il preponente verserà un contributo pari al 2% per importi provvigionali annui fino a euro 13.000.000,00. Un contributo pari all'1% per importi compresi tra euro 13.000.000,01 e 20.000.000,00. Un contributo pari allo 0,5% per importi tra euro 20.000.000,01 e 26.000.000,00. Un contributo pari allo 0,1% per importi da euro 26.000.000,01 in poi. I termini di versamento sono gli stessi validi per i versamenti al Fondo Previdenza e cioè: 1° trimestre 20 maggio, 2° trimestre 20 agosto, 3° trimestre 20 novembre, 4° trimestre 20 febbraio dell'anno successivo. Si rammenta che dal 2005 è entrato in funzione il nuovo sistema per il versamento on-line dei contributi.

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito ed aliquote percentuali d'imposta (1/1/2007)

LIMITE SCAGLIONE ANNUO	SCAGLIONE ANNUO	ALIQUOTA	IMPOSTA SULLO SCAGLIONE	IMPOSTA TOTALE	ADD. PROVINCIALE E COMUNALE (1)
Fino a euro 15.000,00	15.000,00	23%	3.450,00	3.450,00	-
Oltre euro 15.000,00 fino a euro 28.000,00	13.000,00	27%	3.510,00	6.960,00	-
Oltre euro 28.000,00 fino a euro 55.000,00	27.000,00	38%	10.260,00	17.220,00	-
Oltre euro 55.000,00 fino a euro 75.000,00	20.000,00	41%	8.200,00	25.420,00	-
Oltre euro 75.000,00	-	43%	-	-	-
<b>Limite scaglione mensile</b>					
Fino a euro 1.250,00	1.250,00	23%	287,50	287,50	-
Oltre euro 1.250,00 fino a euro 2.333,33	1.083,33	27%	292,50	580,00	-
Oltre euro 2.333,33 fino a euro 4.583,33	2.250,00	38%	855,00	1.435,00	-
Oltre euro 4.583,33 fino a euro 6.250,00	1.666,67	41%	683,33	2.118,33	-
Oltre euro 6.250,00	-	43%	-	-	-

(1) L'addizionale comunale e provinciale viene calcolata solo in sede di conguaglio di fine anno o in corso d'anno in caso di risoluzione del rapporto di lavoro.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

### TABELLE FISCALI - Scaglioni di reddito

ADDIZIONALE IRPEF REGIONE LOMBARDIA (1) - Scaglioni di reddito	
Fino a euro 15.493,71	0,9
Da euro 15.493,71 fino a euro 30.987,41	1,3
Oltre euro 30.987,41	1,4

(1) Legge regionale 28.12.2007, n. 35

### Detrazioni per familiari a carico

#### A) Lavoro dipendente e assimilato

reddito complessivo fino a 8.000 €	1.840 € con le seguenti particolarità: a) la detrazione effettivamente spettante non può mai essere inferiore a 690 € b) se il rapporto di lavoro è a tempo determinato, la detrazione effettiva spettante non può essere inferiore a 1.380 €
reddito complessivo compreso tra 8.001 e 15.000 €	1.338 € + l'importo derivante dal seguente calcolo: $502 \text{ €} \times \frac{15.000 - \text{reddito complessivo}}{7.000}$
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 55.000 €	1.338 € X il coefficiente derivante dal seguente calcolo: $\frac{55.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$

Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali

Le detrazioni devono essere rapportate al periodo di lavoro nell'anno.

Quando il reddito complessivo è superiore a 23.000 euro ma non supera i 28.000 euro, la detrazione per lavoro dipendente è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 23.001 e 24.000 euro	10 euro	compreso tra 26.001 e 27.700 euro	40 euro
compreso tra 24.001 e 25.000 euro	20 euro	compreso tra 27.701 e 28.000 euro	25 euro
compreso tra 25.001 e 26.000 euro	30 euro		

#### B) Familiari a carico (le detrazioni sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni)

##### Coniuge

reddito complessivo fino a 15.000 €	800 € - l'importo derivante dal seguente calcolo: $110 \times (\text{reddito complessivo} : 15.000)$ se il risultato del rapporto è uguale a 1 la detrazione spettante è pari a 690 € se uguale a zero la detrazione non spetta
reddito complessivo compreso tra 15.001 e 40.000 €	690 € (detrazione fissa)
reddito complessivo compreso tra 40.001 e 80.000 €	$690 \text{ €} (\text{detrazione base}) \times \text{il coefficiente derivante dal seguente calcolo:}$ $\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{40.000}$ Il coefficiente va assunto nelle prime quattro cifre decimali. Se il risultato del rapporto è uguale a zero la detrazione non spetta

A seconda del reddito complessivo, le detrazioni per coniuge a carico è aumentata dei seguenti importi:

reddito complessivo	maggiorazione	reddito complessivo	maggiorazione
compreso tra 29.001 e 29.200 euro	10 euro	compreso tra 35.001 e 35.100 euro	20 euro
compreso tra 29.201 e 34.700 euro	20 euro	compreso tra 35.101 e 35.200 euro	10 euro
compreso tra 34.701 e 35.000 euro	30 euro		

##### Figli a carico

figlio di età inferiore a 3 anni	900 €	figlio di età superiore a 3 anni	800 €
figlio portatore di handicap inferiore a 3 anni (900+220)	1.120 €	superiore a 3 anni (800+220)	1.020 €

con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo

Le detrazioni sopra indicate sono importi solo teorici, poiché l'ammontare effettivamente spettante varia in funzione del reddito. Per determinare la detrazione effettiva è necessario eseguire un calcolo, utilizzando la seguente formula:  
 $\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$

In sostanza, per determinare l'importo spettante occorre moltiplicare le detrazioni base per il coefficiente ottenuto dal rapporto (assunto nelle prime quattro cifre decimali).

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, le detrazioni non spettano.

In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

Quindi, l'importo aumenta a 110.000 euro nel caso di due figli a carico, a 125.000 per tre figli, a 140.000 per quattro, e così via.

In presenza di almeno 4 figli ai genitori è riconosciuta una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapacienza è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza.

##### Altri familiari a carico

La detrazione base per gli altri familiari a carico è pari a 750 euro.

Per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la seguente formula (considerando le prime quattro cifre decimali):

$$\frac{80.000 - \text{reddito complessivo}}{80.000}$$

Se il risultato del rapporto è inferiore o pari a zero, oppure uguale a 1, la detrazione non spetta.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

### MOD. DM10/2-89 - Codici di trasmissione di uso più frequente

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
ALLATTAMENTO	D D	Art. 8 L. 903/77 Res. art. 8 L. 903/77	D 800 D 900	Importo ore di allattamento corrisposte nel mese corrente. Importo ore di allattamento relative a mesi precedenti
APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE	B e C B e C B e C B e C B e C B e C		5B00 5B0P 5B10 5B1P 5B20 5B2P	Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time con qualifica di apprendista (10%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti con qualifica di apprendista in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel primo anno di contratto (1,5%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%). Numero lavoratori, numero giornate retribuite, importo delle retribuzioni e importo dei contributi dovuti relativi a dipendenti part-time in aziende fino a 9 addetti nel secondo anno di contratto (3%).
ASCOM	B e C		W 020	1,20% a carico del datore di lavoro calcolato sulle retribuzioni di operai, impiegati, viaggiatori, apprendisti e contratti di formazione
ASSEGNO PER NUCLEO FAMILIARE	D D B e C	Prestampata A.N.F. arr.  Rec. A.N.F.	35 L 036  F 110	Importo complessivo degli assegni per il nucleo familiare. Importo degli assegni per il nucleo familiare corrisposti nel mese ma relativi a periodi di paga scaduti nei mesi precedenti. Recupero degli assegni per il nucleo familiare indebitamente corrisposti.
ASSISTENZA AI DISABILI	D D D D D B e C B e C	Mat. fac. L. 104/92  Ind. art. 33 c. 2 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 3 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92  Ind. art. 33 c. 6 L. 104/92  Ind. cong. art. 80 L. 388/2000  Cong. straord.  Rest. cong. straord.	L 053 L 054 L 056 L 057 L 058 L 070 C S01 M 070	Importo di maternità facoltativa corrisposta nel mese per l'assistenza del minore disabile. Importo di ore giornaliere corrisposte nel mese, per l'assistenza del minore disabile. Importo di giornate mensili corrisposte per l'assistenza al minore disabile o a una persona con handicap in situazione di gravità parente o affine entro il terzo grado. Importo delle ore giornaliere spettanti al lavoratore disabile. Importo delle giornate mensili spettanti al lavoratore disabile. Indennità e assistenza soggetti handicappati da almeno 5 anni, ai sensi dell'art. 80 comma 2, legge 388/2000. Numero dipendenti ai quali è riconosciuta l'indennità ex art. 80 L. 388/2000. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito del datore di lavoro". Restituzione indennità indebitamente corrisposta.
COMPONENTI VARIABILI DELLA RETRIBUZIONE	B e C  B e C	Retrib. dicembre  Retrib. dicembre	A 000  D 000	Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato un aumento dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro". Da usare per segnalare gli elementi variabili della retribuzione che hanno determinato una diminuzione dell'imponibile del mese di gennaio pur riguardando il mese di dicembre dell'anno precedente. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero di giornate", "numero dipendenti" e nel quadro "somme a debito del datore di lavoro".



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO	B e C	Art. 3 ter L. 438/92	M 950	<p>Aliquota aggiuntiva dell'1%, a carico del dipendente, da applicare alle retribuzioni che superano il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile (pari a € 3.506,00 mensili e € 42.069,00 annuali per il 2009). Numero dipendenti, ammontare delle retribuzioni eccedenti il limite. Nessun dato va riportato nella casella "numero giornate".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Versamento del conguaglio annuale del contributo aggiuntivo. Nessun dato va riportato nelle caselle "numero dipendenti", "numero giornate" e "retribuzioni".</p> <p>Da usare sul mod. DM 10-2 del mese di dicembre di ciascun anno (ovvero per i dipendenti che cessano il rapporto di lavoro nel corso dell'anno sul DM 10-2 del mese in cui è avvenuta la cessazione). Recupero del contributo aggiuntivo non dovuto.</p>
	B e C	Vers. Contr. Agg.	M 951	
	D	Rec. Contr. Agg.	L 951	
CO.VE.L.CO	B e C	Prestampata	W 030	0,10% a carico del lavoratore calcolato sulla retribuzione corrisposta.
DATI STATISTICI	B e C	Lav. maschi	MA 00	<p>Numero dipendenti di sesso maschile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti di sesso femminile occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dipendenti in forza per i quali non sono stati effettuati versamenti contributivi. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. Femm.	FE 00	
	B e C	Lav. non retr.	NR 00	
DATI STATISTICI	B e C	Lav. comun.	C 000 CE00 - ES00 - LE00 - LI00 - PL00 - SL00 - SV00 - UN00	<p>Numero lavoratori comunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro". Repubblica Ceca - Estonia - Lettonia - Lituania - Polonia - Slovacchia - Slovenia - Ungheria.</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari occupati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori extracomunitari regolarizzati e retribuzione corrisposta. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero lavoratori occupati aventi qualifica di quadro. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero totale dipendenti, comprensivo dei lavoratori a tempo parziale. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche elettive. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori in aspettativa per cariche sindacali. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori comunitari occupati anche se distaccati. Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p> <p>Numero dei lavoratori beneficiari del congedo straordinario fino a due anni per l'assistenza a persone handicappate (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001). Nessun dato va indicato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a carico del datore di lavoro".</p>
	B e C	Lav. E.C.	XZ00	
	B e C	Lav. E.C. D.L. 195/02		
	B e C	Lav. Quadro	Q 000	
	B e C	Forza aziendale	FZ00	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche elettive	E000	
	B e C	Lav. in aspettativa per cariche sindacali	S000	
	B e C	Lav. comunitari occupati	C000	
	B e C	Lav. beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persone handicappate	CS01	
DIRIGENTI	B e C	Dirigenti	300	<p>Numero dirigenti, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quote dei contributi obbligatori.</p> <p>Numero dirigenti, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi che sarebbero dovuti.</p>
	B e C	Dirigenti P.T.	300 P	
DONATORI SANGUE	D	Donatori sangue	S 110	Importo retribuzione giornaliera a carico INPS.
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FON.DIR (Dirigenti)	B e C	Adesione fondo Fond.dir	FODI	Numero dirigenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".
FONDO PARITETICO PER LA FORMAZIONE CONTINUA FOR.TE (operai, impiegati, quadri)	B e C	Adesione fondo For.Te	FITE	Numero dipendenti interessati all'obbligo contributivo. Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni" e "somme a debito".



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
IMPIEGATI	B e C	Prestampata	11	Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
INDENNITÀ DI MALATTIA	D	Prestampata	52	Indennità di malattia già erogata dall'Inam. Importo erogato ai lavoratori a titolo di differenza di indennità di malattia, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mal.	E 778	
	B e C	Rest. Ind. Mal.	E 775	
INDENNITÀ DI CONGEDO PER MATERNITÀ	D	Ind. maternità ex art. 78 D.lgs. 151/2001	M053	Indennità di maternità obbligatoria nel limite di euro 1843,90. Indennità di maternità obbligatoria eccedente il limite di euro 1843,90 per l'anno 2008. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità obbligatoria, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme pari o inferiori a euro 1843,90. Restituzione indennità indebitamente corrisposte per somme superiori a euro 1843,90.
	D	Prestampata	53	
	D	Diff. Ind. Mat. Obbl.	E 779	
	B e C	Rec. ind. mat. ex art. 78 D.lgs. 151/2001	E 780	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INDENNITÀ DI CONGEDO PARENTALE	D	Ind. Mat. Fac.	L 050	Indennità giornaliera di maternità facoltativa corrisposta nel mese. Importo erogato a titolo di differenza di indennità di maternità facoltativa, a seguito di rideterminazione della stessa. Restituzione indennità indebitamente corrisposte.
	D	Diff. Ind. Mat. Fac.	L 055	
	B e C	Rest. Ind. Mat.	E 776	
INTERESSI DI DIFFERIMENTO	B e C	Interessi	D 100	Importo interessi a carico dell'azienda autorizzata al differimento degli adempimenti contributivi.
LAVORATORI DISOCCUPATI O SOSPESI IN CIGS DA 24 MESI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO	B e C	Op. L. 407/90	158	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Riguarda le imprese operanti nel Mezzogiorno. Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti.
	B e C	Imp. L. 407/90	258	
	B e C	Op. P.T. L. 407/90	O58	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y58	
	B e C	Op. L. 407/90	159	
	B e C	Imp. L. 407/90	259	
	B e C	Op. O.T. L. 407/90	O59	
	B e C	Imp. P.T. L. 407/90	Y59	
	LAVORATORI IN ASPETTATIVA	B e C	Lav. L. 300/1970	
B e C		Lav. L. 300/1970	S 000	
LAVORATORI IN CIGS DA 3 MESI DIPENDENTI DA IMPRESE BENEFICIARIE DI CIGS DA ALMENO 6 MESI ASSUNTI A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO	B e C	Op. DI 398/92	186	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. DI 398/92	286	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO PIENO INDETERMINATO EX ART. 25 COMMA 9, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	175	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	275	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 75	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 75	



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91	B e C	Op. L. 223/91	176	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, contributi ridotti dovuti (10%).
	B e C	Imp. L. 223/91	276	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	O 76	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 76	
LAVORATORI IN MOBILITÀ ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO EX ART. 8 COMMA 2, LEGGE 223/91 TRASFORMATO A TEMPO INDETERMINATO PRIMA DELLA SCADENZA	B e C	Op. L. 223/91	177	Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero giornate retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero operai cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Numero impiegati cui è stato trasformato il contratto, numero ore retribuite, retribuzioni corrisposte, contributi ridotti dovuti (10%). Contributo a favore dell'azienda (pari al 50% dell'indennità di mobilità) che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità. Per ottenere questa agevolazione è necessaria la preventiva autorizzazione dell'INPS. Arretrati del contributo a favore delle aziende che assumono a tempo pieno e indeterminato lavoratori in mobilità che percepiscono la relativa indennità.
	B e C	Imp. L. 223/91	277	
	B e C	Op. P.T. L. 223/91	077	
	B e C	Imp. P.T. L. 223/91	Y 77	
	D	Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 400	
D	Arr. Cong. art. 8, comma 4 L. 223/91	L 401		
LAVORATORI INTERINALI	B e C	Lav. interinali	Z 000	Numero dei prestatori di lavoro temporaneo occupati nel mese di riferimento della denuncia DM 10/2. Nessun dato deve essere inserito nelle caselle "numero giornate", "retribuzioni", e "somme a debito del datore di lavoro".
LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	D	Rid. L.E.	S 189	Importo relativo alla riduzione di 10 punti dell'aliquota complessiva a carico del datore di lavoro per contributi previdenziali dovuti per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.
MULTE DISCIPLINARI	B e C	Multe	A 700	Multe disciplinari a carico dei lavoratori.
OPERAI	B e C	Prestampata	10	Numero operai, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
OPERATORI DI VENDITA	B e C	Viaggiatori	800	Numero di operatori di vendita, numero giornate retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero di operatori di vendita, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Viaggiatori P.T.	800 P	
PREVIDENZA E/O ASSISTENZA INTEGRATIVE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 9 bis, c. 1, L. 166/91	M980	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).
PREVIDENZA COMPLEMENTARE	B e C	Contr. Solidarietà 10% ex art. 16 Dlgs n. 252/05	M900	Numero dipendenti, retribuzioni imponibili e contributo dovuto (10%).



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

SINDACALE

ARGOMENTO	QUADRO	DIZIONE	CODICE	NOTE
RIDUZIONE ONERI CONTRIBUTIVI	D	Esonero CUAF	R 600	Riduzione dell'aliquota contributiva della cassa unica assegni familiari (CUAF). Per le aziende iscritte negli elenchi nominativi ex lege 27/11/1960, n. 1397 la riduzione è dello 0,43%. Per le aziende non iscritte la riduzione è dello 0,80%. Da gennaio 2006 tale riduzione riguarda solo i lavoratori dipendenti occupati in Paesi esteri parzialmente convenzionati.
TEMPO PARZIALE	B e C	Operai a tempo P.	O	Numero operai, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori. Numero impiegati, numero ore retribuite, retribuzione corrisposta, quota dei contributi obbligatori.
	B e C	Imp. a tempo P.	Y	
TRATTENUTA DI PENSIONE	B e C	Prestampata	23	Numero dipendenti e importo della trattenuta operata ai lavoratori pensionati. Rimborso trattenuta di pensioni indebitamento operata.
	D	Res. Tratt. Pens.	L 000	
VERSAMENTI ACCESSORI	B e C	Vers. Accessori	Q 900	Interessi moratori.



Sindacale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Amministrazione del personale

### TABELLE VARIE Indice di rivalutazione T.F.R.

		INDICE ISTAT COSTO VITA	% DI INCREMENTO	PERCENTUALE DA APPLICARE (*)
<b>ANNO 1998</b>	Dicembre	108,1	1,502	2,627
<b>ANNO 1999</b>	Dicembre	110,4	2,128	3,096
<b>ANNO 2000</b>	Dicembre	113,4	2,717	3,538
<b>ANNO 2001</b>	Dicembre	116,0	2,293	3,220
<b>ANNO 2002</b>	Dicembre	119,1	2,672	3,504
<b>ANNO 2003</b>	Dicembre	121,8	2,267	3,200
<b>ANNO 2004</b>	Dicembre	123,9	1,724	2,793
<b>ANNO 2005</b>	Dicembre	126,3	1,937	2,953
<b>ANNO 2006</b>	Dicembre	128,4	1,662	2,747
<b>ANNO 2007</b>	Dicembre	131,8	2,648	3,485
<b>ANNO 2008</b>	Dicembre	134,5	2,048	3,036
<b>ANNO 2009</b>	Gennaio	134,2	—	0,125
	Febbraio	134,5	—	0,250
	Marzo	134,5	—	0,375
	Aprile	134,8	0,223	0,667
	Maggio	135,1	0,334	0,959
	Giugno	135,3	0,594	1,196
	Luglio	135,3	0,594	1,321
	Agosto	135,8	0,966	1,724
	Settembre	135,4	0,669	1,626

(\*) - 75% dell'incremento del costo della vita più i ratei della percentuale fissa, pari all'1,5% annuo, stabilita dalla legge 297/1982.

### Regime fiscale e contributivo dei rimborsi spese, trasferte e indennità chilometriche (1/1/98)

Casistica	Contributi Inps/Inail		IRPEF	
	Italia	Estero	Italia	Estero
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 46,48 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 77,47 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio e trasporto, alloggio o vitto (o vitto o alloggio fornito gratuitamente)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 30,99 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 51,65 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Trasferta o diaria in misura fissa senza resa di conto, con rimborso spese di viaggio, trasporto, alloggio, vitto	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 15,49 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente fino a € 25,82 giornalieri (art. 3 D.lgs 314/97)
Rimborso spese a piè di lista	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 6 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 15,49 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)	Esenzione per vitto, alloggio, viaggio, trasporto e fino a € 25,82 giorn. per altre spese anche non documentabili (art. 3 D.lgs 314/97)
Diaria oltre il rimborso spese a piè di lista	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche con resa di conto	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 6 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)	Esente (art. 3 D.lgs 314/97)
Indennità chilometriche senza resa di conto	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 6 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)	Assoggettamento al 100% (art. 3 D.lgs 314/97)



Welfare

# L'Informatore

dicembre 2009

Assistenza

WELFARE

## Indice

### ASSISTENZA

- ▶ Le raccomandazioni ministeriali per prevenire la pandemia influenzale nei luoghi di lavoro. . . . . **Pag. 29**
- ▶ Il bando di concorso dell'Inail per i migliori progetti in tema di prevenzione infortuni. . . . . **Pag. 29**
- ▶ Fascicolo sanitario elettronico . . . . . **Pag. 30**
- ▶ Attività su aree pubbliche e Durc: ministero Lavoro - Circolare 12/10/2009 n. 14909. . . . . **Pag. 30**
- ▶ Inail. Obbligo assicurativo imprenditori artigiani - Nota 7/10/2009 n. 9045 . **Pag. 31**

### PREVIDENZA

- ▶ Cartelle esattoriali. Competenza direttori Inps. . . . . **Pag. 32**
- ▶ Il sistema pensionistico e la crisi finanziaria. La relazione del Governatore. **Pag. 32**

### PREVIDENZA COMPLEMENTARE

- ▶ Premorienza e rinuncia all'eredità. Parere Covip. . . . . **Pag. 33**

### ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA

- ▶ Chiarimenti sulla presentazione dei ricorsi al comitato regionale per i rapporti di lavoro, istituito dall'articolo 17 del Dlgs 124/04. . . . . **Pag. 34**

- Provvedere affinché siano fornite ai lavoratori corrette informazioni sulla nuova influenza AH1N1 in forma e linguaggio facilmente comprensibili da parte di tutti i lavoratori.

- provvedere che sul posto di lavoro sia sempre assicurata la disponibilità a sufficienza, di detergenti liquidi a base di alcol (minimo 60%).

- rendere disponibili fazzolettini di carta e salviette monouso per contribuire a tenere sempre pulite le postazioni di lavoro e idonei recipienti per il oro smaltimento.

- disporre affinché siano effettuate nei luoghi di lavoro pulizie con la necessaria regolarità.

- rendere disponibili sul luogo di lavoro, in relazione alla valutazione di rischi legati a particolare affollamento o esposizione, un adeguato numero di mascherine respiratorie.

Ma le indicazioni operative non hanno come destinatario il datore di lavoro. Ve ne sono alcune anche che riguardano direttamente il lavoratore. In particolare quest'ultimo deve:

- ridurre i rischi di esposizione all'infezione riducendo anche nella vita privata la frequentazione di luoghi affollati e limitando i contatti fisici;

- evitare per quanto possibile contatti ravvicinati con le persone malate o che potrebbero esserlo;

- rimanere a casa in caso di presenza di sintomi di influenza (febbre, mal di gola, tosse, malessere generale e/o gli altri sintomi sopra descritti) sin dall'inizio dei sintomi e fino alle 24 ore successive alla completa risoluzione di questi (senza uso di antipiretici).

### Lavoratori in missione all'estero

Per i lavoratori in trasferta all'estero il datore di lavoro deve ricordare al dipendente la necessità di avere sempre con sé la tessera europea di assicurazione malattia (Team) che dà diritto, nei paesi dell'Unione Europea, dello Spazio economico europeo e in Svizzera alla copertura delle spese sanitarie per tutti gli iscritti al Servizio sanitario nazionale, se presentata ad un presidio sanitario pubblico o ad una struttura convenzionata.

Il datore di lavoro dovrà inoltre verificare l'esistenza di accordi bilaterali di sicurezza sociale che prevedano la copertura di spese sanitarie dietro presentazione di appositi modelli in altri paesi; in tali casi, è necessario prima di un viaggio all'estero, munirsi presso la propria Asl del modello per l'assistenza sanitaria all'estero.

**IN PRIMO PIANO**

## Raccomandazioni ministeriali per prevenire la pandemia influenzale nei luoghi di lavoro

Il ministero del Welfare, con la nota 11/9/2009, ha fornito ai datori di lavoro le seguenti indicazioni al fine di prevenire la diffusione nei luoghi di lavoro della pandemia influenzale (sindrome AH1N1). Di seguito il vademecum ministeriale. ▶

## Il bando di concorso dell'Inail per i migliori progetti in tema di prevenzione infortuni

L'Inail, nell'ambito del programma di azione comune dedicato alla scuola, bandisce per l'anno scolastico 2009/2010 la 6° edizione del concorso rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie superiori, che negli anni ha visto crescere sempre più l'interesse e la partecipazione tra gli studenti e i loro insegnanti.

Il concorso prevede l'assegnazione a livello nazionale di n. 250 borse di studio per la presentazione di lavori/progetti attinenti ai temi della salute e della sicurezza nella scuola inte-



Welfare

sa come ambiente di vita, di studio e di lavoro, con particolare riferimento alla propria realtà scolastica.

In Lombardia sono in palio per gli studenti delle scuole secondarie superiori 29 borse di studio, individuali o collettive, del valore di 1.000,00 euro l'una, con l'attribuzione di un contributo economico di 1.000,00 euro all'istituto di appartenenza dei vincitori, in numero pari ai lavori premiati.

Per consentire la valutazione dei progetti da parte della commissione esaminatrice e la successiva premiazione degli studenti prima della chiusura dell'anno scolastico, la presentazione dei lavori dovrà avvenire entro il 15 febbraio 2010 (farà fede il timbro postale), esclusivamente a mezzo di raccomandata a/r.

Il testo completo del bando di concorso è disponibile sul sito dell'Inail - [www.inail.it](http://www.inail.it) - e sul sito del Miur - [www.istruzione.it](http://www.istruzione.it)

## Fascicolo sanitario elettronico

Il Garante per la protezione dei dati personali ha approvato in via definitiva le "Linee guida in tema di Fascicolo sanitario elettronico (Fse) e di dossier sanitario", fissando un primo quadro di regole a protezione dei dati sanitari e a garanzia delle persone.

Il provvedimento del Garante (in [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)) stabilisce in particolare che il paziente deve poter scegliere, in piena libertà, se far costituire o meno un fascicolo sanitario elettronico, con tutte o solo alcune delle informazioni sanitarie che lo riguardano; deve poter manifestare un consenso autonomo e specifico, distinto da quello che si presta a fini di cura della salute; al paziente deve essere inoltre garantita la possibilità di "oscurare" la visibilità di alcuni eventi clinici.

Per poter esprimere scelte consapevoli il paziente deve essere adeguatamente informato. Con un linguaggio comprensibile e dettagliato l'informativa deve quindi indicare chi (medici di base, del reparto ove è ricoverato, farmacisti) ha accesso ai suoi dati e che tipo di operazioni può compiere.

Il fascicolo sanitario elettronico potrà essere consultato dal paziente con modalità adeguate (ad es. tramite smart card) e dal personale sanitario strettamente autorizzato, solo per finalità sanitarie. Non potranno accedervi invece periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro.

Resta fermo il principio secondo il quale, se il paziente non vuole aderire al Fse ha diritto comunque ad usufruire delle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

Gli accessi alle informazioni infine, dovranno essere tracciabili e gradualmente, e i dati sanitari dovranno essere protetti con misure di sicurezza molto elevate che limitino il più possibile i rischi di abusi, furti, smarrimento.

Entro il 31 dicembre Regioni e Asl dovranno comunicare al Garante privacy le iniziative già avviate sul fascicolo sanitario elettronico e d'ora in poi ogni iniziativa che riguarda l'Fse dovrà sempre essere comunicata all'Autorità prima del suo avvio.

# L'Informatore

dicembre 2009

## Assistenza

## Attività su aree pubbliche e Durc Circolare n. 14909 del 12/10/2009 del ministero del Lavoro

Il ministero del Lavoro, con la circolare 12/10/2009 n.14909, in merito all'obbligo di presentare annualmente al Comune il Durc da parte di coloro che svolgono attività commerciali su aree pubbliche (gli ambulanti) introdotto dall'art. 11bis della L 102/2009 che ha modificato l'art. 28 del Dlgs 114/98, ha precisato che la potestà legislativa in materia di commercio è riconosciuta dalla Costituzione alle Regioni pertanto le predette disposizioni nazionali sono da considerarsi norme di indirizzo.

Sulla base di queste norme le singole Regioni adottano proprie leggi che recepiscono l'obbligo introdotto dalla legge 102/2009.

Ne consegue che sino ad allora gli esercenti che operano su aree pubbliche non sono tenuti a presentare il documento sulla regolarità contributiva.

### Durc e Inail

Con nota del 13/10/2009 l'Inail ricorda che se l'attività commerciale su aree pubbliche è svolta unicamente dal titolare di impresa individuale, senza dipendenti o collaboratori a vario titolo, non sussiste alcun obbligo assicurativo.

L'ambulante dovrà acquisire, ai fini del rilascio del rinnovo dell'autorizzazione, una singola certificazione di regolarità contributiva alla sede Inps competente. E ciò al di fuori del meccanismo dello "Sportello unico" Inps, Inail e Casse edili.

► **NOTA Inail del 13/10/2009. Art. 11 bis Dl n. 78/2009 - Durc e commercio su aree pubbliche.**

La legge 3 agosto 2009, n. 102, in sede di conversione del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, ha introdotto l'art. 11-bis il quale ha modificato gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

In particolare, all'articolo 28, è stato inserito il comma 2-bis il quale dispone che "l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è, in ogni caso, soggetta alla presentazione da parte del richiedente del documento unico di regolarità contributiva (Durc), di cui all'articolo 1, comma 1176, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del documento" e, all'articolo 29, che indica i casi di revoca obbligatoria è stata aggiunta, con la lettera c-bis "la mancata presentazione iniziale e annuale del Durc di cui al comma 2-bis dell'articolo 28".

Pertanto, per effetto di tale legge, il Durc sarebbe ora richiesto ai commercianti su aree pubbliche, sia al fine del rilascio che ai fini del rinnovo dell'autorizzazione.



Welfare

# L'Informatore

dicembre 2009

## Assistenza

WELFARE

La norma, in sostanza, sembra stabilire che il commerciante abbia l'obbligo di presentare il Durc al comune al momento della richiesta di autorizzazione all'attività di commercio e che, successivamente, sia il comune ad avere l'obbligo di acquisire il Durc - entro il 31 gennaio di ogni anno - per il rinnovo annuale dell'autorizzazione, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria, pena la revoca dell'autorizzazione stessa.

Sul punto, il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche previdenziali ha chiarito, con la nota prot. 14909 del 12 ottobre u.s., che le disposizioni introdotte dal citato art. 11 bis rientrano nella materia riservata alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni e che, pertanto va interpretata come norma "di indirizzo" nei confronti della disciplina regionale.

Limitatamente agli aspetti previdenziali, si rammenta, comunque, che il Durc può essere richiesto solo se le ditte siano già iscritte agli enti previdenziali e che tale iscrizione, nel caso dell'Inail presuppone che vi sia, in concreto, obbligo assicurativo ai sensi della normativa vigente (artt. 1 e 4 del Tu 1124/1965).

Pertanto, se l'attività commerciale è svolta unicamente dal titolare di impresa individuale senza dipendenti o collaboratori a vario titolo, non sussistendo obbligo assicurativo, il richiedente (commerciante o comune) dovrà acquisire, ai fini del rilascio e/o rinnovo dell'autorizzazione, una singola certificazione di regolarità contributiva alla Sede Inps competente (al di fuori cioè di "Sportello Unico").

Negli altri casi, andrà effettuata la richiesta di Durc per via telematica ([www.sportellounicoprevidenziale.it](http://www.sportellounicoprevidenziale.it)) selezionando l'opzione "agevolazioni, finanziamenti, sovvenzioni ed autorizzazioni".

► CIRCOLARE del ministero del Lavoro del 12/10/2009. **Obbligo di presentazione del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) in relazione all'esercizio dell'attività di "commercio su aree pubbliche" - art. 11 bis del DL n. 78/2009 (conv. da L n. 102/2009) - Chiarimenti.**

In relazione alla problematica evidenziata in oggetto, anche sulla base di quanto è emerso negli incontri avuti con codesti istituti e associazioni, si ritiene opportuno specificare quanto segue.

L'art. 11 bis della L. n. 1002/2009, di conversione del DL n. 78/2009, recante "provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali", ha modificato l'art. 28 del Dlgs n. 114/1998 prevedendo, fra l'altro, che l'autorizzazione all'esercizio della attività di commercio in questione "è in ogni caso soggetta alla presentazione da parte del richiedente del Documento unico di regolarità contributiva (Durc) (...) entro il 31 gennaio di ciascun anno successivo a quello del rilascio dell'autorizzazione, il Comune, avvalendosi anche della collaborazione gratuita delle associazioni di categoria riconosciute dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, verifica la sussistenza del Documento".

L'art. 11 bis citato interviene, altresì, a modifica dell'art. 29, comma 4, del Dlgs n. 114/1998, aggiungendo la lettera e-bis,

che dispone la revoca dell'autorizzazione "nel caso di mancata presentazione iniziale e annuale del Durc (...)".

Premesso quanto sopra, si ritiene che tali previsioni vadano lette alla luce del nuovo quadro costituzionale in tema di riparto di competenza fra Stato e Regioni delineato dalla riforma del 2001, secondo il quale la potestà legislativa esclusiva in materia di commercio è attribuita alle Regioni.

La disposizione introdotta dall'art. 11 bis non sembra infatti poter rientrare nell'ambito della legislazione concorrente sulla "tutela e sicurezza del lavoro" ma, nell'incidere finanche sulla autorizzazione all'esercizio del "commercio su aree pubbliche", interessa una materia riservata alla potestà legislativa esclusiva regionale ai sensi dell'art. 117, comma 4, della Costituzione.

Ne consegue che la previsione normativa in esame debba essere interpretata nel rispetto dei principi costituzionali così delineati e quindi quale norma "di indirizzo" nei confronti della normativa regionale in materia, che risulta peraltro spesso disomogenea proprio in riferimento alla specifiche condizioni di rilascio e permanenza dell'autorizzazione all'attività in questione.

## Obbligo assicurativo imprenditori artigiani Nota Inail n. 9045 del 7/10/2009

L'Inail, con nota n. 9045 del 7 ottobre 2009, in [www.inail.it](http://www.inail.it) ha fornito le linee di indirizzo generali in merito ai limiti dell'obbligo assicurativo dell'imprenditore artigiano nonché dell'artigiano di fatto.

In particolare, l'Inail ha precisato che laddove dovesse permanere l'incertezza circa la ricorrenza dell'obbligo assicurativo nei predetti casi, è rimessa alla valutazione di merito delle competenti sedi l'opportunità di condurre apposito sopralluogo ispettivo sulle ditte interessate.

Tale accertamento sarà finalizzato ad individuare in particolare:

- \* i beni strumentali effettivamente utilizzati;
- \* le eventuali lavorazioni rischiose effettuate nell'ambito del ciclo produttivo dell'impresa;
- \* i limiti e le specifiche finalità dell'uso dell'autovettura.

Nell'ambito delle suddette linee di indirizzo l'Inail ha chiarito che, l'obbligo assicurativo sussiste per l'imprenditore artigiano ossia per "colui il quale esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo", in presenza di lavorazioni rischiose previste dall'articolo 1 del Dpr n. 1124/1965.

Relativamente all'ambito applicativo della tutela assicurativa,



**Welfare**

secondo il consolidato orientamento della Corte di Cassazione, le prestazioni sono riconosciute all'artigiano nel momento in cui partecipa al lavoro manuale della sua impresa.

In questo senso, sono considerate come avvenute in occasione di lavoro tutte le operazioni che presentano caratteristiche di manualità e abitualità previste dall'art. 4 del Testo unico, quali ad esempio, l'uso di autovettura per il trasporto di manufatti

## **Cartelle esattoriali Competenza direttori Inps**

L'Inps, con il messaggio 8/9/2009 n. 19995, ha precisato che la competenza a sospendere i crediti contributivi presenti nelle cartelle esattoriali spetta ai direttori provinciali se l'importo complessivo non è superiore a 50 mila euro.

Spetta invece ai direttori regionali dell'Inps il predetto compito se l'importo è compreso tra i 50.001,00 e i 100 mila euro. Infine, la direzione centrale Inps dovrà gestire i provvedimenti di sospensione delle cartelle di importo superiore.

La sospensione può essere adottata da una direzione provinciale diversa da quella che ha emesso il ruolo e produce i suoi effetti nei confronti degli agenti della riscossione dalla data di decorrenza del provvedimento.

Nel caso in cui sia presentata una richiesta di sospensione relativa a crediti superiori a 50 mila euro e la competenza sia di più sedi operanti in regioni diverse, la titolarità della gestione del provvedimento spetterà alla direzione regionale nel cui ambito territoriale l'istanza è stata presentata.

## **Il sistema pensionistico e la crisi finanziaria La relazione del Governatore**

Il Governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, nei giorni scorsi ha affrontato l'angusto tema dell'adeguatezza del sistema di welfare italiano, nell'attuale contesto di crisi, ponendosi la domanda se, superata la recessione, il sistema assicurativo pubblico sarà ancora appropriato. Si tratta di un'importante riflessione sul ruolo dello Stato e del nostro sistema di assicurazione sociale, carenze del nostro assetto e necessità di completare con urgenza le riforme.

La caduta di benessere per la perdita temporanea dell'impiego o per l'uscita definitiva dal mondo del lavoro sono temi di stretta, grave attualità. Vale la pena ricordare come nell'attuale recessione il sistema pensionistico abbia garantito il reddito e la capacità di spesa di una parte cospicua della popolazione italiana: quasi la metà delle famiglie riceve un reddito

# **L'Informatore**

**dicembre 2009**

## **Assistenza**

per recarsi dal cliente al fine di determinare i tempi e la modalità di esecuzione dell'opera tecnicamente artigianale, Restano escluse dalla tutela le attività recanti una connotazione tipicamente imprenditoriale, quali, ad esempio, lo svolgimento delle pratiche amministrative, l'acquisizione della clientela e la stipula dei contratti, come pure le prestazioni rese dall'artigiano in modo non professionale.

## **Previdenza**

da pensione e per circa i due terzi di queste esso rappresenta la fonte principale di reddito.

Nel 2009 sono cresciute le risorse pubbliche destinate al sostegno del reddito di coloro che hanno perso il lavoro. Superata la fase di emergenza, resta la necessità di adeguare il nostro sistema di ammortizzatori sociali a un mercato del lavoro divenuto più flessibile, favorendo la mobilità del lavoro ed accrescendo l'efficienza produttiva.

### **Il tema delle pensioni oggi in Italia**

Il mantenimento di un adeguato livello di consumo anche negli anni della vecchiaia, in cui viene meno il reddito da lavoro richiede che gli individui trasferiscano le risorse necessarie dagli anni in cui lavorano a quelli successivi. "Carenze informative e incompletezza dei mercati finanziari inducono a ritenere che il mercato, da solo, non sia in grado di realizzare questo sistema di assicurazione. Vi è quindi un potenziale ruolo per l'intervento pubblico, in quanto il lavoratore può non essere in grado di compiere una corretta pianificazione finanziaria, per la presenza sia di costi di acquisizione delle informazioni sia di difficoltà a programmare su un orizzonte temporale ampio".

L'intervento pubblico deve limitarsi a rendere obbligatorie forme di risparmio previdenziale, agevolando la diffusione di informazioni che aiutino gli individui nelle scelte di risparmio, regolando le istituzioni private per accrescere trasparenza e concorrenza e predisponendo interventi e infrastrutture che riducano i costi amministrativi e di gestione.

Anche l'Italia ha compreso la necessità di adottare un sistema misto, in cui un pilastro pubblico a ripartizione si affianca a un pilastro privato a capitalizzazione. L'offerta privata di strumenti appropriati, quali le rendite vitalizie, è ostacolata da problemi di selezione avversa causati dall'incertezza relativa al momento della morte e dalla presenza di rischi non assicurabili, quali l'aumento inatteso della longevità a livello aggregato (difficilmente diversificabile se non attraverso la ripartizione del rischio tra generazioni).

I regimi a ripartizione risolvono i problemi dovuti all'incompletezza dei mercati finanziari e hanno bassi costi di amministrazione e di gestione; producono però una pressione contributiva su lavoratori e imprese che tende a scoraggiare l'offerta di lavoro e incentiva l'uscita prematura dal mercato del lavoro, imponendo cambiamenti nelle regole di determinazione delle pensioni e nei requisiti per il pensionamento. Questo rischio è tanto maggiore quanto più elevate sono le prestazio-



**Welfare**

**L'Informatore**

dicembre 2009

**Previdenza**

**WELFARE**

ni previdenziali promesse ai futuri pensionati.

Uno stretto legame tra prestazioni erogate, da un lato, e contributi versati e aspettative di vita residua al momento del pensionamento, dall'altro, riduce gli effetti di disincentivo sull'offerta di lavoro e contribuisce a garantire l'equilibrio finanziario di lungo periodo. Un sistema a più pilastri, che associ una componente a capitalizzazione a una a ripartizione, limita l'impatto negativo sull'accumulazione di capitale e sull'offerta di lavoro e consente una migliore diversificazione del rischio per il lavoratore.

La riforma delle pensioni del 1995, pur mantenendo il metodo di finanziamento a ripartizione, ha introdotto per il calcolo dei benefici un sistema a "capitalizzazione virtuale", in cui la pensione è commisurata ai contributi versati dal singolo lavoratore, capitalizzati, con un tasso legato all'andamento del Pil, in un conto individuale. Al momento del pensionamento, la conversione del montante contributivo in rendita vitalizia si effettua sulla base di coefficienti che tengono conto degli sviluppi demografici e macroeconomici attesi.

Anche dopo tale riforma restano alcuni aspetti problematici, connessi con il tasso di rendimento dei contributi versati nel conto del lavoratore, con il calcolo dei coefficienti di trasformazione, con la determinazione delle età in cui è possibile pensionarsi, con l'elevato livello delle aliquote contributive.

La transizione al nuovo sistema è estremamente lenta ed il tasso di copertura assicurato dal pilastro pubblico ai futuri pensionati sarà più basso, a parità di età di pensionamento, di quello che il sistema ha garantito finora. Per assicurare prestazioni di importo adeguato a un numero crescente di pensionati, secondo Bankitalia, "appare indispensabile un aumento significativo dell'età media effettiva di pensionamento. Tale aumento potrà contribuire ad elevare il tasso di attività e a sostenere la crescita potenziale dell'economia".

L'aumento dell'età di pensionamento è tuttavia ostacolata dal fatto che molti lavoratori sovrastimano la generosità delle attuali regole pensionistiche. Nello scegliere quando andare in pensione essi, inoltre, tendono a confrontare la prima pensione con l'ultimo stipendio, senza tener conto che negli anni di pensionamento tale rapporto andrà riducendosi, poiché i

trattamenti sono indicizzati solo ai prezzi e non ai salari.

Lo Stato deve offrire una migliore informazione e, compatibilmente con l'equilibrio dei conti pubblici, incentivare lo spostamento delle risorse verso la previdenza complementare, su base volontaria, di una quota limitata della contribuzione destinata alla previdenza pubblica, che è pari a 33 punti percentuali del salario, il valore di gran lunga più alto tra i maggiori paesi europei.

Il sistema di previdenza complementare in Italia ha avuto il suo concreto avvio attraverso la contrattazione collettiva dal 1999 e grazie all'accelerazione impressa nel 2007, i fondi pensione e i piani pensionistici di tipo assicurativo oggi contano quasi 5 milioni di aderenti.

Due considerazioni: i lavoratori italiani iscritti alla previdenza complementare sono ancora una minoranza; le risorse destinate alle prestazioni ammontano a circa 4 punti percentuali di Pil. Numerosi sono gli ostacoli che rallentano lo sviluppo del secondo pilastro, tra cui l'elevata pressione contributiva e la sovrastima delle pensioni future da parte dei giovani.

La crisi finanziaria ci ha ricordato quanto gravi possano essere i rischi legati all'instabilità dei mercati finanziari per chi investe nella previdenza integrativa. Nel 2008, in Italia i fondi pensione negoziali e aperti hanno perso, ma nel primo semestre di quest'anno hanno recuperato il 2,5 e il 3 per cento. Il rischio di investimento è rilevante soprattutto per i lavoratori prossimi all'età del pensionamento, che hanno minori opportunità di reintegrare il capitale aumentando le contribuzioni o avvantaggiandosi di eventuali successivi rialzi dei valori di mercato. I modelli di scelta di portafoglio indicano che l'esposizione al rischio azionario della ricchezza previdenziale andrebbe ridotta gradualmente al crescere dell'età del lavoratore. La presenza di appropriati meccanismi di governance è un ulteriore requisito per il buon funzionamento dei fondi pensione. Dal confronto internazionale emergono, infine, tre assi di miglioramento: adeguati livelli di rappresentanza e di professionalità all'interno degli organi di amministrazione e controllo; una chiara definizione dei ruoli e delle competenze tra i vari organi del fondo; la presenza di presidi per la gestione dei conflitti di interesse.

## **Premorienza e rinuncia all'eredità Parere Covip**

La Covip ha recentemente risposto ad un quesito, in materia di riscatto per premorienza. Il quesito attiene all'individuazione del soggetto legittimato ad esercitare il diritto di riscatto per premorienza nel caso in cui non sia stato designato un beneficiario e gli eredi abbiano rinunciato all'eredità.

Al riguardo, si rileva che negli orientamenti Covip del 14 luglio 2008 è stato, tra l'altro, chiarito che il diritto alla posi-

## **Previdenza complementare**

zione individuale da riscattare, in caso di premorienza, è da intendersi acquisito a titolo proprio (c.d. "iure proprio") e non già a titolo di successione (c.d. "iure hereditatis") e che tale qualificazione riguarda tutti coloro che sono legittimati ad esercitare tale diritto, siano essi i soggetti designati che gli eredi dell'iscritto.

Alla luce delle predette considerazioni, si ha che la rinuncia all'eredità non comporta automaticamente la rinuncia all'esercizio della facoltà di riscattare la posizione di previdenza complementare dell'aderente, in quanto la rinuncia attiene unicamente al rapporto di natura successoria determinato dalla morte del de cuius, mentre il diritto al riscatto per pre-



Welfare

morienza è autonomo e non derivato da quello dell'iscritto. L'indicazione, contenuta nell'art.14, comma 3 del Dlgs 252/2005, degli eredi quali soggetti legittimati a riscattare la posizione dell'iscritto, in mancanza di designati, non vale, dunque, ad assoggettare il rapporto alle regole della successione ereditaria, atteso che tale norma concreta una mera indicazione del criterio per la individuazione dei beneficiari, i quali sono coloro che rivestono, al momento della morte dell'iscritto, la qualità di chiamati all'eredità, senza che rilevi la (successiva) rinuncia o accettazione dell'eredità da parte degli stessi.

Una conferma indiretta di tale ricostruzione deriva dalla giurisprudenza prevalente in tema di contratto di assicurazione sulla vita con designazione di un terzo beneficiario. In questo caso, al pari del riscatto per premorienza, il beneficiario desi-

## **Chiarimenti sulla presentazione dei ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, istituito dall'articolo 17 del Dlgs 124/04**

La Direzione regionale del lavoro, con nota n.14362 del 2 settembre 2009 indirizzata alle organizzazioni dei datori di lavoro richiama l'attenzione delle aziende interessate a ricorrere al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, istituito dall'articolo 17 del Dlgs 124/04, che ha introdotto importanti novità in materia di gravame amministrativo.

Al fine, pertanto, di contribuire alla presentazione dei ricorsi, in modo corretto, e non far incorrere i ricorrenti in dichiarazioni di irricevibilità o inammissibilità da parte del Comitato medesimo, vengono fornite alcune indicazioni operative:

- il ricorso, per essere ricevibile, deve essere presentato dal soggetto, cui è stato notificato l'atto impugnato (nello specifico il trasgressore e l'obbligato solidale), che ha un interesse concreto ed attuale alla rimozione del provvedimento medesimo, entro e non oltre trenta giorni dalla notificazione dello stesso.

- Il ricorso è ammissibile quando le eccezioni, poste dal ricorrente, riguardino esclusivamente la sussistenza e/o qualificazione (intendendo con questo termine esclusivamente l'indivi-

# **L'Informatore**

dicembre 2009

## **Previdenza complementare**

gnato acquista un diritto proprio derivante dal contratto assicurativo. Al riguardo, la giurisprudenza ha chiarito che l'eventuale designazione dei terzi beneficiari con la categoria degli eredi non comporta l'assoggettamento del relativo rapporto giuridico alla disciplina della successione ereditaria, non assumendo così rilievo un'eventuale rinuncia all'eredità. Stante quanto sopra, si ritiene che il dubbio sollevato (...), se cioè l'accettazione dell'eredità sia condizione imprescindibile per l'esercizio del diritto di riscatto da parte dell'avente titolo che non sia il soggetto designato, vada sciolto in senso negativo. La rinuncia all'eredità non preclude l'esercizio del diritto di riscatto per premorienza e, a maggior ragione, tale preclusione non sussiste nel caso di mancata accettazione di eredità, sempre possibile nel termine di prescrizione decennale.

## **Orientamenti e giurisprudenza**

duazione della tipologia contrattuale) del rapporto di lavoro. Non sono quindi ammesse altre motivazioni, quali ad esempio quelle inerenti i vizi del procedimento, le quantificazioni delle sanzioni contestate, i recuperi contributivi e di premi assicurativi.

- I provvedimenti, avverso cui è possibile ricorrere, sono tassativamente quelli previsti dall'art. 17 che, ad ogni buon fine si riportano di seguito: gli atti di contestazione/notificazione di illeciti amministrativi emanati dalle Direzioni provinciali del lavoro (Ddpl); le ordinanze ingiunzioni delle Ddpl; i verbali di accertamento di Istituti previdenziali ed assicurativi, per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria.

- non sono ricorribili altre tipologie di atti quali, ad esempio, i verbali di ispezione delle Ddpl; anche se contenenti il provvedimento di diffida adottato ex art. 13 del Dlgs 124 citato; i certificati di variazione delle Pat emessi dall'Inail; le note dell'Inps contenenti avvisi di pagamento; le comunicazioni con cui si notifica all'obbligato in solido la sussistenza di un obbligo nei confronti degli istituti previdenziali, a seguito di accertamenti compiuti nei confronti dell'obbligato principale.

- Non è sufficiente ai fini dell'ammissibilità, la mera asserzione dell'insussistenza o della diversa qualificazione del rapporto di lavoro, dal momento che il ricorso deve essere deciso solo sulla base della documentazione prodotta dal ricorrente e di quella in possesso dell'amministrazione.

- Occorre fornire l'indicazione ed illustrazione più completa dei motivi addotti, allegando gli atti ritenuti più idonei a sostenere le ragioni del ricorrente.



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

dicembre 2009

**Ambiente**

## Indice

### AMBIENTE

- Dlgs 188/2008 di recepimento della direttiva 2006/66/Ce in materia di batterie ed accumulatori - Nuova etichettatura e filiera di recupero rifiuti dal 26 settembre 2009 ..... **Pag. 35**

**IN  
PRIMO  
PIANO**

### **Batterie ed accumulatori Nuova etichettatura e filiera di recupero**

**rifiuti**

### **Dlgs 188/2008 di recepimento della direttiva 2006/66/Ce**

Il Dlgs 20/11/2008, n. 188, emanato in recepimento della direttiva 2006/66/Ce, ed entrato in vigore il 18 dicembre 2008 (vedi l'articolo sull'Informatore di maggio 2009), ha disegnato, come sappiamo, un nuovo quadro normativo all'interno del quale tutti i soggetti coinvolti nella filiera, dal produttore al distributore, all'utilizzatore finale, sono destinatari di precise regole di condotta. ▼

In particolare, ricordiamo che:

- è stato innanzitutto posto un generale divieto di immissione sul mercato delle batterie ad alto potere inquinante;
- tuttavia, ai fini di consentire in crearsi delle materiali condizioni di adeguamento alle nuove disposizioni di legge, pile e accumulatori immessi sul mercato prima del 26 settembre 2008 possono continuare ad essere commercializzati, anche se non più rispondenti alle nuove restrizioni sulle sostanze ad alto potere inquinante (precisazione disposta dalla direttiva 2008/103/Ce - di modifica della direttiva 2006/66/Ce);
- sempre con riguardo alla fase della commercializzazione, i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili:
  - nell'ambito della organizzazione della raccolta differenzia-

ta, devono mettere a disposizione del pubblico dei contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori nel proprio punto vendita;

- devono esporre in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili. L'avviso deve informare circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata, e circa il significato dei simboli apposti su pile ed accumulatori.

Giova poi a tutti ricordare che:

è vietato lo smaltimento in discarica - o mediante incenerimento - dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio.

Dopo il breve richiamo alle disposizioni vigenti da quasi un anno, ricordiamo gli adempimenti contenuti nelle norme entrate in vigore recentissimamente:

- a partire dal 26 settembre 2009 possono essere immessi in commercio solo pile ed accumulatori con etichettatura conforme ai requisiti richiesti: il fabbricante o il suo rappresentante in Italia (oppure, in mancanza di tali soggetti, il responsabile dell'immissione sul mercato nazionale, cioè l'importatore diretto) di nuove batterie deve infatti apporre su queste, in modo visibile, leggibile e indelebile, la nuova simbologia recata dal decreto legislativo in questione, rappresentata da un bidone per la spazzatura barrato da una croce.

- entro la stessa data del 26 settembre, i produttori, od i terzi che agiscono in loro nome, devono altresì istituire sistemi di trattamento e di riciclaggio (su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili - in termini di tutela della salute e dell'ambiente e con oneri finanziari a loro carico -) cui devono essere sottoposte le pile e gli accumulatori raccolti, giunti a fine vita.

Il 18 settembre scorso, è scaduto il termine per l'iscrizione al Registro nazionale da parte dei produttori di pile ed accumulatori (vedi l'articolo sull'informatore di settembre 2009).

L'iscrizione al "Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi gestione rifiuti", - necessaria affinché l'immissione sul mercato di tali prodotti sia considerata lecita - deve essere effettuata per via telematica presso le Camere di commercio territorialmente competenti.

L'obbligo riguarda esclusivamente i produttori, intesi - è bene ribadirlo - come i soggetti che immettono per la prima volta sul mercato nazionale a titolo professionale, pile ed accumulatori (la nozione è dunque comprensiva della categoria degli importatori).

Esclusi invece dall'obbligo i meri distributori, ossia i soggetti che, nell'ambito di un'attività commerciale, forniscono i beni in questione all'utilizzatore finale.

Nelle pagine che seguono si fornisce uno specchietto illustrativo sui soggetti obbligati e sul contenuto degli obblighi (chi deve fare che cosa).

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

dicembre 2009

**Ambiente**

Chi	Che cosa
<b>Divieto di immissione sul mercato Produttori, distributori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Divieto di immettere sul mercato dal 18 dicembre 2008 (art. 3, comma 1):               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) contenenti più dello 0,0005% di mercurio in peso;</li> <li>b) contenenti più dello 0,002 di cadmio in peso.</li> </ul> </li> <li>• Eccezioni (art. 3, commi 2 e 3): Con direttiva 2008/103/Ce (di modifica della direttiva 2006/66/Ce) l'Ue ha precisato che le pile e gli accumulatori immessi su mercato prima del 26 settembre 2008 possono continuare ad essere commercializzati anche se non più rispondenti alle nuove restrizioni previste per le sostanze ad alto potere inquinante</li> </ul>
<b>Raccolta separata e ritiro pile e accumulatori portatili Produttori, distributori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione e gestione sistemi di raccolta separata I produttori, o i terzi che agiscono in loro nome, organizzano e gestiscono, su base individuale o collettiva sostenendone i relativi costi, sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori portatili idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. Tali sistemi:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- consentono agli utilizzatori finali di disfarsi gratuitamente dei rifiuti in punti di raccolta;</li> <li>- non devono comportare oneri per gli utilizzatori finali nel momento in cui si disfa dei rifiuti di pile o accumulatori portatili, né l'obbligo di acquistare nuove pile o nuovi accumulatori.</li> <li>- se organizzati tramite convenzione con strutture di raccolta differenziata pubbliche, obbligano comunque i produttori al ritiro e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori portatili raccolti tramite tali strutture.</li> </ul> </li> <li>• Raccolta Nell'ambito dell'organizzazione della raccolta differenziata, i distributori che forniscono nuove pile e accumulatori portatili, pongono a disposizione del pubblico, nel proprio punto vendita, contenitori per il conferimento dei rifiuti di pile e accumulatori.</li> </ul>
<b>Raccolta separata pile industriali e per veicoli Produttori</b>	<p><b>A) Pile e accumulatori industriali</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione e gestione sistemi di raccolta separata I produttori di pile e accumulatori industriali, o i terzi che agiscono in loro nome, devono organizzare e gestire sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori industriali idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale. A tal fine, possono:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- aderire a sistemi esistenti ed utilizzare la rete di raccolta facente capo alle medesime;</li> <li>- organizzare autonomamente, su base individuale o collettiva, sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori industriali.</li> </ul> </li> <li>• Ritiro gratuito pile e accumulatori industriali I medesimi soggetti devono ritirare gratuitamente i relativi rifiuti presso gli utilizzatori finali, indipendentemente dalla composizione chimica e dall'origine.</li> </ul> <p><b>B) Batterie e accumulatori veicoli</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione e gestione sistemi di raccolta separata a) I produttori di pile e accumulatori industriali o i terzi che agiscono in loro nome devono assicurare sistemi di raccolta separata di pile ed accumulatori per veicoli, idonei a coprire in modo omogeneo tutto il territorio nazionale;</li> <li>b) chiunque detiene rifiuti di pile e accumulatori per veicoli è obbligato al loro conferimento ai sistemi di raccolta differenziata, organizzati dai soggetti di cui sopra, a meno che la raccolta venga effettuata in conformità alle disposizioni di cui al Dlgs 209/2003 (normativa veicoli a fine vita);</li> <li>c) in caso di batterie ed accumulatori per veicoli ad uso privato non commerciale, l'utilizzatore finale si disfa, presso i centri di raccolta allestiti dai soggetti di cui al punto a), dei rifiuti in questione senza oneri e senza l'obbligo di acquistare nuove batterie o nuovi accumulatori.</li> </ul>



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

dicembre 2009

**Ambiente**

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE**

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritiro gratuito batterie veicoli</li> </ul> <p>I medesimi soggetti di cui al precedente punto a) sono in ogni caso tenuti a provvedere al ritiro gratuito e alla gestione dei rifiuti di pile o accumulatori industriali e per veicoli, raccolti nell'ambito del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani.</p>
<b>Rimozione di rifiuti di pile e accumulatori</b> <b>Progettisti, fabbricanti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obblighi di progettazione</li> </ul> <p>Gli apparecchi contenenti pile ed accumulatori devono essere progettati in modo tale che i rifiuti di pile e accumulatori siano facilmente rimovibili e corredati di istruzioni che indicano come rimuoverli senza pericolo, e che informano l'utilizzatore finale sul tipo delle pile e degli accumulatori incorporati.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Eccezioni</li> </ul> <p>Tali disposizioni non si applicano qualora per motivi di sicurezza, prestazione, protezione medica o dei dati, sia necessaria la continuità dell'alimentazione e occorra un collegamento permanente tra l'apparecchio e la pila o l'accumulatore.</p>
<b>Trattamento e riciclaggio</b> <b>Produttori, impianti di riciclaggio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Organizzazione dei sistemi di trattamento e riciclaggio</li> </ul> <p>Entro il 26 settembre 2009 i produttori od i terzi che agiscono in loro nome devono istituire sistemi di trattamento e riciclaggio (su base individuale o collettiva, utilizzando le migliori tecniche disponibili, in termini di tutela della salute e dell'ambiente), cui devono essere sottoposti tutte le pile e accumulatori a fine vita raccolti.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Riciclaggio</li> </ul> <p>Il processo di riciclaggio deve soddisfare requisiti e parametri definiti dal Dlgs 188/2008 di recepimento della direttiva Ue.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Raee</li> </ul> <p>Le pile o gli accumulatori raccolti assieme ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere rimossi dai rifiuti delle apparecchiature.</p>
<b>Obiettivi di raccolta</b> <b>Stati membri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obiettivi di raccolta</li> </ul> <p>Entro la data del 26 settembre 2012 dovrà essere conseguito, anche su base regionale, un tasso di raccolta minimo di pile ed accumulatori portatili pari al 25 per cento del quantitativo immesso sul mercato; tale tasso di raccolta dovrà raggiungere, entro il 26 settembre 2016, il 45 per cento del quantitativo immesso sul mercato.</p>
<b>Divieto di smaltimento</b> <b>Produttori, detentori di rifiuti</b>	<p>È vietato lo smaltimento in discarica o mediante incenerimento dei rifiuti delle pile e degli accumulatori industriali e per veicoli, ad eccezione dei residui che sono stati sottoposti a trattamento o riciclaggio.</p>
<b>Finanziamenti</b> <b>Produttori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Operazioni di raccolta, trattamento, riciclaggio dei rifiuti</li> </ul> <p>Il finanziamento di tali operazioni è a carico dei produttori o dei terzi che agiscono in loro nome, in base alla ripartizione effettuata da un emanando decreto del ministero dell'Ambiente. I costi della raccolta, del trattamento e del riciclaggio non sono indicati separatamente agli utilizzatori finali, al momento della vendita di nuove pile e accumulatori portatili.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Centro di coordinamento</li> </ul> <p>I produttori sono tenuti a sostenere i costi del funzionamento e delle attività del Centro di coordinamento di cui all'art. 16 Dlgs 188/2008.</p>
<b>Registro nazionale</b> <b>Produttori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obbligo di iscrizione</li> </ul> <p>I produttori di pile e accumulatori possono immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione telematica al Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione rifiuti, da effettuarsi presso la Camera di Commercio di competenza.</p> <p>La registrazione deve essere effettuata (in base alla proroga stabilita dal Dl 78/2009, convertito in legge 102/2009) entro il 18 settembre 2009.</p>
<b>Centro di coordinamento</b> <b>Produttori</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il Centro di coordinamento pile ed accumulatori ("Cdcpa") è istituito in forma di consorzio avente personalità giuridica di diritto privato ed è operativo dal 1° gennaio 2009.</li> </ul>



**Ambiente - Sicurezza  
Politiche energetiche**

# L'Informatore

dicembre 2009

**Ambiente**

- **Obbligo di partecipazione**  
I produttori di pile e di accumulatori, individualmente o in forma collettiva, devono partecipare al Centro di coordinamento.
- **Il Centro ha i seguenti compiti:**
  - organizzare per tutti i consorziati un sistema capillare di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori che copra in modo omogeneo l'intero territorio nazionale;
  - organizzare ed effettuare in maniera uniforme sull'intero territorio nazionale le campagne di informazione;
  - assicurare il monitoraggio e la rendicontazione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori, nonché la loro trasmissione all'Ispra entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di rilevamento;
  - garantire il necessario raccordo tra l'amministrazione pubblica, i sistemi collettivi o individuali e gli altri operatori economici;
  - stabilire i criteri di determinazione e di ripartizione dei finanziamenti, delle operazioni di raccolta, trattamento e riciclaggio, d'intesa con il Comitato di vigilanza e controllo.

## **Informazioni per gli utilizzatori finali Produttori, Distributori**

- **Obbligo di informazione generale**  
I produttori di pile e di accumulatori o i terzi che agiscono in loro nome provvedono ad effettuare, mediante il Centro di coordinamento, campagne di informazione per informare gli utilizzatori finali circa:
  - i potenziali effetti sull'ambiente e sulla salute umana delle sostanze utilizzate nelle pile e negli accumulatori;
  - l'obbligo di non smaltire i rifiuti di pile e accumulatori come rifiuti urbani e di effettuare, per detti rifiuti, una raccolta separata;
  - i sistemi di raccolta dei rifiuti di pile e accumulatori a loro disposizione;
  - le modalità di trattamento e il riciclaggio di tutti i rifiuti di pile e accumulatori;
  - il ruolo che essi possono svolgere nel riciclaggio dei rifiuti di pile e accumulatori;
  - il significato del simbolo raffigurante il bidone della spazzatura con ruote barrato da una croce, riportato all'allegato IV, e dei simboli chimici relativi a mercurio (Hg), cadmio (Cd) e piombo (Pb).
- **Obbligo di informazione nei punti vendita**  
I distributori di pile o accumulatori portatili devono esporre in evidenza, in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico con indicata la possibilità di lasciare presso i loro punti di vendita i rifiuti di pile o accumulatori portatili.  
L'avviso deve informare circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta separata e circa il significato dei simboli apposti su pile ed accumulatori.

## **Etichettatura Fabbricante, responsabile immissione sul mercato**

- **Simbolo**  
Entro il 26 settembre 2009 le pile e gli accumulatori sono immessi sul mercato solo se contrassegnati in modo visibile, leggibile e indelebile con i simboli raffigurati nel Dlgs 188/2008 di attuazione della direttiva 2006/66/Ce.

## **Sanzioni a carico dei distributori Distributori**

- **Sanzione (art. 25)**  
Salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, una pila o un accumulatore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 30 ad € 150, per ciascuna pila o accumulatore non ritirato o ritirato a titolo oneroso.

## **Produttori, Distributori... "chiunque"**

- **Sanzione (art. 25)**  
Salvo che il fatto costituisca reato, e salve le eccezioni di cui all'art. 3, commi 2 e 3, chiunque, dopo l'entrata in vigore del Dlgs 188/2008, immette sul mercato pile e accumulatori contenenti le sostanze di cui all'art. 3, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 ad € 2000 per ciascuna pila o accumulatore immesso sul mercato.



Tributario

# L'Informatore

dicembre 2009

Imposte dirette

TRIBUTARIO

## Indice

### IMPOSTE DIRETTE

- ▶ Detassazione degli investimenti in macchinari - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 27 ottobre 2009. . . . . **Pag. 39**
- ▶ Emersione di attività detenute all'estero ("scudo fiscale") - Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 43/E del 10 ottobre 2009. . . . . **Pag. 44**
- ▶ Misure anticrisi 2009 - Legge n. 141 del 3 ottobre 2009. . . . . **Pag. 45**

### IMPOSTE INDIRETTE

- ▶ Operazioni a premio - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva - Obblighi di conservazione della documentazione - Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 261/E del 22 ottobre 2009. . . . . **Pag. 45**

della tabella Ateco 2007, effettuati a decorrere dal 1° luglio 2009 al 30 giugno 2010.

Di seguito, verranno analizzati i chiarimenti forniti dall'Amministrazione finanziaria. ▼

### Soggetti interessati

La Tremonti-ter si applica a tutti i soggetti residenti nel territorio dello Stato, in relazione alle attività produttive di redditi d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione e dal settore produttivo di appartenenza degli stessi.

Sono ammessi alla detassazione:

- le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- le società di armamento;
- le società di fatto che hanno per oggetto l'esercizio di attività commerciale;
- le società consortili a rilevanza sia interna che esterna;
- le società per azioni;
- le società in accomandita per azioni;
- le società a responsabilità limitata;
- le società cooperative e di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale;
- gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, nonché i trust che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività commerciale, con riferimento all'attività commerciale esercitata.

L'agevolazione si applica anche alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.

L'agevolazione in esame non si applica ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo.

L'applicazione dell'agevolazione non è subordinata all'adozione di particolari regimi d'imposta o contabili da parte dei soggetti interessati.

Possano accedere al beneficio, ad esempio:

- i contribuenti c.d. "minimi" esercenti attività d'impresa;
- i soggetti che si avvalgono del regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali previsto dall'articolo 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo e che si avvalgono del regime forfetario di determinazione del reddito d'impresa previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
- i soggetti esercenti attività agricole che determinano il reddito d'impresa ai sensi degli articoli 56, comma 5, e 56-bis del Tuir;
- le persone fisiche e le società semplici, con riferimento all'attività agricola oltre i limiti previsti dall'articolo 32 del Tuir;
- le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che rivestono la qualifica di società agri-

**IN PRIMO**

## Detassazione degli investimenti in macchinari

### Circolare n. 44/E dell'Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009 recante: "Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 - Articolo 5 - Detassazione degli investimenti in macchinari".

Con la circolare in esame, l'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in merito alla cosiddetta "Tremonti-ter" ovvero alla detassazione, dal reddito d'impresa, di un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28



Tributario

cola ai sensi dell'articolo 2 del Dlgs n. 99 del 2004, per le quali l'articolo 3 del decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007 prevede che il reddito sia qualificabile come reddito d'impresa, ancorché lo stesso sia determinato - per opzione - ai sensi dell'articolo 32 del Tuir;

- i soggetti che hanno optato per il regime forfetario previsto dagli articoli da 155 a 161 del Tuir (c.d. tonnage tax) per la determinazione del reddito derivante dall'utilizzo delle navi con i requisiti di cui all'articolo 155 del Tuir.

I soggetti che adottano regimi caratterizzati dalla semplificazione degli obblighi contabili, qualora intendano avvalersi della Tremonti-ter, hanno l'onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti agevolabili.

I soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238, possono usufruire degli incentivi solo se è documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto.

L'accesso all'agevolazione è altresì condizionato al comprovato adempimento degli obblighi relativi al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Possono fruire dell'agevolazione anche i soggetti in precedenza indicati che si costituiscono o iniziano l'attività nel periodo che va dal 1° luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto al 30 giugno 2010, data entro la quale devono essere effettuati gli investimenti.

#### **Investimenti agevolabili**

##### **Nozione di investimenti**

Sono considerati agevolabili gli "investimenti" in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007, senza ulteriori precisazioni riguardanti le modalità di acquisizione dei beni.

L'agevolazione spetta per l'acquisto dei suddetti macchinari e apparecchiature da terzi, nonché per la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Sono ammessi, altresì, a fruire del beneficio fiscale gli acquisti di beni con patto di riservato dominio di cui all'articolo 1523 del codice civile e tramite contratto di leasing.

L'agevolazione non spetta, invece, per l'acquisizione dei beni mediante "leasing operativo".

Tale schema contrattuale consiste nella locazione di beni per un periodo di tempo commisurato alla loro vita economica e si caratterizza per il fatto che l'utilizzatore non ha diritto di riscattare dalla società di leasing i beni alla fine del contratto.

##### **Natura dei beni agevolabili**

La disposizione in esame non specifica la destinazione o la modalità d'impiego dei beni oggetto di investimento all'interno del processo produttivo.

Ciò induce a ritenere che la disciplina in commento intenda agevolare le acquisizioni di beni nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007 (Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature n.c.a.) comunque impiegati all'interno del processo produttivo, ma con esclusione di quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita. Sono ovviamente esclusi dall'agevolazione i beni autonoma-

mente destinati alla vendita (c.d. beni merce).

##### **Macchinari e apparecchiature**

Pur essendo la tabella Ateco 2007 una classificazione delle attività economiche finalizzata a contraddistinguere con un "codice" il tipo di attività svolta da un soggetto economico (es. fabbricazione di macchinari e apparecchiature), ai fini dell'agevolazione rileva esclusivamente l'investimento in beni descritti nella divisione 28 della tabella stessa.

Non rileva in alcun modo la circostanza che il soggetto che li cede abbia un "codice attività" risultante dalla "Dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività" ai fini Iva (quale attività prevalente o non prevalente) appartenente alla divisione 28.

Ai fini dell'individuazione dei macchinari e delle apparecchiature agevolabili occorre, pertanto, verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla divisione 28 della tabella Ateco 2007 (il cui codice di identificazione a sei cifre comincia con il numero 28) indipendentemente dalla denominazione attribuita dalla tabella stessa (macchinari, apparecchiature, impianti, attrezzature, ecc.).

Valgono per la predetta verifica anche le indicazioni contenute nelle "Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione" che riportano specifici esempi di inclusione o di esclusione dalle divisioni di cui si compone la tabella Ateco 2007 (anch'esse disponibili sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it)).

Ai fini della corretta classificazione di beni nelle sottocategorie della tabella Ateco 2007 può essere consultato anche il documento nominato "Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche" elaborato dall'Istat (anch'esso disponibile sul sito [www.istat.it](http://www.istat.it)).

Gli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 rilevano anche se gli stessi sono destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti, non compresi nella divisione 28.

Nella nozione di nuovi macchinari e nuove apparecchiature si intendono compresi, qualora oggetto del medesimo investimento complessivo, i componenti o parti indispensabili per il funzionamento degli stessi, ancorché non inclusi nella divisione 28 (ad esempio, computer e programmi di software che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature), che ne costituiscono dotazione.

Al di fuori della predetta ipotesi di investimento complessivo in nuovi macchinari e nuove apparecchiature, ai fini dell'agevolazione, rileva l'acquisto di nuovi "parti e accessori" solo se espressamente inclusi nella divisione 28.

L'investimento in un nuovo bene complesso non compreso nella divisione 28, costituito anche da nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28, è agevolabile nei limiti del costo riferibile a questi ultimi beni oggettivamente individuabili e, per quanto in precedenza esposto, sempre che il bene complesso non sia destinato alla vendita.

Si precisa, infine, che l'entrata in funzione dei beni della divisione 28 oggetto di investimento non costituisce condizione per la fruizione dell'agevolazione.

##### **Novità del bene**

La detassazione riguarda gli investimenti in "in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature".



Tributario

# L'Informatore

dicembre 2009

Imposte dirette

TRIBUTARIO

Ne consegue che non spetta l'agevolazione per gli investimenti in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Pertanto anche gli investimenti fatti dal 1° luglio 2009 al 4 agosto 2009 - giorno antecedente a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto - devono caratterizzarsi per il requisito della novità del bene, restando esclusi, come detto, quelli in beni a qualunque titolo già utilizzati.

Può essere oggetto dell'agevolazione in esame anche il macchinario o apparecchiatura che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo (pertanto mai entrato in funzione) in quanto l'esclusivo utilizzo del bene da parte del rivenditore ai soli fini dimostrativi non fa perdere al bene il requisito della novità.

Con riguardo ai beni complessi realizzati in economia, ove alla loro realizzazione abbia concorso anche un bene usato, il requisito della novità sussiste in relazione all'intero bene, purché il costo del bene usato non sia di prevalente entità rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Nel caso in cui il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di prevalente entità rispetto al costo complessivo.

## Territorialità

Non rileva la circostanza che il bene sia stato prodotto da imprese italiane o estere.

Ai fini dell'agevolazione, i macchinari e le apparecchiature oggetto di investimento da parte dei soggetti interessati devono essere allocati in strutture produttive nel territorio dello Stato, degli Stati membri della Comunità europea o degli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo (See), che comprende anche l'Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.

## Determinazione dell'agevolazione

### Valore degli investimenti

È esclusa da imposizione sul reddito d'impresa "il 50 per cento del valore degli investimenti".

L'importo dell'investimento agevolabile è determinato sulla base del costo sostenuto senza alcuna rilevanza della media degli investimenti dei cinque periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione dell'investimento e dell'entità dei disinvestimenti.

Il valore degli investimenti, su cui applicare l'aliquota del 50 per cento, deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b) del Tuir, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente.

Il costo del bene agevolabile è assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l'eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Qualora la certezza del diritto a percepire i predetti contributi si verifichi in un esercizio successivo a quello in cui si è effettuato l'investimento agevolabile, si dovrà rideterminare l'agevolazione spettante sul relativo bene acquistato, considerando il valore dell'investimento realizzato al netto dei contributi stessi. Il recupero della maggiore agevolazione fruita avverrà attraverso una variazione in aumento da operare in sede di dichia-

razione dei redditi del medesimo periodo d'imposta in cui si verifica la certezza del diritto a percepire il contributo.

Si precisa che si dovrà tener conto anche dell'eventuale successiva revoca degli stessi contributi contabilizzati in diminuzione degli investimenti agevolati al fine di rideterminare l'effettivo beneficio spettante ai sensi della normativa in commento e di conseguenza effettuare, nel periodo d'imposta in cui si è verificata la revoca del contributo, una corrispondente variazione in diminuzione.

Ai sensi del citato articolo 110, comma 1, lett. b) del Tuir il valore degli investimenti comprende "anche gli oneri accessori di diretta imputazione" che l'impresa deve sostenere affinché il bene possa essere utilizzato (ad es. spese di trasporto, installazione, ecc.).

Costituisce una componente del costo l'eventuale Iva, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis1 del Dpr n. 633/1972 ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del medesimo Dpr n. 633/1972.

Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l'Iva parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del Dpr n. 633/1972.

In quest'ultima ipotesi l'Iva indetraibile, infatti, non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una massa globale determinata a fine anno in relazione al complesso delle operazioni poste in essere nell'esercizio che si qualifica come costo generale ai sensi dell'articolo 99 del Tuir.

Resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l'Iva totalmente indetraibile derivante dal pro-rata di detraibilità pari a zero.

Nel valore dell'investimento in nuovi macchinari e nuove apparecchiature strumentali all'esercizio dell'impresa si computano anche gli interessi passivi che, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, lett. b), del Tuir sono "iscritti in bilancio ad aumento del costo stesso per effetto di disposizioni di legge". Il valore degli investimenti così determinato, cui applicare l'aliquota del 50 per cento, dovrà essere rapportato all'attività produttiva di reddito d'impresa.

Per gli enti non commerciali l'agevolazione relativa ai beni adibiti promiscuamente all'esercizio di attività commerciali e di altre attività va commisurata alla quota degli investimenti riferibili all'attività produttiva di reddito d'impresa, secondo i criteri forfetari indicati all'articolo 144, comma 4, del Tuir.

### Momento di effettuazione degli investimenti

L'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione (1° luglio 2009 - 30 giugno 2010) segue le regole generali della competenza previste dall'articolo 109, commi 1 e 2, del Tuir.

Le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente con-



Tributario

nesse alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate.

#### Casi particolari

##### Appalto

Nell'ipotesi in cui l'investimento in beni della divisione 28 sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai predetti criteri di competenza di cui all'articolo 109 del Tuir, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente: in quest'ultima ipotesi, sono agevolabili i corrispettivi liquidati nel periodo in cui si applica l'agevolazione in base allo stato di avanzamento lavori (Sal), indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto.

L'agevolazione è riconosciuta nella misura in cui il Sal è liquidato in via definitiva, vale a dire quando il Sal è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1666 del codice civile, entro il periodo di vigenza dell'agevolazione.

Tale principio vale anche nell'ipotesi in cui la suddivisione dell'opera in stati di avanzamento, originariamente non prevista, derivi dall'integrazione del contratto originario mediante l'inserimento a posteriori di una speciale clausola volta a consentire l'accettazione parziale dell'opera.

Qualora l'appalto riguardi un investimento in beni complessi diversi da quelli compresi nella divisione 28, rimane fermo quanto detto in precedenza circa il riconoscimento dell'agevolazione nei limiti del costo riferibile ai beni della divisione 28 oggettivamente individuabili utilizzati per la realizzazione del bene complesso.

##### Beni realizzati in economia

Per gli investimenti in beni della divisione 28 realizzati in economia, ai fini della determinazione dell'agevolazione, rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti dal 1° luglio 2009 e fino al 30 giugno 2010, avuto riguardo ai criteri di competenza in precedenza indicati.

Si tratta, ad esempio, dei costi concernenti:

- la progettazione dell'investimento;
- i materiali acquistati ovvero quelli prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene;
- la mano d'opera diretta;
- gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene;
- i costi industriali imputabili all'opera (stipendi dei tecnici, spese di mano d'opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne, eccetera).

L'agevolazione spetta anche per le opere in corso, iniziate o sospese in esercizi precedenti al periodo di applicazione dell'agevolazione, ma limitatamente ai costi sostenuti nel periodo di vigenza dell'agevolazione, avuto riguardo ai predetti criteri di competenza di cui al citato articolo 109 del Tuir.

##### Leasing

Sotto il profilo soggettivo, si rammenta che l'agevolazione spetta unicamente all'utilizzatore con riferimento al periodo di imposta nel corso del quale il macchinario o l'apparecchiatura è consegnato.

Ai fini del computo dell'agevolazione rileva il costo sostenuto dal concedente per l'acquisto dei beni, al netto delle spese di manutenzione.

Non rileva, in nessun caso, il prezzo pattuito per il riscatto.

##### Leasing relativo a bene realizzato in appalto

L'agevolazione spetta anche nell'ipotesi in cui la società di leasing realizza, in appalto, un bene rientrante tra quelli agevolabili allo scopo di concederlo in locazione finanziaria all'utilizzatore.

In questa ipotesi, assumono rilievo quale investimento dell'utilizzatore i corrispettivi che la società di leasing concedente ha liquidato, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, all'appaltatore in base agli stati d'avanzamento lavori.

##### Patto di riservato dominio

In tali ipotesi, l'investimento si considera effettuato secondo le ordinarie regole nel momento della consegna del bene ovvero alla stipulazione dell'atto, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

##### Fruizione dell'agevolazione

L'agevolazione spetta esclusivamente ai fini dell'Irpef e dell'Ires e non opera ai fini dell'Irap.

L'agevolazione è fruita apportando una variazione in diminuzione della base imponibile del reddito di impresa del periodo di imposta di effettuazione degli investimenti agevolabili, secondo i criteri sopra richiamati.

La detassazione opera indipendentemente dal risultato di esercizio ottenuto (utile o perdita) e, pertanto, concorre a determinare il risultato reddituale anche in presenza di una perdita, la quale rileverà ai fini della determinazione del reddito secondo le regole ordinarie previste dal Tuir.

L'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature può essere fruita "esclusivamente" in sede di determinazione del saldo Irpef/Ires dei periodi d'imposta interessati, senza quindi incidere sul calcolo e versamento degli acconti dovuti, che dovranno essere determinati, secondo le modalità ordinarie, comunque al lordo dell'agevolazione.

In altri termini, i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che effettuano investimenti agevolati nel 2009 non tengono conto dell'agevolazione nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2009, in ipotesi di adozione del metodo previsionale.

I medesimi soggetti non tengono conto dell'agevolazione per gli investimenti fatti nel 2009 neppure nella determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta 2010.

Pertanto, in sede di acconti per il 2010 (qualunque sia il metodo di calcolo adottato), l'imposta dovuta per il 2009, da assumere come parametro di riferimento, va determinata senza tenere conto dell'agevolazione.

Analogamente, se l'investimento è effettuato nel 2010, non si tiene conto dell'agevolazione nella determinazione degli acconti dovuti per i periodi d'imposta 2010 e 2011.



Tributario

# L'Informatore

dicembre 2009

Imposte dirette

TRIBUTARIO

Gli eventuali versamenti in acconto, che risultassero eccedenti al momento di determinazione del saldo per effetto di investimenti agevolati, generano per il contribuente un credito Irpef/Ires utilizzabile secondo le modalità ordinarie.

### Cumulo con altre agevolazioni

L'agevolazione in esame è cumulabile con il credito d'imposta per gli investimenti nelle aree svantaggiate previsto dall'articolo 1, commi da 271 a 279, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché con il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo previsto dall'articolo 1, commi da 280 a 284, della medesima legge n. 296 del 2006.

La detassazione degli investimenti in esame non è cumulabile con l'agevolazione spettante per le spese di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi 344 e 345, della legge n. 296 del 2006.

### Revoca

L'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Il diritto alla fruizione dell'incentivo fiscale è vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell'investimento agevolato siano mantenuti nell'impresa per il periodo di tempo ivi indicato.

I presupposti che comportano la revoca dell'incentivo individuati dal comma in esame sono analoghi a quelli previsti per la precedente Tremonti-bis, eccetto la minore durata del periodo di tempo in cui opera la revoca.

Costituiscono causa di revoca dell'incentivo, oltre alle cessioni a terzi e di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa del bene oggetto di investimento, anche le fattispecie di dismissione, conferimento, donazione, assegnazione ai soci, destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore del bene oggetto di investimento.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing si ribadisce che comporta la revoca dell'agevolazione sia il mancato esercizio del diritto di riscatto, sia la cessione del contratto di leasing a terzi prima del secondo periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento. Le medesime considerazioni valgono anche nell'ipotesi in cui il bene agevolato sia oggetto di un contratto di lease back.

Costituisce, altresì, revoca dell'agevolazione la risoluzione del contratto di acquisto con riserva di proprietà per inadempimento del compratore, disciplinata dall'articolo 1526 del cc. Non comporta, invece, revoca dell'incentivo la cessione del bene oggetto di investimento alla società di leasing nel contesto di un'operazione di lease back; nel particolare caso, infatti, la cessione del bene non pregiudica in nessun modo la permanenza dell'investimento presso l'impresa utilizzatrice.

Non comporta altresì revoca dell'incentivo il furto del bene oggetto di investimento, comprovato dalla denuncia alle autorità competenti, in quanto la fuoriuscita del bene dal regime di impresa è indipendente dalla volontà (elusiva) del beneficiario.

La cessione del bene e gli atti ad essa equiparati, devono avvenire "prima" del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto.

Per effetto della revoca dell'agevolazione il reddito imponibile, relativo al periodo di imposta in cui si verifica uno degli eventi sopra previsti deve essere aumentato avuto riguardo al corrispettivo dei beni ceduti, o al valore normale dei beni dismessi, destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa.

La variazione in aumento sarà determinata in misura pari al corrispettivo o al valore normale dei beni fino a concorrenza della variazione in diminuzione effettuata nel periodo in cui è stato realizzato l'investimento.

### Esempio

#### Periodo d'imposta 2009

Acquisto di un bene della divisione 28 di valore pari a € 200  
Investimento lordo € 200  
Reddito detassato (50% di € 200) € 100

#### Periodo d'imposta 2010

Il bene acquistato nel periodo precedente viene ceduto per euro 130: la variazione in aumento sarà pari al minore importo tra euro 130 e quello corrispondente al 50 per cento del valore di acquisto del bene ceduto, determinato secondo quanto sopra chiarito, che ha concorso alla variazione in diminuzione nel 2009.

Variazione in diminuzione 2009 (50% di € 200) € 100  
Valore del disinvestimento € 130  
Variazione in aumento 2010 € 100

### Coordinamento con altre disposizioni

#### Contribuenti minimi

Ai fini della permanenza nel regime dei minimi, si ricorda che ai sensi del comma 111 dell'articolo 1 della legge n. 244/2007, gli acquisti di beni strumentali, sommati a quelli dei due anni precedenti, non devono superare l'ammontare complessivo di 15.000 euro.

In caso di superamento del suddetto limite, la cessazione di efficacia del regime dei minimi, non comportando un'ipotesi di revoca, non preclude, comunque, al contribuente di fruire della detassazione.

L'eventuale perdita che si dovesse generare a seguito dell'agevolazione sarà utilizzabile con le regole proprie del regime dei minimi (riportabile ai periodi d'imposta successivi) indipendentemente dalle diverse modalità di determinazione del reddito adottate a seguito dell'uscita dal regime stesso (ad esempio, regime di contabilità semplificato).

#### Studi di settore

Del valore dei beni strumentali acquistati con l'agevolazione Tremonti-ter si deve altresì tenere conto nella determinazione del valore dei beni strumentali da indicare nei modelli concernenti la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.



Tributario

## **Emersione di attività detenute all'estero ("scudo fiscale") Circolare n. 43/E dell'Agenzia delle Entrate del 10 ottobre 2009**

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 43/E datata 10 ottobre 2009, recante: "Emersione di attività detenute all'estero - Art. 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e successive modificazioni".

L'Agenzia delle Entrate ha fornito le prime istruzioni operative per aderire alla procedura di emersione delle attività detenute all'estero (cosiddetto "scudo fiscale").

### **1. Estensione dello "scudo fiscale" alle società riconducibili al cosiddetto "dominus"**

Con la circolare in esame viene precisato che le operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione delle attività detenute all'estero, effettuate dal contribuente che sia "dominus" di una società di capitali, non possono essere utilizzate per l'avvio di un accertamento o nell'ambito di un'attività di controllo fiscale nei confronti dell'impresa.

Ai soli fini fiscali, quindi, lo "scudo fiscale" viene esteso, anche, ai soggetti che possono essere ricondotti al "dominus" dell'impresa. Lo "scudo fiscale" copre, inoltre, i soggetti interposti attraverso i quali il contribuente dichiarante ha detenuto all'estero le attività rimpatriate o regolarizzate.

L'Agenzia delle Entrate ha precisato, infine, che dalla previsione di non utilizzabilità delle operazioni di emersione a sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, sono esclusi i procedimenti in corso alla data del 4 ottobre 2009, data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 3 agosto 2009, n. 103 (correttivo del decreto legge "anticrisi" n. 78/2009).

### **2. Esclusione dell'accertamento da "redditometro"**

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, nei confronti dei soggetti che rimpatriano o regolarizzano le attività detenute all'estero, non trova applicazione l'accertamento da "redditometro" (in pratica, l'amministrazione finanziaria non può contestare un maggior reddito complessivo riferibile, anche astrattamente, alle attività oggetto di emersione).

### **3. Inversione dell'onere della prova**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'adesione allo "scudo fiscale" consente di evitare, in caso di successivo accertamento della detenzione di attività detenute all'estero in violazione delle norme sul monitoraggio fiscale, la presunzione introdotta dall'art. 12 del citato Dl n. 78/2009, in base alla quale gli investimenti e le attività finanziarie detenuti nei cosiddetti "paradisi fiscali" si considerano costituiti mediante redditi sottratti ad imposizione in Italia, salvo la prova contraria.

### **4. Trust**

L'Agenzia delle Entrate, ha confermato che l'emersione delle attività detenute al di fuori del territorio dello Stato è ammessa non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da

parte del contribuente, ma anche qualora le attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente tramite interposta persona.

In tale contesto si inserisce, anche, l'ipotesi di attività detenute all'estero attraverso i cosiddetti "trust".

A tal fine, l'amministrazione finanziaria distingue tra "trust fittiziamente interposti" e "trust reali".

Nel primo caso (che si ha, ad esempio, quando il "trust" è revocabile, per cui il titolare va identificato nel disponente o cosiddetto "settlor", o quando il "trust" non è discrezionale ed il "trustee" è, di fatto, privato dei poteri dispositivi sui beni attribuiti al "trust", che risultano, invece, esercitati dai beneficiari), la dichiarazione di emersione deve essere presentata dal soggetto (disponente o beneficiario) che è l'effettivo possessore dei beni.

Nel secondo caso, invece, i "trust reali", che sono soggetti all'Ires e, quindi, tenuti agli adempimenti sul monitoraggio fiscale, qualora non abbiano osservato tali disposizioni, possono utilizzare le modalità indicate nell'art. 13-bis del Dl n. 78/2009, per l'emersione delle attività da essi, irregolarmente, detenute all'estero (si veda, al riguardo, la comunicazione del direttore generale del 29 luglio 2009).

### **5. Imprese estere controllate o collegate ad un soggetto residente in Italia (cosiddette "Controlled Foreign Company")**

Possono effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività detenute all'estero anche le imprese estere controllate o collegate ad un soggetto residente in Italia (cosiddette "Cfc"). Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che l'accesso allo "scudo fiscale" è previsto in capo alla "Cfc", mentre ad usufruire degli effetti dell'emersione delle attività detenute all'estero è, in qualità di interponente detentore del reale "dominio" delle attività rimpatriate o regolarizzate, il contribuente residente in Italia.

### **6. Chiarimenti in merito ai termini di presentazione della dichiarazione e di versamento dell'imposta dovuta**

Ferma restando la scadenza del 15 dicembre 2009, quale termine ultimo per presentare la dichiarazione riservata e fornire agli intermediari l'importo relativo al pagamento dell'imposta dovuta, l'Agenzia delle Entrate non ha escluso la possibilità che eventuali ulteriori complessi adempimenti, da parte del contribuente o degli intermediari, legati all'operazione di emersione delle attività detenute all'estero, possano essere perfezionati "entro una data ragionevolmente ravvicinata al termine previsto dalla norma".

### **7. La lista dei Paesi**

Oltre ai Paesi dell'Unione europea ed a quelli dello Spazio economico europeo che garantiscono un effettivo scambio di informazioni fiscali in via amministrativa (Islanda e Norvegia), l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è consentita la regolarizzazione delle attività detenute all'estero da tutti i Paesi dell'Ocse che non hanno posto riserve alla possibilità di scambiare informazioni bancarie. In particolare, si tratta di: Australia, Canada, Corea del Sud, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Turchia.

### **8. Obblighi in materia di "anticiclaggio"**

L'Agenzia delle Entrate ha confermato, per gli intermediari, l'obbligo di segnalare le operazioni sospette nei casi in cui gli



Tributario

stessi sanno, sospettano od hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto della procedura di emersione sono frutto di reati diversi da quelli per i quali l'adesione allo "scudo fiscale" determina la causa di non punibilità.

## Misure anticrisi 2009 Legge n. 141 del 3.10.2009

Sulla Gazzetta ufficiale n. 230 del 3 ottobre 2009 è stata pubblicata la legge n. 141 del 3 ottobre 2009 recante: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del

## Operazioni a premio Termine di versamento dell'imposta sostitutiva Obblighi di conservazione della documentazione Risoluzione n. 261/E dell'Agenzia delle Entrate del 22 ottobre 2009

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risoluzione n. 261/E del 22 ottobre 2009 recante: "Operazioni a premio - Termine di versamento imposta sostitutiva art. 19, comma 8, legge n. 449 del 1997 - Obblighi di conservazione della documentazione - Interpello - Art. 11 legge n. 212/2000".

Con il provvedimento in esame, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato il problema riguardante una iniziativa promozionale rivolta ai titolari di una carta di credito.

Tali soggetti, accumulando un determinato punteggio, nell'effettuare acquisti con la medesima carta di credito, hanno il diritto di ricevere dei premi che consistono in soggiorni in albergo, biglietti aerei e pacchetti turistici.

L'assegnazione dei premi avviene nel seguente modo:

\* il titolare della carta di credito sceglie il premio, ad esempio il soggiorno in un albergo;

\* a seguito di tale scelta, l'organizzatore della manifestazione a premio, cioè la società che cura e gestisce l'emissione delle carte di credito, provvede ad utilizzare i punti ed a comunicare alla catena alberghiera, ossia al prestatore del servizio, la scelta del cliente;

\* solo dopo che quest'ultimo ha usufruito del premio, la società effettua il pagamento del soggiorno alla catena alberghiera che emette fattura.

# L'Informatore

dicembre 2009

## Imposte dirette

decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009".

Il decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009 è stato convertito nella legge in esame.

Si segnala che, in sede di conversione, in materia di rimpatrio delle attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori dal territorio dello Stato (c.d. "scudo fiscale"), sono state apportate le seguenti modifiche: "Possono effettuare il rimpatrio ovvero la regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 167 e 168 del Tuir. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 167 e 168 del predetto Tuir con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008".

## Imposte indirette

### Il quesito

Il quesito posto all'Agenzia delle Entrate era, in particolare, il termine entro cui l'organizzatore della manifestazione a premio doveva versare l'imposta sostitutiva prevista dall'art. 19, comma 8, della L 27 dicembre 1997, n. 449.

Tale norma, infatti, prevede, nel solo caso di premi che consistono in beni e servizi non imponibili ai fini Iva, l'applicazione di "un'imposta sostitutiva del 20 per cento (...)".

In particolare, il contribuente ha chiesto quale dei due momenti sia rilevante per l'individuazione del termine di versamento:

\* se rilevi il momento in cui è certo l'ammontare del corrispettivo dovuto (quando la società emette il voucher, così accettando la scelta del premio da parte del cliente);

oppure,

\* se rilevi il momento successivo in cui può considerarsi effettuata la prestazione di servizio secondo i principi generali dell'Iva, cioè la data del pagamento del corrispettivo del servizio, o se precedente, l'emissione della fattura.

### Il regime di imposizione indiretta delle operazioni a premio

Per la soluzione del predetto quesito, l'Agenzia delle Entrate ha analizzato il funzionamento del sistema di imposizione indiretta delle operazioni a premio.

Nell'ambito delle manifestazioni a premio occorre distinguere due diverse operazioni:

\* l'acquisto del premio da parte dell'organizzatore, che si configura come operazione imponibile ai fini Iva (ex art. 1 del Dpr 26 ottobre 1972, n. 633);

\* ed il successivo trasferimento del premio al legittimo vincitore, che è un'operazione esclusa dall'applicazione dell'Iva [ex art. 2, comma 3, lett. m), del medesimo Dpr n. 633/1972].

In assenza, infatti, del pagamento di un corrispettivo da parte del vincitore del premio, sarebbe tecnicamente difficile la riscossione dell'Iva.

Inoltre, l'eventuale obbligo del vincitore del premio di versare l'Iva a fronte di un bene o servizio acquistato a titolo gratuito

TRIBUTARIO



Tributario

# L'Informatore

dicembre 2009

## Imposte indirette

costituirebbe un disincentivo alla stessa partecipazione alle manifestazioni a premio.

Per tali motivi, nel regime di imposizione indiretta delle operazioni a premio, ad essere soggetto a tassazione non è il vincitore del premio ma, secondo una particolare modalità, l'organizzatore della manifestazione.

In particolare, l'art. 19 della citata L. n. 449/1997, che ha abrogato le previgenti tasse di lotteria, prevede una diversa modalità di prelievo fiscale a seconda che il premio acquistato dall'organizzatore sia o meno assoggettato a Iva.

Nel caso in cui lo sia, è previsto il regime di indetraibilità (ex art. 19, comma 2, del Dpr n. 633/1972), cosicché, non potendo detrarsi l'Iva assolta sull'acquisto del premio, l'organizzatore è gravato da un certo onere fiscale.

Nella diversa ipotesi, invece, in cui il premio consista in un bene o servizio "non imponibile" ai fini Iva, è prevista l'applicazione di un'imposta sostitutiva del 20% (ex art. 19, comma 8, della citata L. n. 449/1997).

A tal fine, l'Agenzia delle Entrate richiama la circolare ministeriale n. 89 del 24 marzo 1998, secondo cui l'espressione "operazioni non imponibili", contenuta nella norma, deve interpretarsi in senso "atecnico", comprendendo tutte quelle operazioni che per un qualunque motivo non sono state assoggettate ad Iva e, quindi, non solo quelle tecnicamente "non imponibili", ma anche quelle non rilevanti ed esenti.

Alla medesima conclusione, aggiunge la citata circolare n. 89 del 1998, "si deve pervenire in tutte le ipotesi in cui l'imposta assolta sull'acquisto del premio non sia detraibile per cause tecniche (acquisti di pacchetti turistici presso le agenzie di viaggio le cui fatture, per espressa disposizione legislativa, non arrecano l'addebito separato dell'imposta ...)".

Questa interpretazione è stata, successivamente, ribadita con la circolare n. 32 del 12 aprile 2002. Pertanto, nella fattispecie in esame, il contribuente ha applicato l'imposta sostitutiva. Detto questo, per individuare il termine di versamento della sostitutiva, l'Agenzia delle Entrate ha affrontato due diversi problemi interpretativi, tra loro connessi.

### **Il principio generale del divieto di interpretazione analogica delle norme tributarie e l'"autonomia" dell'imposta sostitutiva rispetto all'Iva**

Nella legislazione tributaria sussiste il principio generale del divieto di interpretazione analogica delle norme tributarie.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, richiamando la dottrina mag-

gioritaria, ritiene ammissibile, nella fattispecie in esame, il ricorso all'interpretazione analogica, dovendosi colmare una lacuna normativa che non attiene ad un elemento essenziale dell'imposta, ma al termine di versamento della stessa.

Ammessa, quindi, l'interpretazione in via analogica, occorre che, nella fattispecie, vi fosse un rapporto di interferenza con la disciplina Iva, tale da giustificare la sua applicazione in via analogica.

Sotto questo profilo, un ostacolo era costituito dalla "autonomia" dell'imposta sostitutiva rispetto all'Iva per quanto concerne il presupposto impositivo.

Come evidenziato, infatti, non vi è una perfetta coincidenza tra la nozione di operazione imponibile ai fini Iva ed operazione rilevante per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Tuttavia, a tale fine, l'Agenzia delle Entrate conclude per l'esistenza di un rapporto di alternatività tra le due imposte, al quale è conforme la citata circolare n. 32 del 12 aprile 2002, secondo cui l'imposta sostitutiva "è applicata in sostituzione dell'Iva, quando i beni o i servizi offerti costituenti il premio non sono imponibili ai fini Iva".

Il termine di versamento dell'imposta sostitutiva sulle operazioni a premio

Attraverso il ricorso all'interpretazione in via analogica della disciplina Iva, l'Agenzia delle Entrate ritiene, quindi, che, nel caso in cui il premio consista in prestazioni di servizio rese da terzi, l'organizzatore del premio è tenuto a versare l'imposta sostitutiva entro il sedicesimo giorno del mese successivo al pagamento del corrispettivo o, se precedente, alla data di emissione della fattura.

Nella fattispecie in esame, è, eventualmente, applicabile la sanzione prevista dall'art. 13, comma 2, del Dlgs 18 dicembre 1997, n. 471, ai sensi del quale, "fuori dei casi di tributi iscritti a ruolo, la sanzione prevista al comma 1 si applica altresì in ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una sua frazione nel termine previsto".

Infine, secondo l'Agenzia delle Entrate, è applicabile in via analogica la disciplina dell'Iva anche in relazione agli obblighi di conservazione della relativa documentazione fiscale.

Di conseguenza, le fatture di acquisto dei premi, devono essere conservate dall'organizzatore della manifestazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello della presentazione della dichiarazione Iva, oppure in caso di accertamento, fino a quando quest'ultimo non sia definito.



Legale

# L'Informatore

dicembre 2009

In primo piano

LEGALE

## Indice

### IN PRIMO PIANO

► Registro imprese - Nota di risposta del ministero dello Sviluppo economico a quesiti in materia di comunicazione unica. . . . . **Pag. 47**

### LEGGI E PROVVEDIMENTI

#### Disciplina del commercio

► Registro imprese - Sanzioni per omessa o ritardata denuncia al Rea: circolare ministeriale su parere Consiglio di Stato **Pag. 50**

#### Circolazione stradale e disciplina dei trasporti

► Aggiornamento costo chilometrico medio relativo al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto di terzi. . . . . **Pag. 51**

**IN PRIMO PIANO**

## Registro imprese Nota di risposta del ministero dello Sviluppo economico a quesiti sulla comunicazione unica

Con riferimento alle precedenti circolari in materia, si informano le aziende che con la nota n.85801 del 1/10/2009, che si pubblica qui di seguito, il ministero dello Sviluppo economico risponde a due quesiti formulati dall'Unioncamere Piemonte in materia di Comunicazione unica per l'avvio dell'impresa. ▼

Per prima cosa l'Unioncamere aveva chiesto se la nuova procedura fosse compatibile con il preventivo avvio dell'attività in base all'art. 2196 del codice civile, il quale dispone che entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede. A tale proposito il dicastero ribadisce espressamente che l'avvio dell'attività d'impresa può essere solo contestuale o successivo alla presentazione della Comunicazione unica. Questo non solo

si evince dal contenuto normativo espresso dell'art. 9 comma 1 e 3 della legge 40/2007 ma anche dalla logica stessa del procedimento che appare incompatibile con un previo avvio dell'attività. La procedura di Comunicazione, infatti, interessa diversi adempimenti amministrativi (RI, fiscali, previdenziali, assicurativi, in materia di lavoro) che possono essere incompatibili con il termine dei trenta giorni previsto dal codice civile. La ratio della norma, infatti, è "stata quella di rendere "manifesta" l'impresa, nel momento in cui nasce, a tutte le amministrazioni nei confronti delle quali siano previsti adempimenti individuandosi, a tal fine, un evento certo (la presentazione, appunto, della Comunicazione unica), come dies a quo valido per tutte le amministrazioni, ai fini dei predetti adempimenti".

La seconda risposta interessa le imprese artigiane ed in particolare la compatibilità del regime attuale, che prevede l'iscrizione di tali imprese nell'Albo delle imprese artigiane e la loro annotazione nella sezione speciale del Registro delle imprese con la nuova procedura di Comunicazione.

Nel merito il ministero ricorda che la problematica dovrà risolversi nell'ambito delle intese con le singole regioni, così come stabilito dall'art. 1, comma 2, del Dpcm 6 maggio 2009 (regole tecniche della procedura della Comunicazione unica) dove appunto è stabilito che l'applicazione della nuova procedura alle imprese artigiane "è definita d'intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al Registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso".

► NOTA del ministero dello Sviluppo economico prot. n. 85801 del 1/10/2009. **Quesiti in materia di Comunicazione unica.**

Con nota datata 8 settembre 2009 (prot. n. 427) codesta Unione pone due quesiti relativi alla procedura in oggetto che, a seguito dell'emanazione del Dpcm recante le regole tecniche per il suo funzionamento, è prossima ad acquisire piena operatività.

Con un primo quesito viene chiesto se la previsione recata dall'art. 9, c. 3, del DL n. 7/2007 (secondo cui "L'ufficio del registro delle imprese contestualmente [alla presentazione della Comunicazione unica] rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale, ove sussistano i presupposti di legge, e dà notizia alle amministrazioni competenti dell'avvenuta presentazione della comunicazione unica") debba intendersi nel senso che l'avvio dell'attività d'impresa può essere solo contestuale o successivo alla presentazione della Comunicazione unica; o se, invece, sia compatibile con la struttura di tale procedura il preventivo avvio dell'attività nei termini indicati dall'articolo 2196 del codice civile.

Devesi a tale riguardo chiarire che, ad avviso di questa amministrazione, sia la lettera che la ratio della precludono la possibilità di avviare l'attività d'impresa prima della presentazione della Comunicazione unica.

L'articolo 9 del decreto-legge n. 7 del 2007 specifica, infatti,



Legale

già al primo comma che la Comunicazione unica è presentata "Ai fini dell'avvio dell'attività d'impresa".

Tale concetto viene ripreso, d'altra parte, al comma 3, dove è detto che "L'ufficio del registro delle imprese contestualmente [alla presentazione della Comunicazione unica] rilascia la ricevuta, che costituisce titolo per l'immediato avvio dell'attività imprenditoriale [ ... ]".

Ma anche tralasciando tali dati testuali, è la logica stessa del procedimento che appare incompatibile con un previo avvio dell'attività.

Basta pensare, a tale proposito, al fatto che, trattandosi, appunto, di Comunicazione "unica", la stessa riguarda non solo gli adempimenti pubblicitari relativi al registro delle imprese, ma anche adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi, lavoristici, i quali possono risultare incompatibili (appare sufficiente, a tale riguardo, il richiamo agli adempimenti nei confronti dell'Inail, che devono essere assolti contestualmente all'avvio dell'attività) con il termine di cui all'articolo 2196 del codice civile.

Sembra evidente, allora, che la ratio dell'intervento normativo è stata quella di rendere "manifesta" l'impresa, nel momento in cui nasce, a tutte le amministrazioni nei confronti delle quali siano previsti adempimenti individuandosi, a tal fine, un evento certo (la presentazione, appunto, della Comunicazione unica), come dies a quo valido per tutte le amministrazioni, ai fini dei predetti adempimenti.

Con un secondo quesito codesta Unione chiede di conoscere l'avviso di questo ministero in merito al rapporto che, nell'ambito della procedura della Comunicazione unica, dovranno avere le imprese individuali artigiane con il registro delle imprese.

Chiede, in particolare, codesta Unione, se possa considerarsi ancora compatibile con la struttura della Comunicazione unica (che individua nel registro delle imprese il punto iniziale e fondamentale di tutto l'impianto procedurale) il mantenimento del regime attuale, che prevede l'iscrizione di tali imprese nell'albo delle imprese artigiane e la loro mera annotazione nella sezione speciale del registro delle imprese.

A tale riguardo sembra opportuno evidenziare che l'articolo 1, comma 2, del Dpcm 6 maggio 2009 (recante le regole tecniche della procedura della Comunicazione unica) ha stabilito che la sua applicazione alle imprese artigiane "è definita d'intesa con le singole regioni, in modo che siano comunque utilizzate le procedure informatiche adottate per la comunicazione unica al registro delle imprese. Nelle more dell'adozione delle intese di cui al periodo precedente le regioni continuano ad utilizzare le procedure attualmente in uso".

Deve ritenersi, di conseguenza, che la problematica segnalata da codesta Unione, della cui rilevanza questa amministrazione è pienamente consapevole, dovrà trovare soluzione nell'ambito di tali intese.

► **ESTRATTO** dal Libro quinto del codice civile.  
**Libro Quinto: Del lavoro**  
**Titolo II: Del lavoro nell'impresa**  
**Capo I: Dell'impresa in generale**  
**Sezione I: Dell'imprenditore**

# L'Informatore

dicembre 2009

In primo piano

## Articolo 2082

*Imprenditore*

È imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (2135, 2195).

## Articolo 2083

*Piccoli imprenditori*

Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (2202, 2214, 2221).

## Articolo 2084

*Condizioni per l'esercizio dell'impresa*

La legge determina le categorie d'impresa il cui esercizio è subordinato a concessione o autorizzazione amministrativa. Le altre condizioni per l'esercizio delle diverse categorie di imprese sono stabilite dalla legge (e dalle norme corporative).

## Articolo 2085

*Indirizzo della produzione*

Il controllo sull'indirizzo della produzione e degli scambi in relazione all'interesse unitario dell'economia nazionale è esercitato dallo Stato, nei modi previsti dalla legge (e dalle norme corporative).

## Articolo 2086

*Direzione e gerarchia nell'impresa*

L'imprenditore è il capo dell'impresa (Cost. 41) e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori.

## Articolo 2087

*Tutela delle conduzioni di lavoro*

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Articoli 2088-2092 (*omissis*)

## Articolo 2093

*Imprese esercitate da enti pubblici*

Le disposizioni di questo libro si applicano agli enti pubblici inquadriati nelle associazioni professionali. Agli enti pubblici non inquadriati si applicano le disposizioni di questo libro, limitatamente alle imprese da essi esercitate. Sono salve le diverse disposizioni della legge.



Legale

## Sezione II: Dei collaboratori dell'imprenditore

(omissis)

## Sezione III: Del rapporto di lavoro

(omissis)

## Sezione IV: Del tirocinio

(omissis)

## Capo II: Dell'impresa agricola

(omissis)

## Capo III: Delle imprese commerciali e delle altre imprese soggette a registrazioni Sezione I: Del registro delle imprese

### Articolo 2188

*Registro delle imprese*

È istituito il registro delle imprese per le iscrizioni previste dalla legge (att. 99 e seguenti).

Il registro è tenuto dall'ufficio del registro delle imprese sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidente del tribunale. Il registro è pubblico.

### Articolo 2189

*Modalità dell'iscrizione*

Le iscrizioni nel registro sono eseguite su domanda sottoscritta dall'interessato.

Prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. (Questi può ricorrere entro otto giorni (2964) al giudice del registro, che provvede con decreto).

### Articolo 2190

*Iscrizione d'ufficio*

Se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto.

### Articolo 2191

*Cancellazione d'ufficio*

Se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il giudice del registro, sentito l'interessato, ne ordina con decreto la cancellazione.

### Articolo 2192

*Ricorso contro il decreto del giudice del registro*

Contro il decreto del giudice del registro emesso a norma degli articoli precedenti l'interessato, entro quindici giorni (2964) dalla comunicazione può ricorrere al tribunale dal quale dipende l'ufficio del registro.

Il decreto che pronunzia sul ricorso deve essere iscritto d'uffi-

# L'Informatore

dicembre 2009

In primo piano

cio nel registro.

### Articolo 2193

*Efficacia dell'iscrizione*

I fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione, se non sono stati iscritti, non possono essere opposti ai terzi da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione, a meno che questi provi che i terzi ne abbiano avuto conoscenza (2436/2).

L'ignoranza dei fatti dei quali la legge prescrive l'iscrizione non può essere opposta dai terzi dal momento in cui l'iscrizione è avvenuta.

Sono salve le disposizioni particolari della legge (2297).

### Articolo 2194

*Inosservanza dell'obbligo d'iscrizione*

Salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634, chiunque omette di richiedere l'iscrizione nei modi e nel termine stabiliti dalla legge, è punito con l'ammenda da L. 20.000 a L. 1.000.000 (att. 100) (Ora sanzione amministrativa).

## Sezione II: Dell'obbligo di registrazione

### Articolo 2195

*Imprenditori soggetti a registrazione*

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

un'attività intermedia nella circolazione dei beni;

un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;

un'attività bancaria o assicurativa;

altre attività ausiliarie delle precedenti (1754).

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano (att. 100, 200).

### Articolo 2196

*Iscrizione dell'impresa*

Entro trenta giorni dall'inizio dell'impresa l'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve chiedere l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione stabilisce la sede, indicando:

il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza;

la ditta (2563 e seguenti);

l'oggetto dell'impresa;

la sede dell'impresa;

il cognome e il nome degli institori e procuratori.

All'atto della richiesta l'imprenditore deve depositare la sua firma autografa e quelle dei suoi institori e procuratori.

L'imprenditore deve inoltre chiedere l'iscrizione delle modificazioni relative agli elementi suindicati e della cessazione del-

LEGALE



Legale

l'impresa, entro trenta giorni da quello in cui le modificazioni o la cessazione si verificano.

#### Articolo 2197

*Sedi secondarie*

L'imprenditore che istituisce nel territorio dello Stato sedi secondarie con una rappresentanza stabile deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese del luogo dove è la sede principale dell'impresa.

Nello stesso termine la richiesta deve essere fatta all'ufficio del luogo nel quale è istituita la sede secondaria, indicando altresì la sede principale, e il cognome e il nome del rappresentante preposto alla sede secondaria. Il rappresentante deve depositare presso il medesimo ufficio la sua firma autografa. La disposizione del secondo comma si applica anche all'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa.

L'imprenditore che istituisce sedi secondarie con rappresentanza stabile all'estero deve, entro trenta giorni, chiederne l'iscrizione all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova la sede principale.

#### Articolo 2198

*Minori interdetti e inabilitati*

I provvedimenti di autorizzazione all'esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato (397) o di un inabilitato (425; att. 199) o nell'interesse di un minore non emancipato (320, 371) o di un interdetto (424) e i provvedimenti con i quali l'autorizzazione viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all'ufficio

## Registro imprese Sanzioni per omessa o ritardata denuncia al Rea Circolare ministeriale su parere Consiglio di Stato

Con la circolare n. 3267/c del 5 agosto 2009, il ministero dello Sviluppo economico ha fatto proprio ed ha trasmesso alle Camere di commercio il parere del Consiglio di Stato, sezione terza, n. 898/2008 del 23 luglio 2009, riguardante il regime sanzionatorio da applicare nei casi di violazioni degli obblighi di comunicazione e denuncia al Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (Rea).

L'assenza di una specifica previsione sanzionatoria all'interno del Dpr 581/1995 istitutivo del Rea e le modifiche normative sopraggiunte hanno dato luogo, nel corso del tempo, ad interpretazioni ed applicazioni non omogenee da parte degli enti camerali.

A seguito di ciò il ministero ha interpellato il Consiglio di Stato

# L'Informatore

dicembre 2009

In primo piano

del registro delle imprese per l'iscrizione (att. 100).

#### Articolo 2199

*Indicazione dell'iscrizione*

L'imprenditore deve indicare negli atti e nella corrispondenza, che si riferiscono all'impresa, il registro presso il quale è iscritto (att. 100).

#### Articolo 2200

*Società*

Sono soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese le società costituite secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti del Titolo V e le società cooperative (2511 e seguenti), anche se non esercitano un'attività commerciale. L'iscrizione delle società nel registro delle imprese (att. 100) è regolata dalle disposizioni dei Titoli V e VI.

#### Articolo 2201

*Enti pubblici*

Gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale (2093) sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese (att. 100).

#### Articolo 2202

*Piccoli imprenditori*

Non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese i piccoli imprenditori (2083).

*(omissis)*

## Leggi e provvedimenti

sulla questione, e tuttavia, pur in attesa del pronunciamento, ha comunque sostenuto che per l'aspetto sanzionatorio si dovesse far rinvio alle norme già in uso per il Registro delle ditte.

Oggi il CdS chiarisce definitivamente che l'art. 9 del Dpr n. 581/1995, istitutivo del Repertorio delle notizie economiche ed amministrative, non ha stabilito una nuova forma pubblicitaria, ma ha semplicemente mantenuto in vita una serie di obblighi di comunicazione e di denuncia, in passato riferiti al Registro delle ditte e poi attribuiti al Rea.

Il Consiglio precisa che "non vi è dubbio che la normativa sul Registro delle ditte era assistita da un sistema sanzionatorio, che, per la parte riguardante le notizie destinate a confluire nel Registro delle imprese è stato sostituito dalle sanzioni previste dal Codice Civile (artt. 2194 e 2630) per i comportamenti omissivi o commissivi ritenuti illeciti, mentre permane in vigore, pur con le numerose modifiche normative sopraggiunte, per tutti i restanti obblighi afferenti il Registro suddetto e che sono stati trasferiti al Rea".

In sostanza continuano a sussistere le sanzioni previste dalla normativa riguardante il Registro delle ditte per quella parte residua di comportamenti, cui i diversi soggetti interessati



Legale

# L'Informatore

dicembre 2009

## Leggi e provvedimenti

LEGALE

sono tenuti riguardo le comunicazioni ed informazioni che a suo tempo dovevano essere riferite al Registro delle ditte e che oggi sono da riferire al Rea, sanzioni che già erano disciplinate dal Rd n. 2011/1934 e che oggi sono regolate dalla legge 4 novembre 1981, n. 630.

Né può parlarsi di una applicazione analogica della vecchia norma alla nuova situazione. Il Consiglio, infatti, precisa che nel caso di specie "non si opera l'estensione della sanzione amministrativa da un comportamento esplicitamente sanzionato ad un altro simile non sanzionato, quanto piuttosto di applicare la sanzione amministrativa a comportamenti, che la legge voleva (e vuole) in ogni caso sanzionati ed in ordine ai quali la legislazione successiva ha inteso solo sostituire il soggetto pubblico (inteso in senso lato) destinatario dei comportamenti obbligatoriamente imposti ad altri soggetti".

Il Consiglio di Stato precisa, infine, che le sanzioni in questione possono trovare applicazione solo nel caso di comportamenti esattamente corrispondenti, sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo e dei contenuti, a quelli a suo tempo obbligatori nei riguardi del Registro delle ditte, mentre "Tutti quei comportamenti la cui obbligatorietà scaturisce dalla normativa introdotta successivamente o contestualmente all'istituzione del Rea, non possono allo stato ritenersi assistiti da una

sanzione specifica, a meno che non sussista una norma di rango primario che ne preveda l'applicabilità".

### Aggiornamento costo chilometrico medio relativo al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto di terzi Tabelle

Pubblichiamo le tabelle relative ai valori dei costi chilometrici imputabili al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto terzi, distinti sulla base di cinque tipologie di veicolo, e per diverse percorrenze chilometriche, tenuto anche conto delle proposte pervenute da associazioni di vettori e di committenti, nonché delle indicazioni contenute negli studi elaborati da organismi operanti nel settore. Delle procedure di elaborazione di tali tabelle abbiamo dato conto nel numero di novembre dell'Informatore.

Veicoli di massa complessiva pari o superiore a 26 tonnellate				
Consumo medio di carburante km/l	Prezzo medio gasolio €/l al netto di Iva e sconto accise	Costo medio di carburante per Km di percorrenza €/km	Lunghezza tratta km	Quota % dei costi di esercizio rappresentata dai costi del carburante
2,8	0,912	0,326	da 51 km a 150 km	18,1%
2,8	0,912	0,326	da 151 km a 250 km	19,5%
2,8	0,912	0,326	da 251 km a 350 km	21,7%
2,8	0,912	0,326	da 351 km a 500 km	27,1%
2,8	0,912	0,326	Oltre 500 km	29,1%

Veicoli di massa complessiva compresa tra 11,5 t e 26 t				
Consumo medio di carburante km/l	Prezzo medio gasolio €/l al netto di Iva e sconto accise	Costo medio di carburante per Km di percorrenza €/km	Lunghezza tratta km	Quota % dei costi di esercizio rappresentata dai costi del carburante
4	0,912	0,228	da 51 km a 150 km	13,3%
4	0,912	0,228	da 151 km a 250 km	15,2%
4	0,912	0,228	da 251 km a 350 km	17,5%
4	0,912	0,228	da 351 km a 500 km	19,8%
4	0,912	0,228	Oltre 500 km	22,0%



**Legale**

<b>Veicoli di massa complessiva compresa tra 7,5 t e 11,5 t</b>				
Consumo medio di carburante km/l	Prezzo medio gasolio €/l al netto di Iva e sconto accise	Costo medio di carburante per Km di percorrenza €/km	Lunghezza tratta km	Quota % dei costi di esercizio rappresentata dai costi del carburante
4,7	0,912	0,194	da 51 km a 150 km	11,8%
4,7	0,912	0,194	da 151 km a 250 km	14,2%
4,7	0,912	0,194	da 251 km a 350 km	16,1%
4,7	0,912	0,194	da 351 km a 500 km	16,4%
4,7	0,912	0,194	Oltre 500 km	19,5%

<b>Veicoli di massa complessiva compresa tra 3,5 t e 7,5 t</b>				
Consumo medio di carburante km/l	Prezzo medio gasolio €/l al netto di Iva e sconto accise	Costo medio di carburante per Km di percorrenza €/km	Lunghezza tratta km	Quota % dei costi di esercizio rappresentata dai costi del carburante
4,9	0,931	0,190	da 51 km a 150 km	11,8%
4,9	0,931	0,190	da 151 km a 250 km	14,2%
4,9	0,931	0,190	da 251 km a 350 km	17,3%
4,9	0,931	0,190	da 351 km a 500 km	17,5%
4,9	0,931	0,190	Oltre 500 km	18,6%

<b>Veicoli di massa complessiva inferiore a 3,5 tonnellate</b>				
Consumo medio di carburante km/l	Prezzo medio gasolio €/l al netto di Iva e sconto accise	Costo medio di carburante per Km di percorrenza €/km	Lunghezza tratta km	Quota % dei costi di esercizio rappresentata dai costi del carburante
8,5	0,931	0,110	da 51 km a 150 km	7,3%
8,5	0,931	0,110	da 151 km a 250 km	9,2%
8,5	0,931	0,110	da 251 km a 350 km	10,4%
8,5	0,931	0,110	da 351 km a 500 km	11,1%
8,5	0,931	0,110	Oltre 500 km	12,1%



## Bandi e finanziamenti

# L'Informatore

dicembre 2009

## In primo piano

**BANDI E FINANZIAMENTI**

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Regione Lombardia: bando per l'assegnazione di contributi finalizzati alla sostituzione di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto merci con veicoli a minori emissioni. . . . . **Pag. 53**

### FINANZIAMENTI

- ▶ Fondo Fimser - Fondo per l'innovazione e l'imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese. . . . . **Pag. 53**
- ▶ Camera di commercio di Milano: iniziative a sostegno dell'accesso al credito delle Pmi milanesi - Scadenza 15 febbraio 2010 . . . . . **Pag. 54**
- ▶ Camera di commercio di Monza: linea di credito agevolata per le microimprese della Brianza - Scadenza a esaurimento fondi . . . . . **Pag. 54**
- ▶ Bando Frim - Fesr Sottomisura n. 1. «Innovazione di prodotto e di processo» - Scadenza a esaurimento fondi . . . . . **Pag. 54**

diesel); Euro 1 (diesel); Euro 2 (diesel) da destinare obbligatoriamente alla rottamazione. ▼

L'entità del contributo ottenibile è pari a 2.000,00 euro per ciascun veicolo sostituito (previa rottamazione) con un veicolo di nuova immatricolazione.

Ogni impresa può richiedere il contributo per la sostituzione fino a due veicoli.

Il bando prevede il rilascio di un voucher telematico riconosciuto da Regione Lombardia che potrà essere utilizzato dal soggetto beneficiario esclusivamente per la sostituzione di un autoveicolo di categoria N1 e con i requisiti sopra citati. Il voucher telematico avrà una durata di 90 giorni decorrenti dalla data di emissione dello stesso e potrà essere utilizzato presso i rivenditori convenzionati con Regione Lombardia e Automobile Club Milano.

La richiesta di emissione del voucher potrà essere effettuata una sola volta e per ciascun veicolo.

Le imprese che avranno effettuato la richiesta del voucher per il contributo senza però averlo utilizzato nei successivi 90 giorni di validità, non potranno effettuare una nuova prenotazione. Le richieste di prenotazione del voucher devono essere presentate on-line sul sito Internet dell'Automobile Club Milano ([www.acimi.it](http://www.acimi.it)) entro il 31 dicembre 2009.

## Finanziamenti

### Fondo Fimser Fondo per l'innovazione e l'imprenditorialità del settore dei servizi alle imprese

Il bando prevede la concessione di agevolazioni a favore di aspiranti imprenditori e micro, piccole e medie imprese operanti in determinati settori dei servizi (es: informatica e attività connesse, ricerca scientifica e sviluppo, attività di direzione aziendale e consulenza gestionale, pubblicità e ricerche di mercato, attività professionali, scientifiche e tecniche) che intendono presentare progetti finalizzati alla realizzazione o al miglioramento di servizi innovativi a favore delle imprese utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Il bando si articola su tre distinte misure di intervento:

- Misura A: "Sostegno alla creazione di nuove imprese di produzione di servizi innovativi o di global service o servizi chiavi in mano" (misura riservata agli aspiranti imprenditori);
- Misura B: "Sostegno all'innovazione dei processi e dell'organizzazione e alla produzione di servizi innovativi";

### In PRIMO PIANO

## Regione Lombardia Bando per l'assegnazione di contributi per la sostituzione di autoveicoli inquinanti destinati al trasporto merci con veicoli a minori emissioni

Il bando prevede l'assegnazione di contributi a favore di piccole e medie imprese con sede legale o operativa in Lombardia e che intendono acquistare nuovi autoveicoli per il trasporto merci, di categoria N1 (con massa inferiore a 3,5 t), non alimentati a gasolio e di classe uguale o superiore a Euro 4, in sostituzione di autoveicoli (di proprietà) di categoria N1 e classificati: Euro 0 (benzina o



## Bandi e finanziamenti

- Misura C: "Sostegno agli investimenti per l'apertura ai mercati internazionali"

Sono ammesse ai benefici del bando spese relative a:

- Investimenti materiali e immateriali;
- Acquisizione di servizi;
- Formazione specifica del personale e spese per il personale tecnico (purché strettamente connessa al progetto che si intende realizzare);
- Costituzione del capitale sociale per la creazione di joint-ventures all'estero (solo per la misura C)

L'agevolazione prevista dal bando è pari al 50% dell'investimento complessivo ammissibile così suddivisa:

- \* contributo a fondo perduto (pari al 25% dell'investimento complessivo ammissibile);
- \* finanziamento a tasso agevolato (pari al 25% dell'investimento complessivo ammissibile) restituibile in 5 anni ad un tasso dello 0,50%.

Le domande di agevolazione potranno essere presentate nel periodo compreso tra il 10 novembre 2009 e il 21 gennaio 2010 e verranno valutate in base a determinati criteri di valutazione in relazione alle varie misure di intervento.

## Camera di commercio Iniziativa a sostegno dell'accesso al credito delle Pmi milanesi Scadenza 15 febbraio 2010

La Camera di commercio di Milano ha stanziato 2 milioni di euro di contributi per promuovere e sostenere l'accesso al credito delle Pmi milanesi. L'iniziativa è rivolta ad agevolare le micro, piccole e medie imprese milanesi che intendono realizzazione di uno o più dei seguenti interventi:

- intervento 1: programmi di investimenti produttivi;
- intervento 2: operazioni di patrimonializzazione aziendale;
- intervento 3: programmi di riqualificazione della struttura finanziaria;
- intervento 4: anticipazione dei compensi previsti dalla cassa integrazione;
- intervento 5: realizzazione di check-up economico-finanziari.

Per gli Interventi 1, 2, 3 e 4 il contributo consiste nella riduzione del costo del finanziamento richiesto al fine di realizzare le diverse azioni previste. Il finanziamento deve essere garantito da uno dei consorzi o delle cooperative fidi elencati. Per l'intervento 5 è previsto un contributo pari al 50% delle spese sostenute per il check-up fino ad un massimo di 1.800 €.

## Camera di commercio di Monza

# L'Informatore

dicembre 2009

## Finanziamenti

### Linea di credito agevolata per le microimprese della Brianza Scadenza a esaurimento fondi

Camera di commercio di Monza e Brianza e Bcc di Barlassina, Carate Brianza, Lesmo e Triuggio, attivano una linea di credito agevolata, offrendo alle microimprese della Brianza, con problemi di liquidità, la possibilità di ottenere un finanziamento sino a 10.000 € con un tasso di interesse fisso al 2%, per una durata massima del finanziamento di 24 mesi di cui 6 di pre-ammortamento.

Possono presentare richiesta le microimprese (aziende che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro), con sede legale nei 50 comuni della Brianza, dal 1 settembre al 31 dicembre 2009, allo sportello Help Impresa della Camera di commercio di Monza e Brianza o direttamente alla banche coinvolte nell'iniziativa.

### Bando Frim - Fesr Sottomisura n. 1 Innovazione di prodotto e di processo Scadenza a esaurimento fondi

Publicato il bando a valere sul Fondo di rotazione per l'imprenditorialità (Frim) e sul Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) della programmazione comunitaria 2007-2013, con una dotazione di 35 milioni di euro per sostenere gli investimenti finalizzati allo sviluppo aziendale delle micro e Pmi tramite il miglioramento delle condizioni di accesso al credito partecipando al rischio finanziario e delle condizioni di costo del mercato creditizio. Il bando è aperto, tra l'altro, alle micro-Pmi operanti nel settore dei servizi alle imprese rientranti nelle classificazioni Istat-Ateco 2007 n. 62 Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse; n. 63 Attività dei servizi d'informazione e altri servizi informatici; n. 72 Ricerca scientifica e sviluppo. La Sottomisura n.1 «Innovazione di processo e di prodotto» prevede la realizzazione di progetti del valore minimo di 100.000 € e massimo di 2.000.000 € che comportano attività di ricerca industriale e/o di sviluppo sperimentale avviate successivamente alla data di presentazione della domanda nell'arco di 18 mesi. Le agevolazioni a valere sul Frim Fesr sono concesse nelle forme tecniche alternative del 1) co-finanziamento a medio termine; 2) prestito partecipativo (riservato alle imprese costituite nella forma di società di capitali) e non possono superare il 70% del costo ammissibile del progetto di investimento complessivo (comunque entro il limite massimo delle agevolazioni definite in Esl).



Formazione

# L'Informatore

dicembre 2009

In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- La Dote formazione per l'innalzamento delle competenze ..... **Pag. 55**

**IN  
PRIMO  
PIANO**

### La Dote formazione per l'innalzamento delle competenze

La Regione Lombardia ha emanato le nuove disposizioni per l'accesso ai servizi offerti dalla "Dote formazione".

Si tratta della programmazione regionale relativa alle risorse residue previste per la Dote formazione e lavoro, misura che finora aveva avuto come beneficiari unicamente i disoccupati e gli inoccupati.

Fra i beneficiari, che devono essere residenti o domiciliati in Lombardia, vengono previsti anche: i titolari di imprese fino a 49 dipendenti (e con almeno un dipendente). ▼

Le risorse disponibili sono 12 milioni di euro, con un contributo massimo pari a 5.000 euro per ogni utente, corrispondente a un percorso formativo della durata di circa 380 ore. I servizi formativi devono essere scelti all'interno di cataloghi validati dalla Regione, per percorsi di specializzazione o di rafforzamento e accrescimento delle competenze. Non sono ammessi interventi relativi a figure normate (per esempio per il rilascio dell'abilitazione di agente di commercio o di guida turistica).

Le strutture formative collegate all'Unione Ctsp - Scuola Superiore Ctsp e Capac Politecnico del Commercio - hanno già configurato, in collaborazione con le associazioni di categoria, la loro offerta formativa, che verrà presentata alla Regione per l'inserimento nel catalogo regionale.

Successivamente alla pubblicazione del catalogo regionale le associazioni raccoglieranno le adesioni ai corsi da parte delle aziende e i centri di formazione presenteranno le corrispondenti richieste di Doti alla Regione per conto delle imprese. La Direzione Formazione e Studi dell'Unione è disponibile ai numeri 02.7750.677-688 per eventuali altre informazioni.

**FORMAZIONE**

# l'Informatore

Commercio Turismo Servizi Professioni

n. 203 dicembre 2009  
anno LIII

**Organo d'informazione  
e documentazione  
dell'Unione del commercio  
del turismo, dei servizi  
e delle professioni  
della provincia di Milano**

DIRETTORE RESPONSABILE  
**Gianroberto Costa**

REDAZIONE  
**Federico Sozzani**  
Corso Venezia 49  
20121 Milano

PUBBLICITÀ  
**Imagina Sas**  
Corso di Porta Romana 128  
20122 MILANO  
Tel. 02 58320509 - Fax 02 58319824  
imagiuno@tin.it  
www.imaginapubblicita.com

PROPRIETÀ  
**Unione del commercio del turismo  
e dei servizi della provincia di Milano**

EDITRICE  
**Promo Ter Unione**  
sede e amministrazione  
Corso Venezia 49 - 20121 Milano

FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA  
**Amilcare Pizzi Spa**  
Via Amilcare Pizzi, 14  
20092 Cinisello Balsamo  
Telefono 02/618361

AUTORIZZAZIONE  
Tribunale di Milano n. 4255 del 26-2-1957

Poste Italiane s.p.a. - spedizione in A.P.  
- D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/04 n. 46)  
- art. 1, comma 1 DCB Milano  
Una copia euro 0,568



**Promo.Ter**  
ENTE PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO  
DEL COMMERCIO DEL TURISMO DEI SERVIZI  
E DELLE PROFESSIONI



**Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

**LA SICUREZZA E' UN VALORE IMPORTANTE PER L'AZIENDA  
ED I SUOI COLLABORATORI  
..... NOI VI AIUTIAMO A NON DIMENTICARLO MAI !**

## CLUB DELLA SICUREZZA

**DIVISIONE  
SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO**  
(D.Lgs. 81/08 Testo Unico)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.626@unione.milano.it

**DIVISIONE  
IGIENE DEGLI ALIMENTI**  
(H.A.C.C.P. D.Lgs 193/07)  
Tel. 02-7750.590/591  
club.haccp@unione.milano.it

**DIVISIONE  
PRIVACY**  
(Trattamento dati D.Lgs. 196/03)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.privacy@unione.milano.it

## CLUB SERVIZI INNOVATIVI

**DIVISIONE  
QUALITA'**  
(Sistemi gestione qualità aziendali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.qualita@unione.milano.it

**DIVISIONE  
ENERGIA & AMBIENTE**  
(Risparmio Energetico-  
Servizi Ambientali)  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.energia@unione.milano.it

**SERVIZI PER  
BASILEA 2**  
Tel. 02-76.02.80.42/15  
club.basilea2@unione.milano.it

**I nostri uffici: Via Marina, 10 - 20121 Milano - Fax 02-76.01.76.77**



Commercio estero

# L'Informatore

dicembre 2009

In primo piano

## Indice

### IN PRIMO PIANO

- ▶ Novità sulle dichiarazioni Intra per il 2010 (Direttiva comunitaria 2006/112/Ce e successive modifiche) **Pag. 57**

### LEGISLAZIONE NAZIONALE

- ▶ Comunicato dell'Agencia delle Dogane del 9 novembre 2009 - Richiesta dei duplicati e certificazioni di documenti doganali - Nuovo fac-simile di istanza. **Pag. 57**

### LEGISLAZIONE COMUNITARIA

- ▶ Importazioni di sacchi e sacchetti di plastica dalla Cina . . . . . **Pag. 59**
- ▶ Direttiva 2009/132/Ce del Consiglio del 19 ottobre 2009 che determina l'ambito di applicazione dell'articolo 143, lettera b) e c), della direttiva 2006/112/Ce per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni . . . . . **Pag. 59**

COMMERCIO ESTERO

Queste norme inoltre:

- \* rendono obbligatoria la presentazione per via esclusivamente telematica delle dichiarazioni Intra riferite a periodi decorrenti dal 2010 (anche se non riepilogano prestazioni di servizio);
  - \* eliminano la cadenza di presentazione annuale;
  - \* prevedono nuove soglie per determinare la periodicità di presentazione mensile/trimestrale;
  - \* introducono nuove modalità per il cambio di periodicità.
- Le modifiche introdotte dalla direttiva non riguardano gli elenchi con periodo di riferimento 2009 e cioè:
- \* elenchi annuali 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 5 febbraio 2010 per presentazione telematica);
  - \* elenchi trimestrali 4° trimestre 2009 (scadenza 31 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 5 febbraio 2010 per presentazione telematica);
  - \* elenchi mensili dicembre 2009 (scadenza 20 gennaio 2010 per presentazione cartacea/floppy e 25 gennaio 2010 per presentazione telematica).
- Saranno forniti elementi più dettagliati non appena pubblicate le norme di recepimento.

## Legislazione nazionale

### Richiesta dei duplicati e certificazioni di documenti doganali

- ▶ COMUNICATO Agenzia delle Dogane del 9 novembre 2009. **Richiesta dei duplicati e certificazioni di documenti doganali. Nuovo facsimile di istanza.**

Si comunica che, a decorrere dal 1° dicembre 2009, sarà in uso l'allegato facsimile di istanza.

Il modello si compone di due parti: la prima parte dovrà essere compilata dal richiedente, mentre l'altra è riservata all'Ufficio.

L'accluso facsimile, da presentare in triplice copia, dovrà essere utilizzato esclusivamente per le richieste dei duplicati e certificazioni di documenti doganali.

Infine, si precisa che le eventuali istanze di parte redatte su modelli diversi potranno comunque contenere tutti gli elementi essenziali, nonché le indicazioni riportate nel facsimile allegato alla presente disposizione di servizio.

IN PRIMO PIANO

### Novità sulle dichiarazioni Intra per il 2010

### Direttiva 2006/112/Ce e successive modifiche

Sono in corso di pubblicazione le norme di recepimento della direttiva comunitaria 2006/112/Ce che:

- \* estendono l'obbligo della presentazione degli elenchi Intra anche alle prestazioni di servizio effettuate in ambito comunitario. ▶



Commercio estero

# L'Informatore

dicembre 2009

Legislazione nazionale

ALL'AGENZIA DELLE DOGANE  
UFFICIO DELLE DOGANE di MILANO 2

## Oggetto: Richiesta dei duplicati e certificazioni di documenti doganali

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ legale rappresentante della Ditta / Società

Partita IVA \_\_\_\_\_ Sede legale \_\_\_\_\_

Indirizzo a cui inviare la ricevuta (se diverso dal precedente) \_\_\_\_\_

chiede il rilascio di:

- Duplicato** (con visto uscire) <sup>1 3</sup> .....
- Duplicato** (valido ai fini amministrativi) <sup>2 3</sup> .....
- Certificazione** <sup>3</sup> .....

Il sottoscritto si impegna :

- ad effettuare il pagamento dell'importo di **euro 34, 00 per ogni duplicato e certificazione di documento doganale** (D.M. n. 403 del 24 giugno 1992; Circolare 37/D del 7 luglio 2004; Determinazione Direttoriale Agenzia delle Dogane prot. n. 54/UD del 16/01/2007) . Il predetto importo sarà versato, previa comunicazione di codesto Ufficio, mediante bonifico della Banca d'Italia sul C/C fruttifero N. **618, CIN N, ABI 01000, CAB 03230 -IBAN IT43 N 01000 03230 00000 0000618** intestato all'Agenzia delle Dogane;
- ad indicare nella **causale di pagamento** la Partita IVA (o C.F.) della Ditta / Società , nonché il numero completo della fattura pro forma emessa da codesto Ufficio (es. 01615141312 -NIMI091326).

Data \_\_\_\_\_

FIRMA <sup>4</sup> \_\_\_\_\_



Vista la presente richiesta , si autorizza l'operazione e si conferisce delega per l'esecuzione al funzionario

sig. .... Area Funzionale .....

Data .....

*Il Capo Servizio*

Numero documenti rilasciati .....

Importo complessivo liquidato .....

<sup>1</sup> Circolare 75/D dell'11 dicembre 2002 .

<sup>2</sup> Articolo 372 Regolamento per l'esecuzione della Legge doganale .

<sup>3</sup> Indicare gli estremi del documento doganale ed i motivi della richiesta ; elencare i documenti che si allegano alla richiesta ; ecc.

<sup>4</sup> Timbro della Ditta/Società richiedente e firma del legale rappresentante .



### Importazioni di sacchi e sacchetti di plastica dalla Cina

► **REGOLAMENTO** (Ce) n. 682/2009 del Consiglio del 27 luglio 2009. **Chiusura del riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese.**

#### A. Procedura

##### 1. Disposizioni in vigore

(1) Nel settembre 2006 con il regolamento (Ce) n. 1425/2006, il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese. Questo regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (Ce) n. 189/2009 del Consiglio. Per le otto società cui sono applicate aliquote di dazio individuali le aliquote in vigore variano dal 4,3 % al 12,8 %. Per le società che hanno collaborato che non beneficiano di aliquote individuali l'aliquota è dell'8,4 % e per le altre del 28,8 %.

##### 2. Domanda di riesame

(2) Il 25 marzo 2008 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base da un produttore esportatore di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari della Repubblica popolare cinese.

(3) La domanda è stata presentata da CeDo Shanghai Limited (CeDo Shanghai o il richiedente).

(4) Il richiedente ha tra l'altro sostenuto che i suoi prezzi all'esportazione verso la Comunità di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica erano aumentati notevolmente esostanzialmente più del valore normale costruito sulla base del costo di produzione del richiedente nella Repubblica popolare cinese e che questo ha comportato una riduzione o l'eliminazione del dumping. Pertanto, non era più necessario per controbilanciare il dumping mantenere le misure ai livelli attuali, fissati in funzione del livello di dumping precedentemente calcolato.

##### 3. Apertura

(5) Avendo stabilito, previa consultazione del comitato consultivo, che esistevano elementi sufficienti a giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, l'apertura di un riesame intermedio parziale a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping per quanto riguarda CeDo Shanghai.

(6) L'inchiesta concernente il dumping ha riguardato il periodo dal 1° luglio 2007 al 30 giugno 2008.

(7) La Commissione ha informato ufficialmente dell'apertura del riesame il richiedente, nonché i rappresentanti dell'industria comunitaria e i rappresentanti del paese esportatore. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro i termini indicati nell'avviso di apertura.

#### B. Prodotto in esame

(8) Il prodotto in esame è lo stesso che è oggetto del regolamento (Ce) n. 1425/2006 come modificato, ossia sacchi e sacchetti di plastica contenenti in peso almeno il 20 % di polietilene e aventi uno spessore non superiore a 100 micrometri ( $\mu\text{m}$ ), originari della Repubblica popolare cinese, rientranti nei codici NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 ed ex 3923 29 90 (codici Taric 3923 21 00 20, 3923 29 10 20 e 3923 29 90 20).

#### C. Ritiro della domanda e chiusura del procedimento

(9) Con lettera alla Commissione datata 24 marzo 2009, CeDo Shanghai ha formalmente ritirato la sua domanda di riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese.

(10) È stato valutato se fosse giustificata la continuazione d'ufficio del riesame. La Commissione ha ritenuto che la chiusura dell'inchiesta non inciderebbe sulla misura antidumping in vigore e che tale chiusura non era contraria all'interesse delle Comunità. L'inchiesta deve pertanto essere chiusa.

(11) Le parti interessate sono state informate dell'intenzione di chiudere l'inchiesta e hanno avuto la possibilità di formulare le loro osservazioni. Non è però pervenuto alcun commento tale da giustificare una modifica di questa decisione.

(12) Si è pertanto concluso che il riesame concernente le importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese debba essere chiuso senza modificare le misure antidumping in vigore.

#### Articolo 1

Il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni tipi di sacchi e sacchetti di plastica originari, tra l'altro, della Repubblica popolare cinese, aperto a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (Ce) n. 384/96, è chiuso senza modifica delle misure antidumping in vigore.

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

### Imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni

► **DIRETTIVA** 2009/132/Ce del Consiglio del 19 ottobre 2009. **Determinazione dell'ambito d'applicazione dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/Ce per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni.**



**Commercio estero**

1. La direttiva 83/181/Cee del Consiglio, del 28 marzo 1983, che determina il campo di applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 77/388/Cee per quanto concerne l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.
2. A norma dell'articolo 131 e dell'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/Ce del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, gli Stati membri esentano, ferme restando le altre disposizioni comunitarie e alle condizioni da essi stabilite per prevenire, in particolare, eventuali elusioni, evasioni e abusi, le importazioni definitive di beni che fruiscono di una franchigia doganale diversa da quella prevista dalla tariffa doganale comune.
3. A norma dell'articolo 145 della direttiva 2006/112/Ce, la Commissione è tenuta a sottoporre al Consiglio proposte intese a stabilire norme fiscali comunitarie precisanti l'ambito d'applicazione delle esenzioni prevista agli articoli 143 e 144 di detta direttiva e le relative modalità pratiche di applicazione.
4. Pur ritenendo auspicabile la più stretta unità possibile tra il regime doganale e quello applicabile in materia d'imposta sul valore aggiunto, è tuttavia opportuno tener conto, ai fini dell'applicazione di quest'ultimo regime, delle differenti finalità e strutture dei dazi doganali, da un lato, e dell'imposta sul valore aggiunto, dall'altro.
5. È opportuno prevedere un regime dell'imposta sul valore aggiunto differente per le importazioni nella misura necessaria a soddisfare gli obiettivi dell'armonizzazione fiscale. Le esenzioni all'importazione possono essere concesse solo qualora esse non rischino di falsare le condizioni di concorrenza sul mercato interno.
6. Alcune franchigie applicate negli Stati membri sono state istituite da convenzioni tra alcuni Stati membri e paesi terzi le quali, in considerazione del loro oggetto, riguardano soltanto lo Stato membro firmatario. Non è proficuo determinare sul piano comunitario le condizioni di concessione di siffatte franchigie. È sufficiente autorizzare gli Stati membri interessati a mantenerle.
7. La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato II, parte B.

### **Titolo I Ambito d'applicazione e definizioni**

# **L'Informatore**

**dicembre 2009**

## **Legislazione comunitaria**

### **Articolo 1**

La presente direttiva definisce l'ambito d'applicazione delle esenzioni dall'imposta sul valore aggiunto ("IVA"), di cui all'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/Ce, nonché le relative modalità pratiche di attuazione, di cui all'articolo 145 della direttiva summenzionata.


Conformemente all'articolo 131 e all'articolo 143, lettere b) e c), della direttiva 2006/112/Ce, gli Stati membri accordano le esenzioni previste dalla presente direttiva secondo le condizioni che essi fissano per assicurare la loro applicazione semplice e corretta e per prevenire eventuali elusioni, evasioni e abusi.

### **Articolo 2**

1. Ai fini dell'applicazione della presente direttiva si intende per:

- a) "importazioni", le importazioni definite all'articolo 30 della direttiva 2006/112/Ce, come pure l'immissione in consumo all'uscita da uno dei regimi previsti dall'articolo 157, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva o da un regime d'ammissione temporanea o di transito;
- b) "beni personali", i beni destinati all'uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia, in particolare gli effetti e gli oggetti mobili, i cicli e i motocicli, gli autoveicoli per uso privato e i loro rimorchi, le roulotte da campeggio, le imbarcazioni da diporto e gli aerei da turismo, nonché le provviste di casa che corrispondono all'approvvigionamento familiare normale, gli animali da appartamento e gli animali da sella;
- c) "effetti e oggetti mobili", gli effetti personali, la biancheria di casa e il mobilio o l'attrezzatura destinati all'uso personale degli interessati o alle necessità della loro famiglia;
- d) "prodotti alcolici", i prodotti (birre, vini, aperitivi a base di vino o d'alcole, acquaviti, liquori e bevande alcoliche, ecc.) che rientrano nei codici Nc da 2203 a 2208;
- e) "Comunità", i territori degli Stati membri in cui si applica la direttiva 2006/112/Ce.

2. I beni personali non devono riflettere, per la loro natura o quantità, nessuna preoccupazione d'ordine commerciale, né essere destinati a un'attività economica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/Ce. Tuttavia, costituiscono beni personali anche gli strumenti portatili delle arti meccaniche o delle libere professioni necessari all'esercizio della professione dell'interessato.



Economico

## Indice

### ECONOMIA

► Franchising e Distretti commerciali urbani: una partnership possibile . . . . **Pag. 61**

### INDICATORI STATISTICI

► Il costo della vita in Italia. . . . . **Pag. 65**  
► Indice delle vendite al dettaglio . . . . . **Pag. 66**

controllo dei costi fissi di gestione e genera un potenziale di attrazione dei flussi di spesa sensibilmente maggiore a quello che le piccole imprese del terziario potrebbero realizzare, restando ancorate a modelli tradizionali di comportamento imprenditoriale. ▼

## IN PRIMO PIANO

### Franchising e Distretti commerciali urbani: una partnership possibile

In questo scenario di mercato, caratterizzato dal peso di una recessione che si allontana sempre troppo lentamente, le prospettive della piccola impresa indipendente non sono peggiori di quelle della grande distribuzione, perché la recessione ha colpito duramente anche i format commerciali ormai entrati nella fase di maturità del loro ciclo di evoluzione.

L'interesse crescente che i consumatori mostrano nei confronti degli acquisti di prossimità rappresenta un'opportunità decisiva per le piccole imprese indipendenti, un'occasione da non perdere per recuperare ricavi e margini rispetto al modello della distribuzione standardizzata.

Gli esercenti dei negozi specializzati possono conseguire questo obiettivo se intraprendono con decisione la strada della integrazione orizzontale nei Distretti commerciali urbani o della integrazione verticale con il sistema del franchising.

La relazione tra queste due forme nella stessa impresa e nella stesso ambito distrettuale apporta rilevanti benefici dal lato del

### Scenari di mercato e partnership imprenditoriale

La tendenza di lungo periodo di modesta crescita dei fondamentali dell'economia per tutto l'arco di tempo che intercorre tra l'inizio degli anni novanta e il 2008, quasi una stagnazione della domanda aggregata, è improvvisamente cambiata con lo scoppio della bolla speculativa americana, preannunciata da anni.

La recessione si è materializzata in tutta la sua gravità con la previsione di un calo del 5% del prodotto interno lordo per il 2009, che amplifica la contrazione del 2008 attestata al -1%. Fortunatamente per le imprese del terziario, rivolte al mercato dei beni di consumo, la brusca decelerazione del prodotto incide di più sugli investimenti che sui consumi, poiché i primi scendono del -12,7%, i secondi "solo" del -1,8%.

Le imprese del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi, assuefatte al macro trend della stabilità, hanno dovuto fare i conti già dall'anno scorso con la flessione delle vendite, che è destinata ad accentuarsi nel 2009.

Se la crisi morde meno sul fronte dei consumi, la drastica contrazione degli investimenti porta con sé lo spettro della disoccupazione che, attestata al 6,8% nel 2008, sale all'8% nel 2009 e si prevede possa toccare la soglia del 9% nel 2010.


In una prospettiva di medio periodo i timidi segnali di inversione della tendenza recessiva lasciano, quindi, intravedere semplicemente un ritorno alla stabilità del ciclo economico e, quindi, le imprese del terziario sanno di non poter contare su un recupero rapido e significativo delle perdite subite con la recessione.

La crisi si è rivelata particolarmente difficile da sostenere perché non ha prodotto solo una diminuzione della quantità vendute, ma anche una consistente flessione dei prezzi di consumo che l'indice Istat non ha mancato di registrare, +3,4% del 2008, +0,7% del 2009.

La permanenza sul mercato è stata e sarà sempre più difficile se le imprese del commercio al minuto non riusciranno a sottrarre quote di mercato ai concorrenti e, nello stesso tempo, a ridurre in misura consistente i propri costi fissi di gestione.

In questo scenario le prospettive della piccola impresa indipendente non sono peggiori di quelle della grande distribuzione, perché la recessione ha colpito duramente anche le imprese di larga scala che gestiscono format commerciali ormai entrati nella fase di maturità del loro ciclo di evoluzione.

Anzi, per certi versi, l'impatto della recessione è stato più forte sulla grande distribuzione rispetto alla piccola in ragione del suo carattere improvviso che richiede rapidi cambiamenti delle politiche di assortimento e degli investimenti, non sempre



## Economico

possibili in strutture così complesse nei livelli di controllo ed indirizzo.

L'interesse crescente che i consumatori mostrano nei confronti degli acquisti di prossimità rappresenta un'opportunità decisiva per le piccole imprese indipendenti, un'occasione da non perdere per recuperare ricavi e margini rispetto al modello della distribuzione standardizzata.

Gli esercenti dei negozi specializzati possono conseguire questo obiettivo se intraprendono con decisione la strada della integrazione orizzontale nei Distretti commerciali urbani o della integrazione verticale con il sistema del franchising.

Le Pmi indipendenti possono operare all'interno di centri commerciali naturali o nelle reti commerciali diffuse dei piccoli comuni e delle periferie, ma in ogni caso il loro vantaggio competitivo rispetto alla Gdo non risiede più nella specializzazione merceologica, perché l'avvento delle medie e grandi superfici specializzate ha definitivamente fatto tramontare questo vantaggio.

Oggi la piccola impresa della distribuzione al dettaglio indipendente costruisce il suo successo quanto più rafforza la sua attitudine a valorizzare il vantaggio della prossimità, la familiarità nella relazione con il cliente, l'originalità e personalizzazione dei prodotti in vendita.

Naturalmente non basta perseguire questa strategia di differenziazione, bisogna anche essere efficienti per garantire un rapporto prezzo-qualità conveniente rispetto all'alternativa del modello standardizzato.

Il percorso verso l'efficienza ormai passa dalla strategia di collaborazione imprenditoriale, che permetta di valorizzare la personalizzazione dell'assortimento e del servizio e aumentare la capacità professionale degli addetti alla vendita attraverso la formazione.

Il Distretto è l'unico mezzo a disposizione degli operatori economici di un centro commerciale naturale per progettare e realizzare una strategia di marketing efficace che valorizzi l'offerta, ne favorisca l'accessibilità con i mezzi di trasporto pubblico e privato, ne assicuri l'espansione attraverso la ricerca e selezione di imprenditori qualificati disposti ad investire nell'attivazione di nuove attività, che arricchiscano la gamma di beni e servizi a disposizione della clientela.

L'altra leva da utilizzare per battere i concorrenti dei centri commerciali pianificati è il franchising, se il contratto di affiliazione commerciale è proposto da franchisor affidabili e competitivi, che sono in grado di rendere il franchisee partecipe dei vantaggi tipici delle grandi organizzazioni, come i servizi centrali per il marketing, la finanza, il controllo di gestione, la formazione.

La relazione tra queste due forme di collaborazione imprenditoriale nella stessa impresa e nello stesso ambito distrettuale apporta rilevanti benefici dal lato del controllo dei costi fissi di gestione e genera un potenziale di attrazione dei flussi di spesa sensibilmente maggiore a quello che le piccole imprese del terziario potrebbero realizzare, restando ancorate a modelli tradizionali di comportamento imprenditoriale.

### Il Distretto commerciale urbano "fa bene" al franchising

La collaborazione tra i soggetti del partenariato di un Distretto commerciale urbano (amministrazione municipale, imprese

# L'Informatore

dicembre 2009

## Economia

indipendenti e in franchising, proprietà immobiliare, enti no profit) e i franchisor non producono vantaggi in una sola direzione, ma può apportare benefici ad entrambi i partner, quale garanzia del suo successo e della sua più ampia diffusione. Volendo adottare per primo il punto di vista del franchisor è indubbio che la nascita e lo sviluppo dei Distretti commerciali urbani in Lombardia possa contribuire a sostenere la penetrazione di una formula, che nel nostro mercato si è diffusa sempre troppo lentamente rispetto alle aspettative e, soprattutto, alle sue potenzialità.

L'ultima rilevazione disponibile di Assofranchising (2008), l'associazione che riunisce le imprese franchisor attive sul territorio nazionale, consente di ripercorrere l'evoluzione di questa formula in Italia a partire dalla fine degli anni ottanta, l'epoca in cui si poteva dire superata la fase iniziale di introduzione.

Le reti di distribuzione, identificate con il termine franchisor, sono passate da 210 nel 1988 a 852 nel 2008, evidenziando un tasso di crescita particolarmente elevato nel periodo 1998 -1993 e uno sviluppo regolare negli anni successivi.

Le attese di un decollo del franchising simile a quello di altre categorie della distribuzione moderna sono andate deluse, perché questa forma di collaborazione rappresenta una quota veramente modesta del numero complessivo di imprese attive nel terziario.

### Dinamica del Franchising in Italia


Anni	Franchisor		Franchisee	
	Numero	Δ %	Numero	Δ %
1988	210	0,0	10.091	0,0
1993	361	71,9	17.500	73,4
1998	502	39,1	26.274	50,1
2003	665	32,5	41.900	59,5
2008	852	28,1	53.434	27,5

Nel periodo preso in esame il numero dei punti vendita è, tuttavia, aumentato sensibilmente.

Nel 1988 le unità di vendita, identificate con il termine franchisee erano 10.091, mentre alla fine del 2008 sono diventate 53.434. Anche in questo caso, come per i franchisor, la dinamica di sviluppo appare più sostenuta nei primi 5 anni, mentre la configurazione della crescita è diversa negli anni più recenti. In particolare dal 1998 al 2003 l'incremento delle unità di vendita è stato nettamente superiore a quello dei franchisor segnalando un aumento della media del numero di punti vendita per singola organizzazione.

Al contrario dal 2003 al 2008 il tasso di incremento del numero di franchisee si è rivelato il più basso di tutto il periodo, evidenziando la difficoltà delle catene a conseguire maggiori economie di scala e penetrare sempre più in profondità nel mercato caratterizzato da crescenti difficoltà sul fronte della domanda finale.

La fotografia del franchising per macro settore di attività offre diversi spunti interessanti per la partnership con i Distretti commerciali urbani:



Economico

# L'Informatore

dicembre 2009

## Economia

ECONOMICO

1. Poco meno di 2/3 del giro d'affari complessivo è appannaggio della distribuzione commerciale, l'attività più diffusa nella struttura economica del Distretto.

2. Nell'ambito dell'universo delle reti, che distribuiscono beni e non servizi, i due segmenti del commercio specializzato per la persona e gli altri beni esprimono il 33,5% del volume di ricavi complessivo e sono rappresentate da 349 potenziali franchisor. Appaiono, quindi, numerose e diversificate le opportunità di collaborazione imprenditoriale tra le numerose piccole imprese indipendenti del commercio al minuto non alimentare che animano i Distretti della nostra Regione.

3. Le aziende della Gdo, che gestiscono i format a libero servizio, in particolare quelli alimentari, sono poche, ma rilevanti nella loro quota sul volume di affari totale del franchising, sia in ragione del numero di unità vendita controllate dalla singola catena, sia in ragione del fatturato che può generare il singolo esercizio. L'integrazione di questi punti vendita nel Distretto può, quindi, far aumentare in misura significativa il potenziale di attrazione della domanda di tutto il Distretto.

4. L'universo dei servizi conta 423 franchisor, quasi la metà del numero complessivo di reti, e 7,3 miliardi di euro, il 34,2% del totale; molteplici tipologie di servizi presenti nei Distretti trovano un potenziale interlocutore in questa parte dell'universo franchising, agenzie immobiliari e di mediazione creditizia, agenzie viaggi, bar e ristoranti, centri estetici, lavanderie, tintorie, etc.

Se i progetti emersi dalla ricognizione dei bandi regionali saranno attuati secondo le aspettative nel breve volgere di un triennio i manager di Distretto potranno sviluppare una vera e propria strategia di marketing rivolta a favorire l'insediamento di attività in franchising che possano migliorare la gamma di beni e servizi a disposizione della clientela.

Il coinvolgimento diretto dell'amministrazione municipale nei processi di riqualificazione urbana del centro storico assicura poi al Distretto la possibilità di migliorare l'ambiente urbano, l'accessibilità, la dotazione di strutture per il tempo libero e la cultura, insomma l'insieme di elementi che può rendere attrattiva un location e, quindi, aumentare il suo valore commerciale. In questa prospettiva i franchisor potrebbero trovare più facilmente le location adatte e i candidati potenziali per assicurare lo sviluppo del sistema.

### Il franchising "fa bene" al Distretto commerciale urbano

Anche nell'ottica del Distretto la partnership con il franchising

sembra essere in grado di apportare benefici.

In primo luogo è possibile riconoscere la compatibilità tra il format del negozio specializzato indipendente e il punto vendita in franchising, in quanto la proposta delle reti di affiliazione commerciale è complementare rispetto a quella del commercio indipendente.

Nel primo caso i prodotti sono più riconoscibili e ripetitivi ma sostenuti da investimenti pubblicitari e promozionali, nel secondo la maggiore varietà e personalizzazione dell'assortimento deve fare sempre i conti con un budget limitato per la pubblicità e le campagne promozionali.

Al di là di una certa soglia la presenza nel Distretto di catene in franchising può, quindi, alterare il carattere originale e personalizzato del suo mix di beni e servizi, mentre al di sotto di tale soglia si indebolisce la capacità di attrazione dei flussi di consumo, perché viene a mancare l'apporto delle insegne leader, sostenute dagli investimenti in comunicazione del franchisor.

L'interesse che il consumatore rivolge al servizio di prossimità ha orientato la Gdo alimentare a potenziare sensibilmente l'offerta in questo canale, migliorando assortimento, immagine e servizio dei piccoli supermercati, che finiscono per occupare con successo il vuoto di offerta lasciato dagli alimentari indipendenti.

Questi format del franchising alimentare sono potenziali alleati dei negozi non alimentari indipendenti dei Distretti, perché vanno a colmare un vuoto attualmente presente nel mix di beni e servizi dei centri commerciali naturali.

Il beneficio maggiore che il Distretto può ottenere dalla collaborazione con le catene in franchising investe, tuttavia, il problema del riequilibrio della sua struttura d'offerta per tipo di prodotto e servizio.

La maggior parte dei centri commerciali naturali ha, infatti, bisogno di riorganizzare la gamma di beni e servizi a disposizione della clientela, ampliando lo spazio di alcune tipologie e riducendo quello di altre.

A tal fine il manager di Distretto ricerca i potenziali investitori per le tipologie di prodotto e servizio non sufficientemente rappresentate nel sistema e nello svolgimento di questo compito considera come interlocutori privilegiati le catene in franchising.

Se il suo lavoro ha successo il Distretto sarà più forte rispetto alle location concorrenti e tutti soggetti del partenariato del Distretto ne ricaveranno un beneficio.

Struttura del Franchising in Italia nel 2008 (macro settori di attività)

Settori di attività	Franchisor		Giro affari	
	N.	Quota %	Euro	Quota %
Commercio despecializzato	42	4,9	6.371.130.000,00	29,7
Commercio specializzato beni persona	234	27,5	4.747.355.000,00	22,2
Commercio specializzato beni casa	38	4,5	555.020.000,00	2,6
Commercio specializzato altri beni	115	13,5	2.427.500.000,00	11,3
Servizi	423	49,6	7.317.840.000,00	34,2
TOTALE	852	100,0	21.418.845.000,00	100,0



## Economico


Gli operatori economici potranno, infatti, contare su una maggiore affluenza di clienti, i consumatori su una gamma di beni e servizi più completa, i proprietari immobiliari su quotazioni

più elevate dei loro beni, gli enti no profit su un più ampio pubblico di visitatori, l'amministrazione municipale su una visibilità superiore.

# L'Informatore

dicembre 2009

**Economia**



Economico

# L'Informatore

dicembre 2009

Indicatori statistici


## Il costo della vita in Italia

Riportiamo gli indici del costo della vita in Italia con base 1995 = 100 da gennaio 2006 all'ultimo mese disponibile

### NUMERI INDICI DEI PREZZI AL CONSUMO PER LE FAMIGLIE DI OPERAI ED IMPIEGATI - FOI

Base 1995 = 100	AL	ALCOL	ABB	ABT ELT	DOM	SAN	TRAS	COM	RIC	IST	ALB	ALTRI	INDICE	Var 100%	Var
Gennaio 2006	122,5	158,6	129,7	140,8	122,9	102,8	131,2	81,2	119,6	134,1	136,9	130,8	126,6	2,2	1,65
Febbraio	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Marzo	122,7	161,8	129,7	141,2	123,4	121,5	132,1	81,3	119,4	134,4	137,2	131,3	126,9	2,1	1,58
Aprile	123,0	162,4	129,8	141,5	123,4	121,1	132,5	80,8	119,6	134,4	137,8	131,6	127,1	2,1	1,58
Maggio	123,1	162,4	130,2	143,3	123,4	121,0	133,7	80,4	119,4	134,4	138,4	131,8	127,4	2,0	1,50
Giugno	123,4	162,4	130,2	143,2	123,9	121,1	134,6	79,7	119,3	134,4	138,9	132,7	127,8	2,2	1,65
Luglio	123,9	166,2	130,3	145,3	123,9	120,1	135,6	78,8	119,9	134,4	139,3	133,0	128,2	2,1	1,58
Agosto	124,2	166,2	130,3	145,4	124,3	120,1	136,2	78,2	120,7	134,4	139,5	133,1	128,4	2,1	1,58
Settembre	124,5	166,2	130,6	145,4	124,3	120,1	134,5	78,4	120,9	135,1	140,1	133,3	128,4	2,0	1,50
Ottobre	124,8	166,4	131,1	145,8	124,4	118,7	132,9	78,8	120,2	136,9	140,2	133,4	128,2	1,7	1,28
Novembre	125,2	166,4	131,5	145,8	124,7	118,9	133,3	77,2	120,2	137,1	139,8	133,8	128,3	1,7	1,28
Dicembre	125,4	166,4	131,5	146,0	124,9	118,9	133,5	76,5	120,7	137,1	139,8	133,9	128,4	1,7	1,28
Media anno	123,9	164,0	130,4	143,9	124,0	118,8	133,7	79,2	119,9	135,1	138,9	132,6	127,8	2,0	1,50
Gennaio 2007	125,7	166,4	131,5	146,6	124,9	118,9	133,4	76,9	120,6	137,2	140,1	133,9	128,5	1,5	1,13
Febbraio	125,8	169,8	131,6	147,0	125,7	120,0	133,4	76,4	121,1	137,2	140,4	134,5	128,8	1,5	1,13
Marzo	125,9	169,9	131,8	147,0	125,8	120,4	134,7	71,8	121,1	137,2	141,0	134,6	129,0	1,5	1,13
Aprile	126,4	170,1	131,9	146,8	125,9	120,4	135,2	72,1	120,7	137,2	141,9	135,1	129,2	1,4	1,05
Maggio	126,7	170,1	132,0	146,8	126,9	120,4	136,4	72,1	120,3	137,2	142,5	135,7	129,6	1,4	1,05
Giugno	126,9	170,2	132,1	147,0	126,9	120,2	137,5	71,2	120,5	137,2	142,7	135,9	129,9	1,6	1,20
Luglio	126,9	170,2	132,0	147,4	127,0	120,2	138,4	71,5	120,9	137,2	143,3	136,0	130,2	1,6	1,20
Agosto	127,2	170,3	132,1	147,5	127,4	120,3	138,2	71,5	121,7	137,2	143,7	136,2	130,4	1,6	1,20
Settembre	128,2	170,5	132,5	147,7	127,5	120,3	137,1	71,3	121,2	139,4	143,4	136,5	130,4	1,6	1,20
Ottobre	129,2	170,5	133,1	148,9	127,6	120,0	137,6	70,6	121,1	140,2	143,9	136,7	130,8	2,0	1,50
Novembre	129,9	170,6	133,4	149,7	128,2	120,0	138,6	70,9	121,2	140,3	143,4	137,5	131,3	2,3	1,73
Dicembre	130,6	170,7	133,5	149,9	128,3	120,0	139,9	70,8	121,7	140,3	143,5	137,6	131,8	2,6	1,95
Media anno	127,5	169,9	132,3	147,7	126,8	120,1	136,7	72,3	121,0	138,2	142,5	135,9	130,0	1,7	1,28
Gennaio 2008	131,4	172,6	133,5	152,0	128,9	119,9	140,5	70,3	121,1	140,4	143,6	138,2	132,2	2,9	2,18
Febbraio	132,0	174,4	133,6	152,5	129,5	120,0	140,6	69,9	121,7	140,4	144,0	138,9	132,5	2,9	2,18
Marzo	132,8	174,6	133,9	152,8	129,7	120,0	142,6	69,9	121,8	140,4	144,8	139,4	133,2	3,3	2,48
Aprile	133,4	174,9	134,2	155	129,9	120,1	142,1	69,7	121,6	140,5	145,3	139,3	133,5	3,3	2,48
Maggio	134,1	175,1	134,4	155,9	130,3	120,2	144,8	69,1	121,4	140,5	145,9	139,9	134,2	3,5	2,63
Giugno	134,7	175,3	134,4	156,6	130,5	120,3	146,9	69,4	121,7	140,5	146,3	140,0	134,8	3,8	2,85
Luglio	134,9	179,1	134,4	158,9	130,7	120,3	148,3	68,7	122,4	140,5	146,9	140,2	135,4	4,0	3,00
Agosto	135,1	179,2	134,4	158,5	130,9	120,4	148,3	68,02	123,2	140,5	147,2	140,3	135,5	3,9	2,93
Settembre	135,6	179,4	134,9	158,2	131,1	120,6	146,1	67,6	121,5	142,2	147,3	140,5	135,2	3,7	2,78
Ottobre	135,9	179,5	135,4	159,4	131,4	120,5	144,4	67,6	121,5	143,2	147,3	141,0	135,2	3,4	2,55
Novembre	136,0	179,7	135,6	158,9	131,6	120,7	141,0	67,8	121,5	143,4	146,9	141,2	134,7	2,5	1,95
Dicembre	136,2	179,7	135,7	158,9	131,7	120,8	139,2	68,1	122,1	143,4	146,7	141,3	134,5	2,0	1,50
Media anno	134,3	177,0	134,5	156,5	130,5	120,3	143,7	68,9	121,8	141,3	146,0	140,0	134,2	3,3	2,48
Gennaio 2009	136,4	179,8	135,7	158,5	131,8	121,0	137,9	67,4	121,9	143,5	146,6	141,6	134,2	1,5	1,13
Febbraio	136,5	181,9	135,7	158,6	132,3	121,4	137,9	68,1	122,5	143,5	146,9	142,2	134,5	1,5	1,13
Marzo	136,7	183,9	135,9	158,4	132,4	121,4	137,4	68,3	122,3	143,5	147,1	142,5	134,5	1,0	0,75
Aprile	137,1	184,0	136,1	157,3	132,5	121,4	138,7	68,6	122,2	143,5	147,9	143,0	134,8	1,0	0,75
Maggio	137,3	184,1	136,2	157,4	132,8	121,6	139,5	69,4	121,8	143,5	148,2	143,3	135,1	0,7	0,53
Giugno	137,2	184,1	136,3	157,5	132,9	120,9	140,9	68,4	122,5	143,5	148,2	143,4	135,3	0,4	0,30
Luglio	136,9	184,2	136,2	156,7	133,0	120,7	141,3	68,4	123,0	143,6	148,4	143,8	135,3	-0,1	-0,08
Agosto	136,6	184,3	136,2	156,5	133,1	120,7	143,7	68,2	123,6	143,6	148,6	144,0	135,8	0,2	0,15
Settembre	136,6	184,4	136,5	156,4	133,2	120,8	141,6	68,9	122,1	145,2	148,9	144,4	135,4	0,1	0,11

ECONOMICO



Economico

# L'Informatore

dicembre 2009

## Indicatori statistici

### INDICI DEL VALORE DELLE VENDITE DEL COMMERCIO FISSO AL DETTAGLIO A PREZZI CORRENTI

(base 2005=100) per settore merceologico e forma distributiva

Periodo	Alimentari		Non alimentari		Totale	
	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici	Grande distribuzione	Piccole superfici
<b>2007</b>						
Gennaio	95,0	92,5	97,1	96,4	96,1	95,6
Febbraio	89,4	85,8	91,4	86,5	90,5	86,3
Marzo	103,2	95,2	96,5	94,6	99,5	94,7
Aprile	103,2	98,1	93,2	93,7	97,7	94,6
Maggio	104,5	101,2	90,3	99,3	96,7	99,7
Giugno	102,9	99,8	98,5	99	100,5	99,1
Luglio	103,1	105,7	107,4	105,2	105,5	105,3
Agosto	100,0	100,5	93,8	86,9	96,6	89,6
Settembre	104,7	96,1	103,3	99,6	103,9	98,9
Ottobre	105,9	102,6	104,8	106,3	105,3	105,6
Novembre	108,0	94,8	104,1	100,7	105,9	99,5
Dicembre	139,9	136,4	186,7	150,5	165,4	147,7
<b>2008</b>						
Gennaio	97,1	93,7	98,2	97,6	97,7	96,9
Febbraio	94,6	88,3	96,2	88,2	95,4	88,2
Marzo	106,0	98,6	96,9	91,1	101,0	92,6
Aprile	104,9	101,3	95,2	91,0	99,6	93,1
Maggio	111,1	101,2	95,4	97,2	102,6	98,0
Giugno	102,2	94,7	98,0	94,3	99,9	94,4
Luglio	107,9	106,9	111,8	106,0	110,0	106,2
Agosto	101,9	98,6	92,7	82,6	96,9	85,8
Settembre	106,1	96,1	103,9	99,0	104,9	98,4
Ottobre	109,6	101,2	104,8	104,1	107,0	103,5
Novembre	108,4	91,1	103,6	96,3	105,8	95,3
Dicembre	138,7	134,2	182,7	146,6	162,7	144,1
<b>2009</b>						
Gennaio	98,7	89,8	102,3	97,0	100,7	95,6
Febbraio	92,6	83,8	93,2	82,5	93,0	82,7
Marzo	100,9	92,6	93,9	87,0	97,1	88,1
Aprile	109,3	101,7	96,7	88,2	102,5	90,9
Maggio	110,0	96,0	95,6	93,9	102,1	94,3
Giugno	102,8	92,5	98,0	93,1	100,2	93,0
Luglio	106,6	103,1	111,1	102,1	109,1	102,3
Agosto	99,7	94,8	90,4	80,1	94,6	83,0

#### Nota indice vendite

A partire dagli indici di Gennaio 2009 l'Istat ha aggiornato la base all'anno 2005, ricalcolando i valori degli anni precedenti che quindi sono pubblicati a partire da Gennaio 2007.

La classificazione per numero di addetti non contempla più le classi relative alle imprese più piccole (fino a 2 addetti, da 3 a 5 addetti, da 6 a 9 addetti) e, quindi, la relativa tabella è stata sostituita con quella che distingue tra "Grande distribuzione" e "Piccole superfici".

Con il termine "Grande distribuzione" si devono intendere le imprese che gestiscono supermercati, ipermercati, discount, grandi magazzini e grandi superfici specializzate.

Con il termine "Piccole superfici" si devono intendere i punti di vendita specializzati inferiori a 400mq per gli esercizi a prevalente vendita non alimentare, inferiori a 250mq per gli esercizi a prevalente vendita alimentare.

Si utilizzano i dati grezzi del comunicato del mese corrente. Il mese successivo l'Istat li ricalcola per cui nel secondo mese si inseriscono i dati grezzi dal comunicato e si correggono i dati del mese precedente con i dati ricalcolati da Istat prendendoli dalle serie storiche del mese corrente.




Indici generali 2009

**l'Informatore**  
dicembre 2009

**Commercio Turismo Servizi e Professioni**

**2009**

**INDICI GENERALI**



A n c h e  
i n f u t u r o  
p o t r a i  
p e r m e t t e r t i  
d i a v e r e  
d e i d e s i d e r i .

**EMVA: la formula previdenziale per gli operatori del terziario.** EMVA, Ente Mutuo Volontario di Assistenza, propone un programma previdenziale con interessanti garanzie di assistenza nel caso di grave invalidità permanente. È l'opportunità di mettere al sicuro il proprio futuro con un rendimento minimo garantito. EMVA ti apre un presente e un futuro di vantaggi. Scrivi a [emva-gp@gestioneprevidenza.it](mailto:emva-gp@gestioneprevidenza.it) o chiama il numero verde.

  
VOGLIA DI FUTURO

**CONFCOMMERCIO**

Numero Verde  
**800-119270**

 **Unione**  
COMMERCIO TURISMO SERVIZI PROFESSIONI - MILANO

## SINDACALE

## LEGGI DECRETI CIRCOLARI

## CONTRATTI DI LAVORO

- Ccnl terziario. Piena applicazione della disciplina del lavoro domenicale. .... gen. 8
- Nota Confcommercio n. 59 Prot. N. 04365 del 23 dicembre 2008. Accordo 18 luglio 2008 di rinnovo del Ccnl per i dipendenti da aziende del terziario della distribuzione e dei servizi - Ulteriori chiarimenti. .... mar. 3
- Accordo quadro 22 gennaio 2009. Riforma degli assetti contrattuali..... mar. 11
- Comunicato stampa Filcams-Cgil del 24 giugno 2009. Raggiunta un'intesa tra le segreterie nazionali Filcams Cgil-Fisascat Uil e Confcommercio. .... set. 6
- Intesa tra Confcommercio e Filcams, Fisascat e Uiltucs del 23 giugno 2009. Patto per il lavoro nel terziario, distribuzione e servizi. .... set. 6

## RAPPORTI DI LAVORO

**Agenti**

- Accordo tra Unione Ctsp e Fnaarc Milano del 30 marzo 2009. Costituzione della Commissione paritetica territoriale per il riconoscimento delle indennità contrattuali ad agenti e rappresentanti di commercio. .... giu. 1

**Appalto**

- Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ad interpello n. 77 del 22 ottobre 2009. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - affidamento di attività in subappalto - art. 29, comma 1, Dlgs n. 276/2003. .... dic. 10

**Apprendistato**

- Circolare del ministero del Lavoro n. 27 del 7 ottobre 2008. Art. 23, Dl n. 112/2008 conv. Da L n. 133/2008 - Apprendistato professionalizzante. Chiarimenti. .... gen. 1
- Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ad interpello del 6 febbraio 2009, Prot. 25/1/0001704. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Apprendistato professionalizzante-Art. 49, comma 5ter, Dlgs n. 276/2003-Rapporti di apprendistato in essere-Applicabilità..... apr. 6
- Circolare ministero del Lavoro del 6/2/2009, prot. 25/1/0001727. Apprendistato professionalizzante-Trasformazione anticipata del rapporto-Obbligo formativo. .... apr. 6
- Nota informativa dell'Unione del Commercio, Turismo, Servizi e Professioni del 22 maggio 2009. Corsi gratuiti per apprendisti e tutor. .... lu/ag. 1
- Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 5 giugno 2009 a interpello n. 49/2009, Prot. 25/1/0008303. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Apprendistato professionalizzante-Associato in partecipazione e attività di tutor. .... set. 3
- Comunicazione della provincia di Milano. Modifica dei dati nelle comunicazioni di assunzione con contratto di apprendistato. .... set. 7
- Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 10 settembre 2009 ad interpello n. 69/2009. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - contratti di solidarietà - riconoscimento del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori con contratto di apprendistato. .... nov. 6
- Intesa in materia di formazione esclusivamente aziendale nell'apprendistato professionalizzante. .... dic. 1

**Cigs e mobilità**

- Messaggio n. 4070 del 20 febbraio 2009. Decreto del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 45081 del 19 febbraio 2009. Concessioni di Cigs e mobilità per i lavoratori del commercio, delle agenzie di viaggio e turismo e delle imprese di vigilanza per l'anno 2009. .... mag. 2

	Inform. mese	N. pag.
• Nota informativa dell'Unione del Commercio, del Turismo dei Servizi e delle Professioni del 29 giugno 2009. Politiche attive legate al percepimento della Cig in deroga.....	set.	1
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 5 giugno 2009 a interpello n. 52/2009, Prot. 25/1/0008318. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Cassa integrazione in deroga per lavoratori apprendisti contestuale alla richiesta di cassa integrazione ordinaria o straordinaria.....	set.	2
• Messaggio Inps del 12 giugno 2009, n. 13552. Cig e festività: operai pagati in misura fissa mensile o mensilizzati.....	set.	4
• Messaggio Inps del 21 luglio 2009, n. 16508. Dl n. 78/09 - Prestazioni a sostegno del reddito - Primi chiarimenti.....	ott.	1
• Decreto legge 1 luglio 2009, n. 78. Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali.....	ott.	2
• Messaggio ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali Prot. 11/SEGR/0001678/1. Erogazione dei trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga.....	nov.	1
• Decreto del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali 29 giugno 2009. Semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale conseguente ad evento improvviso ed imprevisto di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto ministeriale n. 31826, del 18 dicembre 2002.....	nov.	7
<b>Collocamento obbligatorio</b>		
• Risposta ad interpello n. 44 del 15 maggio 2009 del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, Prot. 25/1/0007168. Art. 3, comma 5, L n. 68/1999-Sospensione degli obblighi occupazionali - Applicabilità della disciplina.....	lu/ag.	4
<b>Contratto di inserimento</b>		
• Firmato il decreto che individua le aree territoriali ai fini degli sgravi contributivi per l'assunzione delle donne.....	gen.	8
• Contratti di inserimento. Aree territoriali ai fini degli sgravi contributivi per l'assunzione delle donne.....	mar.	9
<b>Contratto di solidarietà</b>		
• Decreto 10 luglio 2009. Semplificazione delle modalità di accesso al trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di aziende le quali abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali denominati "contratti di solidarietà".....	nov.	5
<b>Decontribuzione</b>		
• Circolare Inps n. 110 del 12 dicembre 2008. legge n. 247/2007. Sgravio contributivo a favore della contrattazione di secondo livello. Decreto interministeriale 7 maggio 2008. Aziende che operano con il sistema del DM 10: modalità operative per la fruizione del beneficio contributivo e regolarizzazione degli importi oggetto di decontribuzione. Istruzioni contabili.....	feb.	6
<b>Disoccupazione</b>		
• Circolare Inps n. 39 del 6 marzo 2009. Articolo 19, comma 1, decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione. Modifiche al trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e introduzione di un trattamento pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali ai lavoratori sospesi o licenziati assunti con la qualifica di apprendisti. Istruzioni contabili. Variazione al piani dei conti.....	mag.	4
• Avviso comune di Confcommercio e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil. Ammortizzatori sociali.....	giu.	2
• Accordo tra il ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali e la Regione Lombardia.....	giu.	4
• Circolare Inps n. 73 del 26 maggio 2009. Interventi a tutela dell'occupazione per i lavoratori sospesi: articolo 19 del Dl 185/2008, convertito con modifiche dalla legge 2/2009 e articolo 7-ter del Dl 5/2009 convertito dalla legge 33/2009.....	lu/ag.	5

	Inform. mese	N. pag.
<b>Enti bilaterali</b>		
• Verbale di accordo del giorno 19 marzo 2009, tra Unione Regionale Lombarda Cts, Filcams-Cgil Regionale, Fisascat-Cisl Regionale, Uiltucs-uil Regionale. ....	mag.	1
<b>Fondo Est</b>		
• Circolare Fondo Est n. 8 del 2.12.2008. Cambio modalità di pagamento. ....	feb.	4
• Circolare n. 4 del Fondo Est prot. N. 98 del 18.3.2009. Obbligo di contribuzione a Fondo Est nel periodo di interdizione anticipata per maternità - Obbligo di iscrizione degli apprendisti del turismo dal 1° luglio 2009. ....	giu.	3
<b>Inail</b>		
• Circolare del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 17 del 12 maggio 2009. articolo 18, comma 1 lettera r del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Obbligo di comunicazione dei dati concernenti gli infortuni sul lavoro: indicazioni operative. ....	lu/ag.	2
<b>Lavoratori comunitari</b>		
• Lavoratori neocomunitari. Proroga al dicembre 2009 del regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro dei cittadini rumeni e bulgari. ....	mar.	10
• Circolare Inps n. 90 del 10/7/2009. Regolamentazione comunitaria. Determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell'Unione europea; formulari E 101 ed E 102. ....	ott.	7
<b>Lavoratori disabili</b>		
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 26 del 20 marzo 2009. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-L. n. 68/1999-Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente per l'applicazione delle sanzioni e mancata indicazione delle mansioni disponibili per i lavoratori disabili nel prospetto informativo. ....	mag.	10
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 57 del 10 luglio 2009, Prot. 25/1/0009913. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - esclusione dal computo della base occupazionale ai fini della determinazione della quota di riserva, di cui all'art. 3 della L. n. 68/1999, di alcune categorie di lavoratori. ....	ott.	6
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 66 del 31 luglio 2009. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - assunzione disabile con contratto di lavoro a tempo determinato. ....	nov.	1
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 65/2009. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - L. n. 68/1999 - invio prospetto informativo. ....	nov.	2
• Messaggio Inps del 2 settembre 2009, n. 19583. Chiarimenti sul concetto di "convivenza", espresso nella sentenza n. 19/2009, in caso di richiesta di congedo straordinario di cui all'art. 42, 5°co., del Dlgs, n. 151/2001. ....	nov.	7
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali a interpello n. 70 del 12 ottobre 2009, Prot. 25/1/0014903. Art. 9 Dlgs n. 124/2004 - congedo straordinario ex art. 42, comma 5, Dlgs n. 151/2001 in corso di Cig. ....	dic.	8
<b>Lavoratori extracomunitari</b>		
• Legge 24 luglio 2008, n. 125. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (Gazzetta ufficiale n. 173 del 25 luglio 2008). ....	gen.	7
• Decreto legislativo 25.7.1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. ....	gen.	7
• Decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 3.12.2008. Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per l'anno 2008. ....	feb.	3
• Circolare ministero dell'Interno del 30/1/2009. Attività lavorative svolte da titolari di permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione ai sensi del Dpr 394/1999. ....	apr.	7
• Circolare n. 400 del ministero dell'Interno del 6 maggio 2009. Permesso di soggiorno per motivi di attesa occupazione. Durata. ....	set.	5

	Inform. mese	N. pag.
• Circolare ministero dell'Interno 27 agosto 2009, prot.n. 0004820. Legge 15 luglio 2009, n. 94. Disposizioni in materia di sicurezza pubblica.....	nov.	4
<b>Lavoro intermittente</b>		
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 48 del 3 ottobre 2008 Prot. 25/1/0013419 - Contratto di lavoro intermittente a tempo determinato - Applicabilità dell'indennità di disoccupazione. ....	gen.	5
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 72 del 12 ottobre 2009. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - lavoro intermittente a tempo determinato e successione di contratti. ....	dic.	8
<b>Lavoro somministrato</b>		
• Circolare ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali n. 13/2009 del 9/4/2009. Gestione dei rapporti di lavoro in somministrazione. ....	giu	5
<b>Libri obbligatori</b>		
• Nota ministero del Lavoro del 3/12/2008 prot. 25/11/0017292. Accentramento degli adempimenti contributivi. ....	feb.	1
• Circolare ministero del Lavoro prot. 25/1/0000102 del 7/1/2009. Libro unico del lavoro - Ulteriori indicazioni. ....	mar.	7
<b>Malattia</b>		
• Circolare Inps n. 91 e Inail n. 38 del 10/7/2009. Convenzione tra l'Inail e l'Inps per l'erogazione della indennità per inabilità temporanea assoluta da infortunio sul lavoro, da malattia professionale e da malattia comune nei casi di dubbia competenza. ....	ott.	16
• Messaggio Inps n. 22747 del 9 ottobre 2009. Sanzioni da applicare in caso di irreperibilità a visita medica di controllo. ....	dic.	5
<b>Maternità</b>		
• Circolare del ministero del Lavoro Prot. 25/11/0002840 del 26/2/2009. Convalida dimissioni lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionari ex. Art. 55 Dlgs n. 151/2001. Modulo per la dichiarazione della lavoratrice madre/lavoratore padre dimissionari e report per la rilevazione statistica delle dimissioni.....	mag.	7
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 31 del 20 marzo 2009. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Sospensione del congedo parentale per godere del permesso retribuito per gravi motivi ex art. 30 Ccnl comparto università del 9 agosto 2000.....	mag.	11
• Lettera circolare B/2009 del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali. Articolo 40, lettera c del Dlgs 151/01 - Riposi giornalieri del padre. ....	lu/ag.	3
• Circolare Inps n. 112 del 15/10/2009. Riposi giornalieri del padre (art. 40 del Dlgs 151/2001 - Tu maternità/paternità) - Sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 4293 del 9 settembre 2008. ....	dic.	6
<b>Missioni</b>		
• Messaggio Inps n. 27271 del 5 dicembre 2008. Chiarimenti in materia di trasfertismo.....	feb.	5
<b>Orario di lavoro</b>		
• Risposta ad interpello n. 4/2009 del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali del 6 febbraio 2009, Prot. 25/1/0001710. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Art. 11 comma 2 lett. C), Dlgs n. 66/2003 lavoro notturno-Soggetti che hanno "a proprio carico" un soggetto disabile ai sensi della L. n. 104/1992. ....	apr.	7
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 22 del 20 marzo 2009. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Riposi giornalieri-Violazione-Corretta interpretazione dell'art. 18 bis, comma 4, Dlgs n. 66/2003.....	mag.	13
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 60 del 10 luglio 2009. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Riposo settimanale in un giorno diverso dalla domenica-Art. 9 del Dlgs n. 66/2003, come modificato dall'art. 41 del DI n. 112/2008.....	ott.	5

	Inform. mese	N. pag.
<b>Part -time</b>		
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 45/2008 del 3 ottobre 2008 Prot. 25/1/0013422. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Applicazione dell'art. 4 del Dlgs n. 61/2000 - Retribuzione lavoratori in part-time verticale. ....	gen.	6
<b>Permessi retribuiti</b>		
• Nota del ministero del Lavoro, del 25 novembre 2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Permesso retribuito per documentata grave infermità ai sensi dell'art.4, comma 1, L n. 53/2000-Documentazione sanitaria di accertamento della grave infermità ai sensi dell'art. 1, comma 1 del Dm n. 278/2000. ....	feb.	2
• Risposta del ministero del Lavoro del 10 giugno 2008. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Concetto di "grave infermità" ex art. 4, comma 1, L. 53/2000. ....	feb.	2
<b>Riposi</b>		
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ad interpello n. 76 del 19 ottobre 2009. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - violazioni in materia di riposo giornaliero e settimanale e applicabilità del cumulo giuridico di cui all'art. 8, comma 1, L. n. 689/1981. ....	dic.	7
<b>Trasferimento d'azienda</b>		
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 18 del 20 marzo 2009. Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Trasferimento d'azienda ed accesso a benefici contributivi. ....	mag	12
<b>Trattamento di fine rapporto</b>		
• Risoluzione n. 36/E dell'Agenzia delle Entrate del 6 febbraio 2009. Istanza di interpello, articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Pagamento del trattamento di fine servizio o di fine rapporto a seguito del decesso del titolare - Obbligo di presentazione della dichiarazione di successione. ....	apr.	8
• Messaggio Inps n. 9468 del 28 aprile 2009. Fondo di Tesoreria. Lavoratori in cassa integrazione straordinaria e/o in contratto di solidarietà assistita da intervento di Cogs. Chiarimenti. ....	giu.	9
• Messaggio Inps n. 15687 dell'8/7/2009. Erogazione diretta a carico del Fondo di Tesoreria-Aggiornamenti accertamenti in casi di fallimento. ....	ott.	19
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali Prot. 25/1/0011025. Precisazioni in merito all'istituto del Tfr in costanza di contratti di solidarietà ex art. 5, comma 5 della legge 236/1993. ....	nov.	6
• Messaggio Inps n. 21062 del 23 settembre 2009. Fondo di Tesoreria. Operazioni societarie che comportano il trasferimento di lavoratori con applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2112 del c.c. .Precisazioni in materia di adempimenti e obblighi datoriali. ....	dic.	4
<b>Varie</b>		
• Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 49 del 3 ottobre 2008, prot. 25/1/0013418. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-decorrenza dell'anzianità di disoccupazione/inoccupazione e benefici contributivi ex L n. 407/190. ....	gen.	4
• Legge 28 gennaio 2009, n. 2 di conversione del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185. Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (Gu n. 22 del 29-1-2009-Suppl. ordinario n. 14). ....	mar.	1
• Circolare Inps n. 115-31 dicembre 2008. Mensilizzazione delle denunce contributive: e-mens. Abolizione della dichiarazione del datore di lavoro (mod. DS22-DS22mob) e della dichiarazione sostitutiva (mod.Dso) per la liquidazione dell'indennità di disoccupazione non agricola ordinaria, trattamenti speciali edili ex lege 223/1991 e 451/1994 e mobilità. Quadro organizzativo procedurale ed istruzioni operative. ....	mar.	9
	apr.	11
	giu.	11
<b>IMPOSTE SUI REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE</b>		
<b>Detassazione</b>		
• Nota informativa dell'Agenzia delle Entrate del 9 dicembre 2008. Misure anticrisi. Il bonus fiscale per i lavoratori e la detassazione dei premi di produttività. ....	feb.	9

	Inform. mese	N. pag.
<ul style="list-style-type: none"> <li>Risposta del ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali a interpello n. 25/2009 del 20 marzo 2009. Art. 9, Dlgs n. 124/2004-Applicabilità del regime fiscale agevolato di cui all'art. 2, comma 1, lett. c) del Dl n. 93/2008 al premio di incentivazione di cui all'art. 65 del vigente Ccnl Aris-Aiop-Fondazione Don Gnocchi per il personale non medico della sanità privata. ....</li> </ul>	<b>mag.</b>	<b>14</b>
<p><b>Modello Cud</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Modelli di certificazione. Approvato lo schema di certificazione unica Cud 2009. ....</li> </ul>	<b>gen.</b>	<b>9</b>
<p><b>Reddito imponibile</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Risoluzione n. 135/E dell'Agenzia delle Entrate del 28 maggio 2009. Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212/2009-Cessione ramo d'azienda-Somme liquidate al dipendente per effetto di transazione-Articolo 19, comma 1, lettera a), del Dpr n. 917 del 1986. ....</li> </ul>	<b>lu/ag.</b>	<b>9</b>
<p><b>Modello 770</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>770/2009. Pubblicati i nuovi modelli. ....</li> </ul>	<b>mar.</b>	<b>12</b>
<p><b>Tassazione separata</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Risoluzione n. 377/E dell'Agenzia delle Entrate del 9 ottobre 2008. Interpello ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Corresponsione competenze accessorie anno 2006-articolo 17 del Tuir. ....</li> </ul>	<b>gen.</b>	<b>8</b>
<p><b>Varie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Circolare n. 2/E dell'Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2009. Bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienti - Art. 1 del Dl 29 novembre 2008, n. 185. ....</li> <li>Risoluzione n. 33/E dell'Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2009. istituzione del codice tributo per il recupero da parte dei sostituti d'imposta, mediante modello F24, delle somme erogate a titolo di bonus straordinario per famiglie, lavoratori, pensionati e non autosufficienza ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, nella legge del 28 gennaio 2009, n. 2. ....</li> </ul>	<b>apr.</b>	<b>1</b>
	<b>apr.</b>	<b>5</b>

## GIURISPRUDENZA

### COSTITUZIONE E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO

Assenza alla visita di controllo - Cass.sez.lav. 28 gennaio 2008, n. 1809. ....	<b>gen.</b>	<b>18</b>
Trasferimento d'azienda - Cass.sez.lav. 1 febbraio 2008, n. 2489. ....	<b>feb.</b>	<b>11</b>
Gravidanza. Divieto di licenziamento - Cass.sez.lav. 3 marzo 2008, n. 5749. ....	<b>apr.</b>	<b>9</b>
Contratto a termine - Cass.sez.lav. 20 giugno 2008, n. 16871. ....	<b>apr.</b>	<b>9</b>
Infortunio in itinere - Cass.sez.lav. 23 maggio 2008, n. 13376. ....	<b>giu.</b>	<b>10</b>
Reintegrazione nel posto di lavoro - Cass.sez.lav. 6 giugno 2008, n. 15075. ....	<b>giu.</b>	<b>10</b>
Mobilità e contratto a termine - Cass.sez.lav. 19 giugno 2008, n. 16690. ....	<b>lu/ag.</b>	<b>10</b>
Sospensione cautelare e retribuzione - Cass.sez.lav. 9 settembre 2008, n. 22863. ....	<b>ott.</b>	<b>20</b>
Obbligo di fedeltà e risarcimento del danno - Cass.sez.lav. 12 gennaio 2009, n. 394. ....	<b>nov.</b>	<b>8</b>
Comunicazioni del datore di lavoro - Cass.sez.lav. 3 novembre 2008, n. 26390. ....	<b>dic.</b>	<b>11</b>
Assegnazione a mansioni superiori - Cass.sez.lav. 5 febbraio 2009, n. 2836. ....	<b>dic.</b>	<b>11</b>

### ESTINZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Licenziamento. Conversione dalla giusta causa al giustificato motivo - Cass.sez.lav. 17 gennaio 2008, n. 837. ....	<b>gen.</b>	<b>18</b>
Superamento del periodo di comporta - Cass.sez.lav. 23 gennaio 2008, n. 1438. ....	<b>gen.</b>	<b>18</b>
Violazione dell'obbligo di fedeltà - Cass.sez.lav. 1 febbraio 2008, n. 2474. ....	<b>feb.</b>	<b>11</b>

	Inform. mese	N. pag.
• Licenziamento collettivo - Cass.sez.lav. 6 febbraio 2008, n. 2782.....	apr.	9
• Licenziamento e risarcibilità - Cass.sez.lav. 5 marzo 2008, n. 5927.....	apr.	10
• Licenziamento disciplinare - Cass.sez.lav. 29 luglio 2008, n. 20573.....	giu.	11
• Licenziamento disciplinare - Cass.sez.lav. 29 luglio 2008, n. 20573.....	ott.	20
• Licenziamento individuale e criteri di prova - Cass.sez.lav. 22 gennaio 2009, n. 1632.....	dic.	12
• Licenziamento. Impugnazione. Prescrizione - Cass.sez.lav. 1 dicembre 2008, n. 28514.....	dic.	12
• Procedimento disciplinare - - Cass.sez.lav. 17 settembre 2008 n. 23739.....	dic.	11
<b>RAPPORTO DI AGENZIA E RAPPRESENTANZA</b>		
• Indennità di cessazione e risarcimento del danno - Cass.sez.lav. 10 aprile 2008, n. 9426.....	giu.	11
• Determinazione dell'indennità di cessazione - Cass.sez.lav. 22 settembre 2008n. 23966.....	dic.	12

**WELFARE****PREVIDENZA**

- Il lavoro occasionale di tipo accessorio nei settori del commercio del turismo e dei servizi. .... gen.
- Legge 104/92. Nuova modulistica (seconda parte). .... gen.
- Accredito dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro. .... gen.
- Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro. .... feb.
- Le precisazioni del ministero sul Durc. .... feb.
- Inps: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2009. .... mar.
- Indennità medica antitubercolari. Circolare Inps n. 12 del 28 gennaio 2009 ..... mar.
- Minimali e massimali di retribuzione 2009. .... apr.
- Determinazione per l'anno 2009 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Circolare Inps n. 14 del 2 febbraio 2009. .... apr.
- Coefficienti di rivalutazione per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nel 2009. .... apr.
- Fondo di Tesoreria. Misure compensative: la percentuale per l'anno 2009 ..... apr.
- Estensione dell'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria. .... apr.
- Applicazione del massimale contributivo. .... mag.
- Cigs e mobilità. .... mag.
- Benefici previdenziali per i lavoratori in mobilità riassunti dallo stesso datore. .... mag.
- Contributi 2009. La circolare Inps ..... giu.
- Operazioni societarie e fondi interprofessionali per la formazione continua ..... lu/ag.
- Il progetto UniEmens. .... lu/ag.
- La tutela del reddito dei lavoratori parasubordinati. .... lu/ag.
- Procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Estinzione delle sanzioni amministrative. .... set.
- Recupero agevolazioni contributive per Cfl. Definizione casi controversi tassi di differimento, di dilazione e somme aggiuntive. .... set.
- Riscossione 2009 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335. .... set.
- Inps - Progetto UniEmens: avvio fase sperimentale. .... set.
- Indennità di malattia e maternità per lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli. .... ott.
- Cure estetiche e riabilitative: obblighi contributivi. .... ott.
- Modalità operative per la comunicazione unica delle imprese. Consiglio dei ministri - Dpcm 6/5/2009. ... ott.
- Pensioni di anzianità, di vecchiaia e nuova occupazione. Circolare Inps n. 89 del 10 luglio 2009 ..... ott.
- Riduzione Cuaf e titolari di farmacia ..... ott.
- Il lavoro accessorio nell'impresa familiare ..... nov.
- Fondi interprofessionali per la formazione continua. Modifiche all'impianto normativo di riferimento. Circolare Inps n. 107 dell'1 ottobre 2009. .... nov.
- Fondo di Tesoreria. Operazioni societarie che comportano il trasferimento di lavoratori - Messaggio Inps n. 21062 del 23 settembre 2008. .... nov.
- Cartelle esattoriali. Competenza Direttori Inps. .... dic.
- Il sistema pensionistico e la crisi finanziaria. La relazione del Governatore. .... dic.

Inform. mese N. pag.

gen.	35
gen.	39
gen.	45
feb.	29
feb.	30
mar.	36
mar.	37
apr.	31
apr.	33
apr.	34
apr.	34
apr.	35
mag.	33
mag.	34
mag.	34
giu.	37
lu/ag.	29
lu/ag.	30
lu/ag.	31
set.	30
set.	30
set.	32
ott.	37
ott.	39
ott.	39
ott.	40
ott.	40
nov.	28
nov.	29
nov.	30
dic.	32
dic.	32

**PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

- Covip. La possibilità di permanere presso la forma pensionistica oltre la maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare. .... gen.
- Come aderire a FonTe e la contribuzione. .... feb.

gen. 46  
feb. 33

	Inform. mese	N. pag.
• Fondo pensione Fonte. - Regolamento per la gestione della morosità.....	feb.	34
• Bonus famiglia. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. ....	mar.	38
• La destinazione dei flussi contributivi futuri a un altro fondo pensione.....	apr.	36
• La previdenza complementare e la crisi finanziaria. Proposte e interventi di vigilanza della Covip. Andamento dei rendimenti dei fondi pensione. ....	apr.	36
• Fon.Te. I risultati del 2008.....	mag.	31
• I fondi pensioni nel 2009, guadagnano sul Tfr.....	ott.	41
• Legge comunitaria. Fondi pensioni comunitari. ....	ott.	41
• Il Tfr rimasto in azienda. Nota Covip.....	ott.	42
• La relazione 2009 sulla previdenza complementare.....	ott.	42
• Covip: l'adesione tacita alla previdenza integrativa è annullabile.....	nov.	31
• Premorienza e rinuncia all'eredità. Parere Covip.....	dic.	33

## ASSISTENZA

• Socio addetto ad attività di sovrintendenza per conto della società. Rapporti di lavoro subordinato. Obbligo assicurativo.....	gen.	47
• Fondo Est. Natura vincolante del contributo datoriale. ....	gen.	48
• Le recenti indicazioni dell'Inail in materia di Durc.....	feb.	35
• Gli importi delle prestazioni di sostegno al reddito per l'anno 2009.....	apr.	37
• Disposizioni in favore di soggetti inabili.....	apr.	38
• Rateazione ex articolo 59, comma 19 della legge 449/97 modificato dall'articolo 55, comma 5 della legge 144/99. Autoliquidazione 2008/2009.....	apr.	40
• Inail - Qualità dei servizi on line.....	mag.	35
• Obbligo di contribuzione a Fondo Est nel periodo di interdizione anticipata per maternità -Obbligo di iscrizione degli apprendisti del Turismo dal 1° luglio 2009.....	mag.	35
• Estensione del diritto al congedo al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave.....	mag.	36
• Pagamento diretto dei trattamenti integrativi, nuovi adempimenti ed incentivi all'occupazione. Art 7 ter della legge 11/4/2009, n. 33.....	giu.	40
• Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale.....	giu.	41
• Fondo Est - Sospensione del contributo ordinario per le aziende della provincia dell'Aquila. ....	giu.	42
• Regione Lombardia: il Patto per le politiche attive.....	set.	25
• Malattia e cassa integrazione.....	set.	27
• Crisi produttive, Cigo e Cigs: criteri di fruibilità.....	set.	28
• La denuncia all'Inail di soci, collaboratori e coadiuvanti. ....	set.	28
• Rivalutazione rendite Inail.....	set.	29
• Esposizione all'amianto.....	set.	29
• Classificazione tariffaria Inail: possibilità di proporre i ricorsi online.....	ott.	43
• Qu.AS. - le novità per il 2009.....	ott.	44
• Aggiornate le rendite Inail. Da luglio 2009.....	ott.	45
• Ammortizzatori sociali in deroga. Istruzioni operative.....	ott.	45
• Monitoraggio Cigs in deroga.....	ott.	46
• Comunicazione unica al Registro delle imprese. Nuove modalità di iscrizione all'Inail dal 1° ottobre 2009. Inail n. 52 del 28/9/2009.....	nov.	25
• Inail. La richiesta di riduzione del tasso.....	nov.	27
• Le raccomandazioni ministeriali per prevenire la pandemia influenzale nei luoghi di lavoro.....	dic.	29
• Il bando di concorso dell'Inail per i migliori progetti in tema di prevenzione infortuni.....	dic.	29
• Fascicolo sanitario elettronico.....	dic.	30
• Attività su aree pubbliche e Durc: MinLavoro - Circolare 12/10/2009 n. 14909.....	dic.	30
• Inail. Obbligo assicurativo imprenditori artigiani - Nota 7/10/2009 n. 9045.....	dic.	31

	Inform. mese	N. pag.
<b>ORIENTAMENTI E GIURISPRUDENZA</b>		
• L'onere della prova nell'obbligazione previdenziale.....	gen.	48
• Concorso del datore di lavoro alle spese per la frequenza alla scuola materna dei figli dei dipendenti e imponibilità .....	feb.	35
• L'attività di vigilanza sui contratti a progetto e sulle attività nei call center.....	feb.	36
• Gli effetti dell'interruzione della gravidanza sulla durata del rapporto di collaborazione a progetto. ....	feb.	37
• Il percepimento della pensione non incide sulla determinazione dell'indennizzo per licenziamento illegittimo.	feb.	38
• La rivoluzione delle attività di vigilanza nel "nuovo" welfare. ....	mar.	29
• Libro unico del lavoro. Le disposizioni agli ispettori di vigilanza. ....	mar.	32
• Visita medica di controllo. Aspetti sanzionatori. ....	mar.	32
• Nella procedura di emersione dal "nero", la regolarizzazione del lavoratore può precedere l'accordo sin- dacale. ....	mar.	35
• Occasionalità delle prestazioni e natura subordinata del rapporto di lavoro. ....	mar.	35
• Programmazione dell'attività di vigilanza 2009. ....	apr.	27
• Colf - Semplificazione delle comunicazioni obbligatorie. Contributi Inps - Inail 2009.....	apr.	28
• La vigilanza sul rispetto della contrattazione collettiva.....	apr.	29
• Il nuovo Welfare.....	apr.	31
• Utilizzo dei buoni lavoro nell'ambito dei lavori domestici. Art 70 lett. a) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.....	giu.	30
• Pensioni di anzianità e contribuzione mista.....	giu.	31
• Voucher dei lavori accessori.....	giu.	31
• I voucher per i lavori domestici.....	giu.	32
• Accertamento del diritto delle prestazioni collegate al reddito. ....	giu.	33
• L'Inps nella Provincia di Monza e Brianza.....	lu/ag.	27
• Infortunio sul lavoro mortale. Beneficiari della rendita Inail e danno biologico. ....	lu/ag.	28
• Ministero del Lavoro - Lettera circolare n. 25 del 27 aprile 2009 - Avvio del progetto "Trasparenza ed uni- formità dell'azione ispettiva". ....	lu/ag.	28
• Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Benefici previsti dall'art. 8, comma 9, della L n. 407/1990 in caso di assun- zione di dirigente. ....	lu/ag.	28
• Il lavoro accessorio nel settore del turismo.....	lu/ag.	29
• Al giudice di pace il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali.....	ott.	47
• Inapplicabilità della maxi sanzione a imprenditori e soci iscritti nel registro delle imprese .....	ott.	47
• Le nuove ispezioni del lavoro. La conciliazione.....	nov.	31
• Chiarimenti sulla presentazione dei ricorsi al Comitato regionale per i rapporti di lavoro, istituito dall'arti- colo 17 del Dlgs 124/04.....	dic.	34
<b>RECENSIONI BIBLIOGRAFICHE</b>		
• "Codice per gli stranieri" .....	ott.	47
• "Codice della privacy" .....	ott.	47
• "Codice del lavoro spiegato", Casa Editrice la tribuna, euro 33,00 anno 2009 .....	nov.	32

## INDICE PER ARGOMENTI

### Assegni familiari

- Inps: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2009. ....

Inform.  
mese

N.  
pag.

mar. 42

### Assistenza integrativa sanitaria

- Fondo Est. Natura vincolante del contributo datoriale. ....
- QuAs - Le novità per 2009. ....

gen. 48  
ott. 44

### Cassa integrazione e solidarietà, Fondo di garanzia

- Cigs mobilità. ....
- Pagamento diretto dei trattamenti integrativi, nuovi adempimenti ed incentivi all'occupazione. Art. 7 ter della legge 11/4/2009, n. 33. ....
- Regione Lombardia: il Patto per le politiche attive. ....
- Malattia e cassa integrazione. ....
- Crisi produttive, Cigo e Cigs: criteri di fruibilità. ....
- Ammortizzatori sociali in deroga. Istruzioni operative. ....

mag. 34  
giu. 40  
set. 25  
set. 27  
set. 28  
ott. 45

### Condono, contenzioso, sanzioni e vigilanza, Durc

- Le precisazioni del ministero sul Durc. ....
- Le recenti indicazioni dell'Inail in materia di Durc. ....
- L'attività di vigilanza sui contratti a progetto e sulle attività nel call center. ....
- La rivoluzione delle attività di vigilanza nel "nuovo" welfare. ....
- Libro unico del lavoro. Le disposizioni agli ispettori di vigilanza. ....
- Nella procedura di emersione dal "nero", la regolarizzazione del lavoratore può precedere l'accordo sindacale. ....
- Programmazione dell'attività di vigilanza 2009. ....
- La vigilanza sul rispetto della contrattazione collettiva. ....
- Modelli unificati per i verbali delle ispezioni. ....
- Ministero del Lavoro - Lettera circolare n. 25 del 27 aprile 2009 - Avvio del progetto "Trasparenza ed uniformità dell'azione ispettiva". ....
- Procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari. Estinzione delle sanzioni amministrative. ....
- Al giudice di pace il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali. ....
- Inapplicabilità della maxi sanzione a imprenditori e soci iscritti nel registro delle imprese. ....
- Le nuove ispezioni del lavoro. La conciliazione. ....
- Cartelle esattoriali. Competenza direttori Inps. ....
- Attività su aree pubbliche e Durc: MinLavoro - Circolare 12/10/2009 n. 14909. ....

feb. 30  
feb. 35  
feb. 36  
mar. 29  
mar. 32  
mar. 35  
apr. 27  
apr. 29  
apr. 31  
lu/ag. 28  
set. 30  
ott. 47  
ott. 47  
nov. 31  
dic. 32  
dic. 30

### Contributi

- Concorso del datore di lavoro alle spese per la frequenza alla scuola materna dei figli dei dipendenti e imponibilità fiscale e contributiva. ....
- Colf - Semplificazione delle comunicazioni obbligatorie. Contributi Inps - Inail 2009. ....
- Fondo di tesoreria. Misure compensative: la percentuale per l'anno 2009. ....
- Applicazione del massimale contributivo. ....
- Contributi 2009. La circolare Inps. ....
- Operazioni societarie e fondi interprofessionali per la formazione continua. ....
- Riscossione 2009 dei contributi dovuti dagli iscritti alle gestioni artigiani e commercianti sulla quota di reddito eccedente il minimale e dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2 comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335. ....
- Cure estetiche e riabilitative: obblighi contributivi. ....
- Fondi interprofessionali per la formazione continua. Modifiche all'impianto normativo di riferimento. Circolare Inps n. 107 dell'1 ottobre 2009. ....

feb. 35  
apr. 28  
apr. 34  
mag. 33  
giu. 37  
lu/ag. 29  
set. 30  
ott. 39  
nov. 29

	Inform. mese	N. pag.
<b>Contributi volontari, figurativi, da riscatto, totalizzazione</b>		
• Art. 9, Dlgs n. 124/2004 - Benefici previsti dall'art. 8, comma 9 della L. n. 407/1990 in caso di assunzione di dirigente. ....	lu/ag.	28
<b>Contributo del 10% - collaborazioni coordinate, continuative e voucher</b>		
• Gli effetti dell'interruzione della gravidanza sulla durata del rapporto di collaborazione a progetto. ....	feb.	37
• Occasionalità delle prestazioni e natura subordinata del rapporto di lavoro. ....	mar.	35
• Utilizzo dei buoni lavoro nell'ambito dei lavori domestici. Art. 70 lett. a) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. ....	giu.	30
• Voucher dei lavori accessori. ....	giu.	31
• I voucher per i lavori domestici. ....	giu.	32
• Il lavoro accessorio nel settore del turismo. ....	lu/ag.	29
• La tutela del reddito dei lavoratori parasubordinati. ....	lu/ag.	31
• Il lavoro accessorio nell'impresa familiare. ....	nov.	29
<b>Decentramento</b>		
• L'Inps nella Provincia di Monza e Brianza. ....	lu/ag.	27
<b>Denunce contributive individuali e aziendali. Libro unico del lavoro</b>		
• Libro unico del lavoro. Le disposizioni agli ispettori di vigilanza. ....	mar.	32
• Il progetto Uniemens. ....	lu/ag.	20
• Inps. Progetto UniEmens: avvio fase sperimentale. ....	set.	32
• Indennità di malattia e maternità per lavoratori dipendenti a tempo pieno non agricoli. ....	ott.	37
<b>Formazione - Lavoro; apprendistato</b>		
• Recupero agevolazioni contributive per Cfl. Definizione casi controversi. ....	set.	30
<b>Giurisprudenza cassazione</b>		
• L'onere della prova nell'obbligazione previdenziale. ....	gen.	48
• Fondo Est - Sospensione del contributo ordinario per le aziende della provincia dell'Aquila. ....	giu.	42
<b>Inail</b>		
• Socio addetto ad attività di sovrintendenza per conto della società. Rapporti di lavoro subordinato. Obbligo assicurativo. ....	gen.	47
• L'attività di vigilanza sui contratti a progetto e sulle attività nel call center. ....	feb.	36
• Minimali e massimali di retribuzione 2009. ....	apr.	31
• Inail - Qualità dei servizi on line. ....	mag.	35
• Infortunio sul lavoro mortale. Beneficiari della rendita Inail e danno biologico. ....	lu/ag.	28
• La denuncia all'Inail di soci, collaboratori e coadiuvanti. ....	set.	28
• Rivalutazione rendite Inail. ....	set.	29
• Esposizione all'amianto. ....	set.	29
• Classificazione tariffaria Inail: possibilità di proporre i ricorsi online. ....	ott.	43
• Aggiornate le rendite Inail. Da luglio 2009. ....	ott.	45
• Comunicazione unica al Registro delle imprese. Nuove modalità di iscrizione all'Inail dal 1° ottobre 2009. Inail n.52 del 28/9/2009. ....	nov.	25
• Inail. La richiesta di riduzione del tasso. ....	nov.	27
• Il bando di concorso dell'Inail per i migliori progetti in tema di prevenzione infortuni. ....	dic.	29
• Inail. Obbligo assicurativo imprenditori artigiani - Nota 7/10/2009 n. 9045. ....	dic.	31
<b>Indennizzo per le aziende in crisi</b>		
• Indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale. ....	mar.	41

	Inform. mese	N. pag.
<b>Interessi di differimento e dilazione</b>		
• Rateazione ex articolo 59, comma 19 della legge 449/97 modificato dall'articolo 55, comma 5 della legge 144/99. autoliquidazione 2008/2009 .....	apr.	40
<b>Malattia e maternità/cure termali</b>		
• Accredito dei periodi di maternità fuori dal rapporto di lavoro .....	gen.	45
• Gli effetti dell'interruzione della gravidanza sulla durata del rapporto di collaborazione a progetto. ....	feb.	37
• Obblighi di contribuzione a Fondo Est nel periodo di interdizione anticipata per maternità - Obblighi di iscrizione degli apprendisti del Turismo dal 1° luglio 2009. ....	mag.	35
• Regione Lombardia: il Patto per le politiche attive. ....	set.	27
• Cure estetiche e riabilitative: obblighi contributivi. ....	ott.	39
<b>Retribuzioni imponibili</b>		
• Minimali e massimali di retribuzione 2009. ....	apr.	31
• Determinazione per l'anno 2009 del limite minimo di retribuzione giornaliera ed aggiornamento degli altri valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Circolare Inps n. 14 del 2 febbraio 2009. ....	apr.	33
<b>Mobilità e disoccupazione</b>		
• Estensione dell'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria. ....	apr.	35
• Cigs mobilità. ....	mag.	34
• Benefici previdenziali per i lavoratori in mobilità riassunti dallo stesso datore. ....	mag.	34
• Monitoraggio Cigs in deroga. ....	ott.	46
<b>Pensioni</b>		
• Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi da lavoro. ....	feb.	29
• Il percepimento della pensione non incide sulla determinazione dell'indennizzo per licenziamento illegittimo. ....	feb.	38
• Inps: assegni familiari e quote di maggiorazione di pensione per l'anno 2009. ....	mar.	36
• Coefficienti di rivalutazione per la liquidazione delle pensioni con decorrenza nel 2009. ....	apr.	34
• Pensioni di anzianità e contribuzione mista. ....	giu.	31
• Accertamento del diritto delle prestazioni collegate al reddito .....	giu.	33
• Pensioni di anzianità, di vecchiaia e nuova occupazione. Circolare Inps n. 89 del 10 luglio 2009. ....	ott.	40
• Il sistema pensionistico e la crisi finanziaria. La relazione del Governatore. ....	dic.	32
<b>Portatori di handicap</b>		
• Legge 104/92. Nuova modulistica (seconda parte). ....	gen.	39
• Disposizioni in favore di soggetti inabili. ....	apr.	38
• Estensione del diritto al congedo al figlio convivente con la persona in situazione di disabilità grave. ....	mag.	36
<b>Previdenza complementare (Fonte, Enasarco, Negri)</b>		
• Covip. La possibilità di permanere presso la forma pensionistica oltre la maturazione dei requisiti per la prestazione pensionistica complementare. ....	gen.	46
• Come aderire a Fon.Te e la contribuzione. ....	feb.	33
• Fondo pensione Fon.Te. - Regolamento per la gestione della morosità. ....	feb.	34
• Fondo di Tesoreria. Misure compensative: la percentuale per l'anno 2009. ....	apr.	34
• La destinazione dei flussi contributivi futuri a un altro fondo pensione. ....	apr.	36
• La previdenza complementare e la crisi finanziaria. Proposte e interventi di vigilanza della Covip. Andamento dei rendimenti dei fondi pensione. ....	apr.	36
• Fon.Te. I risultati del 2008. ....	mag.	31
• I fondi pensione del 2009 guadagnano sul Tfr. ....	ott.	41
• Legge comunitaria. Fondi pensioni comunitari. ....	ott.	41
• Il Tfr rimasto in azienda. Nota Covip. ....	ott.	42

	Inform. mese	N. pag.
• La relazione 2009 sulla previdenza complementare. ....	ott.	42
• Fondo di Tesoreria. Operazioni societarie che comportano il trasferimento di lavoratori - Messaggio Inps n. 21062 del 23 settembre 2009. ....	nov.	30
• Covip: l'adesione tacita alla previdenza integrativa è annullabile. ....	nov.	31
• Premorienza e rinuncia all'eredità. Parere Covip. ....	dic.	33
<b>Servizio sanitario</b>		
• Fondo Est. Natura vincolante del contributo datoriale. ....	gen.	48
• Visita medica di controllo. Aspetti sanzionatori. ....	mar.	32
• Le raccomandazioni ministeriali per prevenire la pandemia influenzale nei luoghi di lavoro. ....	dic.	29
• Fascicolo sanitario elettronico. ....	dic.	30
<b>Tbc, donatori di sangue, di midollo</b>		
• Indennità medica antitubercolari. Circolare Inps n. 12 del 28 gennaio 2009. ....	mar.	37
<b>Assistenza, welfare, varie</b>		
• Il lavoro occasionale di tipo accessorio nei settori del commercio del turismo e dei servizi. ....	gen.	35
• Bonus famiglia. le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. ....	mar.	38
• Gli importi delle prestazioni di sostegno al reddito per l'anno 2009. ....	apr.	37
• Obbligo di contribuzione a Fondo Est nel periodo di interdizione anticipata per maternità - Obbligo di iscrizione degli apprendisti del Turismo dal 1° luglio 2009. ....	mag.	35
• Il nuovo Welfare. ....	giu.	29
• Utilizzo dei buoni lavoro nell'ambito dei lavori domestici. Art 70 lett. a) decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. ....	giu.	30
• Voucher dei lavori accessori. ....	giu.	31
• Voucher dei lavori domestici. ....	giu.	32
• L'Inps nella Provincia di Monza e Brianza. ....	lu/ag.	27
• "Codice per gli stranieri" ....	ott.	47
• "Codice della privacy" ....	ott.	47
• Codice del Lavoro spiegato, Casa Editrice La Tribuna, euro 33,00 anno 2009. ....	nov.	32
<b>Rapporti con Camera di commercio</b>		
• Modalità operative per la comunicazione unica delle imprese. Consiglio dei ministri - Dpcm 6/5/2009. ...	ott.	39

**AMBIENTE - SICUREZZA - POLITICHE ENERGETICHE****SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO**

• Sicurezza sul lavoro - Legge 133/2008 - Modifica dell'art. 55 Dlgs 81/2008 - Chiarimenti .....	gen.	49
• Sicurezza sul lavoro - Documento di valutazione dei rischi - Consegnato al Rls - Risposta ad interpellato Confcommercio .....	mar.	41
• Sicurezza sul lavoro - Decreto Legge 30 dicembre 2008, n. 207 - Differimento degli effetti di alcune disposizioni normative e proroga di termini del Dlgs 81/2008 .....	mar.	41
• Sicurezza sul lavoro - Accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti in lavoratori addetti a mansioni a rischio. Indicazioni operative della Regione Lombardia .....	apr.	53
• Sicurezza sul lavoro - Decremento degli infortuni in Regione Lombardia nel 2008 .....	apr.	54
• Sicurezza sul lavoro - Art. 32 legge di conversione del Dl 207/2008 - Proroga al 16 maggio 2009 di alcune disposizioni del Dlgs 81/2008 .....	mag.	37
• Sicurezza sul lavoro - Comunicazione nominativo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (Rls) all'Inail .....	giu.	43
• Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2009 - Differimento di scadenze per le comunicazioni all'Inail .....	lu/ag.	33
• Sicurezza sul lavoro - Dlgs 81/2009 - Disposizioni in vigore dal 16 maggio 2009 .....	lu/ag.	33
• Sicurezza sul lavoro - Dlgs 19 novembre 2007, n. 257 - Recepita la direttiva sui campi elettromagnetici ..	ott.	50
• Sicurezza sul lavoro - Correttivo al Testo unico - Dlgs 3 agosto 2009, n. 106 "Disposizioni integrative e correttive del Dlgs 9 aprile 2008, n. 81, in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" .....	nov.	33

**RIFIUTI**

• Rifiuti da stampante - Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Dm semplificativo .....	feb.	39
• Rifiuti - Pubblicato in Gazzetta ufficiale il Mud per il 2009 .....	feb.	40
• Rifiuti - MUD 2008 - La scadenza è fissata per il 30 aprile 2009. Esclusione per i rifiuti non pericolosi.....	giu.	44

**AMBIENTE**

• Consorzio nazionale imballaggi (Conai) - Contributo ambientale per i singoli imballaggi dal 1° gennaio 2009 .....	gen.	49
• Obbligo di comunicazione biennale da parte dei detentori di apparecchiature contenenti Pcb. Articolo 3 Dlgs 209/99.....	mar.	42
• La nuova normativa in tema di pile e accumulatori e relativi rifiuti - Direttiva 2006/66/Ce .....	mag.	37
• Novità in campo ambientale con la legge di conversione del Dl 208/2008 .....	giu.	45
• Semplificazione degli adempimenti per la gestione di rifiuti da stampante - Dm 22 ottobre 2008 .....	giu.	46
• Consorzio nazionale imballaggi (Conai) - Variazione contributo ambientale plastica .....	lu/ag.	34
• Formazione per trasporto di propri rifiuti ai sensi dell'art. 212, comma 8 Dlgs 152/2006 - Iniziativa della Sezione regionale Albo nazionale gestori ambientali .....	set.	33
• Registro pile ed accumulatori - Attivato il Registro nazionale dei produttori di pile ed accumulatori .....	set.	33
• Regolamento Ce n. 244/2009 del 18 marzo 2009 - Addio graduale alle lampade ad incandescenza .....	ott.	49
• Decisione 2009/443/Ce Commissione Europea - Ulteriori deroghe all'utilizzo di sostanze pericolose nella fabbricazione di apparecchiature elettriche ed elettroniche .....	ott.	49
• Dlgs 188/2008 di recepimento della direttiva 2006/66/Ce in materia di batterie ed accumulatori - Nuova etichettatura e filiera di recupero rifiuti dal 26 settembre 2009.....	dic.	35



Indici generali 2009

# **l'Informatore**

dicembre 2009

## **Ambiente - Sicurezza Politiche energetiche**

### **POLITICHE ENERGETICHE**

- Fonti rinnovabili di energia e Certificati Verdi .....
- "Dm Rinnovabili" 18 dicembre 2008 - Incentivi alle Fonti rinnovabili di energia .....
- Titoli di efficienza energetica - Certificati Bianchi.....

Inform. mese	N. pag.
--------------	---------

apr.	41
apr.	42
apr.	52

**TRIBUTARIO****IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE**

	Inform. mese	N. pag.
• Misure urgenti anti-crisi (riferimento Dl n. 185/2008) .....	gen.	51
• Adesione ai verbali di constatazione - Istituzione codici tributo (riferimento Ris.Ag.Ent.n.426/E/08) .....	gen.	54
• Programma della revisione degli studi di settore applicabili a partire dal periodo d'imposta 2009 .....	feb.	43
• Misure urgenti (riferimento L n. 2/2009) .....	mar.	43
• Adesione agli inviti al contraddittorio -Istituzione codici tributo (riferimento Ris.Ag.Ent.n.482/E/08) .....	mar.	45
• Studi di settore - Crisi economica (riferimento Dec.Com.Esp.Gov.) Legge n. 14 del 27 febbraio 2009 (riferimento L n. 14/2009).....	mar.	47
• Prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande (riferimento Circ.n. Ag.Ent. n. 6/E/09)	apr.	61
• Contribuenti minimi - Semplificazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 108/E/09) .....	mag.	41
• Misure urgenti (riferimento L n. 33/2009).....	giu.	50
• Studi di settore - Commercio al dettaglio di elettrodomestici - Approvazione di specifici indici territoriali (riferimento DmEc.Fin. 7/7/09).....	giu.	51
• Modello per la comunicazione di adesione ai processi verbali di constatazione e all'invito al contraddittorio (riferimento Provv. Ag.Ent. 3/8/09).....	nov.	44
• Federalismo fiscale - Istituita la Commissione tecnica per l'attuazione del federalismo fiscale (riferimento Dpcm 3/7/09).....	nov.	44
• Principi las/lfrs - Riallineamento di valori contabili in sede di prima applicazione (riferimento Dm Ec. Fin. 30/9/09).....	nov.	45

**IMPOSTE DIRETTE**

• Misure urgenti (riferimento Dl n. 5/2009).....	apr.	55
• Spese di rappresentanza (riferimento Dm Ec.Fin).....	apr.	58
• Manovra economia 2009. Detrazione Irpef 19%. Interventi di recupero del patrimonio edilizio.....	apr.	59
• Tabelle nazionali Ac .....	apr.	59
• Aggiornamento del redditometro - Anni 2008 - 2009 (riferimento Pr.Ag.Ent. 11/2/09).....	apr.	60
• Detrazione spese di iscrizione a strutture sportive (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 50/E/09).....	apr.	60
• Rivalutazione dei beni immobili relativi all'impresa (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 11/E/09).....	mag.	42
• Scomputo delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo e d'impresa (riferimento Ris.Ag. Ent. n. 68/E/09)	mag.	44
• Credito d'imposta per ricerca a sviluppo - Approvazione del formulario(riferimento Provv.Ag.Ent. 24/3/99)	mag.	45
• Dichiarazione dei redditi - Oneri detraibili - Abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico .....	giu.	54
• Conciliazione giudiziale e accertamento con adesione - Nuovo bollettino di conto corrente postale (riferimento Dm Ec.Fin. 25/3/09) .....	giu.	56
• Imposte sui redditi - Pornotax (riferimento Dpcm 13/3/09).....	giu.	57
• Spese di ristrutturazione nell'ambito della determinazione del reddito di lavoro autonomo (riferimento Ris.Ag.En. n. 99/E/09) .....	glu.	57
• Terremoto - Sospensione degli adempimenti e dei versamenti (riferimento Dm Ec.Fin. 9/4/09) .....	lu/ag.	42
• Credito d'imposta per le misure di sicurezza - Avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie per l'anno 2009(riferimento Pr.Ag.Ent. 27/4/09) .....	lu/ag.	42
• Contribuenti minimi - Imposta sostitutiva - Istituzione codici tributo (riferimento (Ris.Ag.Ent. n.127/E/09) ..	lu/ag.	42
• Modifiche al regime di deducibilità dal reddito d'impresa delle spese di rappresentanza (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 34/E/09).....	ott.	53

	Inform. mese	N. pag.
• Detrazione per acquisto mobili, elettrodomestici ad alta efficienza energetica, apparecchi televisivi e computer (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 35/E/09) .....	ott.	56
• Trasparenza fiscale - Modalità di esercizio dell'opzione (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 185/E/09) .....	ott.	57
• Modifiche alla disciplina di deducibilità degli interessi passivi dal reddito di impresa - Ulteriori chiarimenti (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 37/E/09) .....	ott.	57
• Documenti di spese attestanti l'acquisto di medicinali (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 40/E/09) .....	nov.	39
• Disciplina della deducibilità degli interessi passivi (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 200/E/09) .....	nov.	40
• Fissazione della misura degli interessi per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo (riferimento Provv.Ag.Ent. 4/9/09) .....	nov.	41
• Scudo fiscale - Approvazione del modello di dichiarazione riservata delle attività emerse (riferimento Provv.Dir.Ag.Ent. 14/9/09) .....	nov.	41
• Detassazione degli investimenti in macchinari (riferimento Circ.Ag. Ent. n. 44/E/09) .....	dic.	39
• Emersione di attività detenute all'estero ("scudo fiscale") (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 43/E/09) .....	dic.	44
• Misure anticrisi 2009 (riferimento L n. 141/2009) .....	dic.	45

## IMPOSTE INDIRETTE

• Iva - Accordo Ecofin in materia di aliquote ridotte .....	mag.	46
• Trasmissione telematica dei corrispettivi .....	mag.	46
• Approvazione del modello Iva TR .....	mag.	47
• Iva - Prestazioni alberghiere e di alimenti e bevande (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 84/E/09) .....	mag.	48
• Imposta di bollo - Quietanze apposte su ordinativi emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva (riferimento Ris.Ag. Ent. n. 73/E/09) .....	giu.	53
• Operazioni a premio organizzate da due o tre soggetti - Soggetto obbligato ad operare la ritenuta (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 76/E/09) .....	giu.	53
• Iva - Merci importate da viaggiatori provenienti da Paesi terzi (riferimento Dm Ec.Fin. 6/3/09) .....	giu.	54
• Iva - Regime dell'Iva "per cassa" (riferimento Dm Ec.Fin. 26/3/09, Circ.Ag.Ent. n. 20/E/09) .....	lu/ag.	43
• Revisione congiunturale degli studi di settore (riferimento Dm Ec.Fin. 19/5/09) .....	set.	36
• Studi di settore elaborati su base regionale o comunale - Modalità di attuazione (riferimento Dm Ec.Fin. 19/5/09) .....	set.	37
• Studi di settore - Circ. Ag.Ent. n. 13/E/09 (riferimento Com.St.Ag.Ent. 1/6/09) .....	set.	37
• Studi di settore - Periodo d'imposta (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 29/E/09) .....	set.	38
• Adeguamento dei versamenti - Art. 15, comma 6, del Dl n. 78/2009 (riferimento Com. St.Ag.Ent. 2/7/09) .....	set.	42
• Studi di settore applicabili per il periodo di imposta 2008 (riferimento Nota Ag.Ent. 2/7/09) .....	set.	42
• Studi di settore - Modifica al provvedimento istitutivo degli Osservatori regionali per l'adeguamento degli studi di settore alle realtà economiche locali (riferimento Pr.Dir.Ag.Ent. 3/7/09) .....	set.	44
• Conservazione delle fatture analogiche - Convivenza di conservazione sostitutiva e e conservazione tradizionale - Processo di acquisizione dell'immagine (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 195/E/09) .....	ott.	58
• Conservazione sostitutiva delle fatture analogiche - Tempistica per l'acquisizione dell'immagine - Assenza di vincoli legati all'opzione per la conservazione sostitutiva (riferimento Ris.Ag. Ent. n. 196/E/09) .....	ott.	59
• Iva - Cessione dei documenti di viaggio per trasporti urbani di persone (riferimento Dm Ec.Fin. 30/7/09) .....	nov.	42
• Niente Iva sui diritti di segreteria dovuti alle Camere di commercio (riferimento Ris. Ag.Ent. n. 203/E/09) .....	nov.	43
• Cessazione dell'attività professionale - Obblighi ai fini Iva (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 232/E/09) .....	nov.	43
• Operazioni a premio - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva - Obblighi di conservazione della documentazione (riferimento Ris. Ag.Ent. n. 261/E/09) .....	dic.	45

**TRIBUTI LOCALI**

	Inform. mese	N. pag.
• Ici - Comune di Milano - Assimilazione della abitazione principale (riferimento Del.Cons.Com.3/11/08)	gen.	56
• Imposta di pubblicità - Termine per il pagamento .....	feb.	44
• Enti locali. Proroga del termine per la deliberazione del bilancio 2009 .....	apr.	62
• Irap - Parziale deducibilità ai fini delle imposte sui redditi (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 16/E/09) .....	giu.	47
• Ici - Adeguamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati classificabili nel gruppo D (riferimento Dm Ec.in. 23/3/09).....	giu.	49
• Ravvedimento operoso - Applicabilità ai versamenti Irap (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 43/E/09).....	giu.	50
• Contribuenti minimi - Determinazione della base imponibile Irap (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 132/E/09)....	lu/ag.	44
• Irap - Agenti di commercio - Sentenze del 26 maggio 2009 (riferimento C. di Cass. n. 12108/09, C. di Cass. n. 12109/09, C. di Cass. n. 12110/09).....	set.	35
• Modello per l'istanza di rimborso dell'Irap (riferimento Pr. Dir.Ag.Ent. 12/10/09) .....	set.	36
• Modifiche alla determinazione della base imponibile Irap (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 27/E/09) .....	ott.	60
• Modifiche alla determinazione della base imponibile Irap (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 36/E/09) .....	ott.	63
• Modifica dei criteri di determinazione della base imponibile Irap - Ulteriori chiarimenti (riferimento Circ.Ag.Ent. n. 39/E/09).....	ott.	64
• Tariffa di igiene ambientale - Tia (riferimento Sent.Cort.Cost. n. 238/09) .....	nov.	39

**VARIE**

• Legge finanziaria 2009 - Approvazione definitiva (riferimento L n. 203/2008) .....	feb.	41
• Riduzione acconti Ires e Irap - Compensazione - Istituzione codici tributo (riferimento Rm Ag.Ent.n. 476/E/08) .....	feb.	42
• Acconti Ires e Irap (riferimento C.St.Ag.Ent. 11/12/08 .....	feb.	43
• Restituzione minor acconto Ires/Irap 2008 (riferimento Dl n. 207/2008).....	feb.	43
• Mod. 730 - Quesiti (riferimento Circ.n. 18/E/09 .....	giu.	59
• Federalismo fiscale (riferimento L n. 42/2009).....	lu/ag.	35
• Anagrafe tributaria e codice fiscale - Tracciabilità delle operazioni - Pagamenti telematici presso tabaccai - Obblighi di rilevazione e comunicazione dati identificativi dei clienti - Casi di esclusione (riferimento Ris.Ag.Ent. n. 119/E/09) .....	lu/ag.	40
• Dichiarazione dei redditi 2009 - Rateizzazione delle imposte - Interessi e scadenze.....	set.	44
• Misure anticrisi 2009 (riferimento L n. 102/2009) .....	ott.	65
• Imposta sostitutiva dell'Irpef e delle relative addizionali comunali in sede di assistenza fiscale - Istituzione dei codici tributo (riferimento Ris.Ag. Ent. n. 190/E/09).....	ott.	67
• Assistenza fiscale - Conservazione delle copie delle dichiarazioni trasmesse dal sostituto d'imposta ai propri dipendenti (riferimento Ris.Ag. Ent. n. 194/E/09).....	nov.	46

**LEGALE****IN PRIMO PIANO**

- Segnalazione antitrust (AS480) in materia di apertura degli esercizi commerciali .....
- Dgr n. VIII/8547 del 3 dicembre 2008 - Semplificazione di procedimenti per l'avvio di attività economiche (3° provvedimento) .....
- Conversione in legge del decreto legge 23 ottobre 2008, n.162 recante interventi urgenti in materia di autotrasporto, appalti pubblici, agricoltura.....
- Decreto Milleproroghe - Legge n. 14 del 27.2.2009 di conversione del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale.....
- Decreto direttore centrale 2 febbraio 2009, n. 790 - Approvazione degli schemi di dichiarazione e dei relativi allegati in materia di semplificazione amministrativa per l'avvio di attività economiche.....
- Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali.....
- Programmazione pubblici esercizi - Sentenza Consiglio di Stato .....
- Modifica a leggi regionali e altre disposizioni in materia di attività commerciale - Legge regionale n. 9 del 29 giugno 2009.....
- Disposizioni in materia di sicurezza pubblica - Legge 15 luglio 2009, n. 94 .....
- Decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (cd decreto salva-infrazioni) - Pubblicazione in Gazzetta ufficiale
- Registro imprese - Nota di risposta del ministero dello Sviluppo economico a quesiti in materia di comunicazione unica .....

Inform. mese N. pag.

gen.	57
feb.	45
mar.	49
apr.	63
mag.	49
giu.	63
lu/ag.	45
set.	47
ott.	69
nov.	47
dic.	47

**CIRCOLAZIONE STRADALE E DISCIPLINA DEI TRASPORTI**

- Direttive e calendario 2009 per le limitazioni alla circolazione dei veicoli pesanti fuori dai centri abitati ..
- Decreto legislativo 22 dicembre 2008 n. 214 .....
- Divieti di circolazione fuori dai centri abitati per i veicoli pesanti.....
- Installazione nuovi specchi retrovisori sui veicoli pesanti in circolazione.....
- Decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009 di approvazione dei contenuti della scheda di trasporto.....
- Pubblicazione costo chilometrico medio, relativo al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto di terzi.....
- Aggiornamento costo chilometrico medio relativo al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto di terzi.....
- Aggiornamento costo chilometrico medio relativo al consumo di gasolio delle imprese di autotrasporto per conto di terzi. Tabelle.....

feb.	46
mar.	51
mar.	51
mag.	49
ott.	75
ott.	76
nov.	49
dic.	51

**DISCIPLINA DEGLI ORARI**

- Provvedimento pg 938236/2008 calendario deroghe all'obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio ubicati nel comune di Milano relativo all'anno 2009 .....
- Comune di Milano - Provvedimento Pg 149286/2009 deroga all'obbligo di chiusura festiva degli esercizi di vendita al dettaglio nella giornata di sabato 15/8/2009.....

gen.	62
mag.	50

	Inform. mese	N. pag.
<b>DISCIPLINA DEI PUBBLICI ESERCIZI</b>		
• Misure a tutela dell'ambito territoriale dell'Arco della Pace e vie limitrofe .....	set.	48
• Misure a tutela dell'ambito di corso Come e vie limitrofe .....	set.	49
• Comune di Milano - Provvedimento Pg 558040/2009 - Disposizioni per contrastare fenomeni legati all'abusato di bevande alcoliche ai minori di 16 anni. ....	ott.	76
<b>DISCIPLINA DEL COMMERCIO</b>		
• Recenti risoluzioni del ministero dello Sviluppo economico .....	gen.	63
• Decreto legge 30 dicembre 2008 n.207 (cd. decreto mille proroghe) .....	mar.	49
• Dgr n. 8/8996 del 20/2/2009 requisiti e modalità per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche .....	giu.	64
• Regolamento contrassegno Siae .....	giu.	65
• Misure anticrisi 2009 - Legge 3 agosto 2009, n. 102 conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78 - Decreto legge 3 agosto 2009, n. 103 recante disposizioni correttive del decreto-legge anti crisi.....	ott.	76
• Registro imprese - Sanzioni per omessa o ritardata denuncia al Rea: Circolare ministeriale su parere Consiglio di Stato .....	dic.	50
<b>DISCIPLINA IGIENICO-SANITARIA</b>		
• Carni di bovino di età non superiore a dodici mesi .....	gen.	64
• Regolamento recante aggiornamento del decreto ministeriale 21.3.1973, concernente la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale - Recepimento della direttiva 2007/19/ce - Dm 24.9.2008 n. 174.....	gen.	65
• Sistema di allerta: nuova guida operativa per gli organi di vigilanza .....	gen.	65
• Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali .....	feb.	46
• Delega ai direttori degli uffici periferici dell'ispettorato centrale per il controllo dei prodotti agro alimentari .....	feb.	49
• Sistema di allerta: nuova guida operativa per gli organi di vigilanza .....	feb.	49
• I prezzi dei prodotti alimentari in Europa.....	feb.	50
• Prodotti alimentari: chiarimenti del ministero della Salute.....	mar.	52
• Finanziamento dei controlli sanitari ufficiali.....	apr.	66
• Conserve vegetali: identificazione del lotto - Anno 2009 .....	mag.	50
• Etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari .....	lu/ag.	49
• Igiene alimenti: nuove linee guida .....	set.	49
• Ortofrutticoli freschi: nuove norme di commercializzazione .....	set.	52
• Regolamento (ce) n. 450/2009 della commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. ....	ott.	79
• Ortofrutticoli freschi: nuove norme di commercializzazione .....	ott.	79
• Etichettatura prodotti ittici: nuove indicazioni - Legge 23/7/2009, n. 99.....	ott.	80
<b>VARIE</b>		
• Disciplina metrologica .....	gen.	66
• Determinazione del periodo di vigenza dell'ora legale per l'anno 2009 .....	gen.	66

	Inform. mese	N. pag.
• Termini di pagamento - Dlgs n. 231/2002 - Saggio di interesse -Semestre 1° gennaio-30 giugno 2009...	<b>apr.</b>	<b>66</b>
• Linee guida dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici in materia di project financing.....	<b>mag.</b>	<b>51</b>
• La direttiva Bolkestein sui servizi. L'attuazione in Europa .....	<b>mag.</b>	<b>51</b>
• Contratti tipo - Banca dati Unioncamere .....	<b>mag.</b>	<b>51</b>
• Piano triennale di finanza pubblica - Disegno di legge recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile" - 1° Parte.....	<b>ott.</b>	<b>81</b>
• Termini di pagamento - Dlgs n.231/2002 - Saggio di interesse - Semestre 1°luglio-31 dicembre 2009.....	<b>ott.</b>	<b>84</b>
• Segnalazione bollettini equivoci .....	<b>ott.</b>	<b>84</b>
• Piano triennale di finanza pubblica. Disegno di legge recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile". 2a parte .....	<b>nov.</b>	<b>50</b>

## BANDI E FINANZIAMENTI

## IN PRIMO PIANO

- Bando della Regione Lombardia per l'assegnazione contributi per l'installazione di dispositivi antiparticolato su autoveicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) destinati al trasporto di merci.....
- Bando voucher multi servizi 2009 per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde. Scadenza 31 dicembre 2009 .....
- Contributi alle micro, piccole e medie imprese per il sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese. Scadenza: maggio 2009.....
- Bando progetto "Sostes" per l'innovazione e il sostegno al capitale umano prioritariamente nel settore tessile-abbigliamento .....
- Bando sull'efficienza e innovazione energetica nelle imprese per l'azione relativa alla realizzazione di impianti solari termici per la produzione di aria e acqua calda.....
- Fondo di rotazione per interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo e indipendente.....
- Secondo bando della Regione Lombardia "Distretti diffusi del commercio" per la competitività e l'innovazione del sistema distributivo nelle aree urbane della Lombardia .....
- Legge regionale 22/06, articolo 24 Fondo di rotazione per interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo e indipendente, in particolare promosse da giovani, donne e soggetti svantaggiati .....
- Bando del Comune di Milano per la concessione di agevolazioni a sostegno delle micro e piccole imprese commerciali situate in aree interessate da lavori di pubblica utilità .....
- Bando per l'assegnazione di voucher alle micro e piccole imprese lombarde per l'abbattimento dei costi di partecipazione alle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale in Lombardia - scadenza ad esaurimento fondi.....
- Modifiche al bando Fap .....
- Regione Lombardia: bando per l'assegnazione di contributi finalizzati alla sostituzione di autoveicoli destinati al trasporto merci con veicoli a minori emissioni .....

## FINANZIAMENTI

- Bando della Camera di Commercio di Monza e Brianza sui contributi a favore delle microimprese per investimenti relativi all'adozione di tecnologie informatiche.....
- Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde 2009. Scadenza a esaurimento fondi .....
- Bando 2008 Internazionalizzazione. Partecipazione a fiere internazionali in Italia e all'estero e partecipazione a missioni economiche all'estero. Scadenza a esaurimento fondi .....
- Bando voucher per la partecipazione a missioni economiche all'estero 2009. Scadenza: 30 giorni prima dello svolgimento della missione prescelta (10 giorni in fase di prima applicazione).....
- Bando micro progetti a dimensione regionale e macro progetti su grandi aree geografiche per l'internazionalizzazione delle Pmi. Scadenze: 2 marzo 2009 proposta progettuale; 15 giugno 2009 adesione formale. ...
- Bando Frim - Fesr Sottomisura n. 1. Innovazione di prodotto e di processo. Scadenza: ad esaurimento fondi .....
- Agevolazioni per l'acquisto di macchinari. Scadenza ad esaurimento fondi .....
- Rete del metano per autotrazione. Bando di sostegno per l'anno 2009. Scadenza ad esaurimento fondi ..
- Bando del Comune di Milano. Prestiti agevolati per le imprese che hanno subito disagi per la vicinanza ai lavori per le opere pubbliche .....

Inform. mese N. pag.

gen.	67
feb.	51
mar.	53
apr.	67
mag.	53
giu.	69
lu/ag.	51
lu/ag.	51
set.	53
ott.	85
nov.	53
dic.	53

gen.	68
gen.	68
gen.	68
feb.	51
feb.	52
mar.	53
mar.	54
mar.	54

	Inform. mese	N. pag.
• Contributi alle micro, piccole e medie imprese per il sostegno dell'innovazione e dell'imprenditorialità nel settore dei servizi alle imprese. Scadenza 28 maggio 2009 .....	mar.	54
• Voucher multi servizi 2009 per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde. Scadenza 31 dicembre 2009 .....	apr.	67
• Voucher 2009 per la partecipazione a missioni economiche all'estero. Scadenza: 30 giorni prima dello svolgimento della missione .....	apr.	68
• Concessione di contributi a favore delle imprese artigiane per l'assunzione di giovani apprendisti e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Edizione 2009. ....	apr.	68
• Bando progetto "Sostes" per l'innovazione e il sostegno al capitale umano prioritariamente nel settore tessile-abbigliamento. ....	mag.	53
• Bando Frim - Fesr Sottomisura n. 1 .....	mag.	54
• Innovazione di prodotto e di processo. Scadenza a esaurimento fondi. ....	mag.	54
• Agevolazioni per l'acquisto di macchinari. ....	mag.	54
• Concessione di contributi a favore delle imprese artigiane per l'assunzione di giovani apprendisti e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Edizione 2009. ....	giu.	69
• Bando progetto "Sostes" per l'innovazione e il sostegno al capitale umano prioritariamente nel settore tessile-abbigliamento. ....	giu.	70
• Bando voucher multiservizi per il sostegno dell'internazionalizzazione delle Pmi lombarde. Scadenza 31 dicembre 2009. ....	giu.	70
• Concessione di contributi a favore delle imprese artigiane per l'assunzione di giovani apprendisti e per la trasformazione di contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato. Edizione 2009. ....	lu/ag.	68
• Bando per l'accesso alle risorse per lo sviluppo della competitività delle imprese turistiche lombarde. Scadenza 16 novembre .....	ott.	85
• Articolo 24 Lr 22/06. Fondo di rotazione per interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo e indipendente, con particolare riguardo alle iniziative promosse da giovani, donne e soggetti svantaggiati .....	ott.	86
• Iniziative a sostegno dell'accesso al credito delle Pmi milanesi (anno 2009) - scadenza 15 febbraio 2010 .....	ott.	86
• Linea di credito agevolata per le microimprese della Brianza .....	nov.	53
• Legge regionale 22/06, articolo 24 - Fondo di rotazione per interventi a sostegno dell'avvio di nuove attività imprenditoriali, di lavoro autonomo e indipendente, con particolare riguardo alle iniziative promosse da giovani, donne e soggetti svantaggiati .....	nov.	54
• Partecipazione alle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale in Lombardia .....	nov.	54
• Fondo Fimser .....	dic.	53
• Camera di commercio di Milano: iniziative a sostegno dell'accesso al credito delle Pmi milanesi .....	dic.	54
• Camera di commercio di Monza: linea di credito agevolata per le microimprese della Brianza .....	dic.	54
• Bando Frim-Fesr - Sottomisura n. 1 .....	dic.	54

**FORMAZIONE****IN PRIMO PIANO**

- Apprendistato professionalizzante. Nuove risorse per le attività 2008-2009 .....
- Aiuti di Stato alle imprese per il finanziamento di attività formative .....
- Fondo ForTe. Opportunità di finanziamento per la formazione aziendale .....
- Il sistema Dote per i servizi di istruzione, formazione e lavoro. La Dote formazione.....
- Opportunità di formazione finanziata per lavoratori dipendenti di imprese milanesi (legge 236/93) .....
- Fondo ForTe - Nuove opportunità di finanziamento per la formazione aziendale .....
- Tirocini formativi e di inserimento.....
- Formarsi con la Scuola Superiore del Commercio del Turismo dei Servizi e delle Professioni per inserirsi nel mercato del lavoro .....
- Apprendistato professionalizzante: corsi gratuiti per tutor aziendali.....
- Voucher formativi per dirigenti .....
- La Dote formazione per l'innalzamento delle competenze .....

Inform. mese

N. pag.

gen.	69
feb.	53
mar.	55
apr.	69
mag.	55
giu.	72
lu/ag.	53
set.	55
ott.	87
nov.	55
dic.	55

**FORMAZIONE**

## COMMERCIO ESTERO

### IN PRIMO PIANO

	Inform. mese	N. pag.
• Che cosa è l'Ivt e come si utilizza .....	gen.	71
• Dal 2010, esteso l'obbligo di presentare i modelli Intrastat anche per le prestazioni di servizi .....	feb.	55
• Esportazione in Turchia di prodotti tessili e di abbigliamento .....	mar.	57
• Origine preferenziale Eur1, Eur Med, Eur2, Atr1 .....	apr.	71
• Trattamento Iva - Prestazioni di intermediazioni .....	mag.	57
• La nuova direttiva UE: divieto di vendita delle lampade ad incandescenza .....	giu.	73
• Attenzione alle bustine di Silicagel. Un provvedimento della Comunità Europea blocca le importazioni di prodotti confezionati con bustine antiumidità non conformi. ....	lu/ag.	55
• Decreto relativo alle sanzioni applicabili per eventuali violazioni alle restrizioni di esportazione verso l'Iran .....	set.	57
• Legge 23 luglio 2009 - n° 99, art. 17 - comma 4 "etichettatura di origine dei prodotti. ....	ott.	89
• Direttiva 2008/8/Ce: territorialità delle prestazioni di servizi .....	nov.	57
• Novità sulle dichiarazioni Intra per il 2010 (Direttiva comunitaria 2006/112/Ce e successive modifiche).	dic.	57

### LEGISLAZIONE COMUNITARIA

• Dazio antidumping sulle importazioni di candele, ceri e articoli simili dalla Cina. Regolamento (Ce) n° 1130/2008 della Commissione .....	feb.	56
• Direttiva 2008/103/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 che modifica la direttiva 2006/66/Ce relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori in relazione all'immissione di pile e accumulatori sul mercato. ....	feb.	56
• Regolamento (Ce) n° 1244/2008 della Commissione del 12 dicembre 2008 che modifica il regolamento (Ce) n° 1614/2000 recante deroga al regolamento (Cee) n° 2454/93 per quanto riguarda la definizione della nozione di "prodotti originari" stabilita nell'ambito dello schema di preferenze tariffarie generalizzate per tener conto della particolare situazione della Cambogia per quanto concerne alcuni prodotti tessili esportati da tale paese nella Comunità .....	feb.	57
• Regolamento (Ce) n° 1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008 che modifica il regolamento (Cee) n° 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (Cee) n° 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario .....	feb.	58
• Regolamento (Ce) n° 1192/2008 della Commissione del 17 novembre 2008 che modifica il regolamento (Cee) n° 2454/93 che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (Cee) n° 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario .....	mar.	58
• Istituzione del Codice doganale comunitario .....	mar.	73
• Direttiva 2009/132/Ce del Consiglio del 19 ottobre 2009 che determina l'ambito di applicazione dell'articolo 143, lettera b) e c), della direttiva 2006/112/Ce per quanto concerne l'esenzione dell'imposta sul valore aggiunto di talune importazioni definitive di beni. ....	dic.	59
• Importazioni di sacchi e sacchetti di plastica dalla Cina .....	dic.	59

**LEGISLAZIONE NAZIONALE**

- Circolare n° 43/D del 28 novembre 2008 dell'Agencia delle Dogane - Regime comunitario delle franchigie doganali - Regolamento (Ce) n° 274/2008 del Consiglio del 17 marzo 2008 che modifica il regolamento (Cee) n° 918/83.....
- Sentenza Corte di giustizia europea del 9/3/2006. Causa *Beemsterboer*, linee guida su conseguenze. ....
- La declinazione italiana di e-customs. Le imminenti scadenze imposte dalla normativa comunitaria.....
- Comunicato dell'Agencia delle Dogane prot. 72094/RU del 20 maggio 2009 - Ecs Fase 1. Procedura di chiusura dei movimenti scaduti e non ancora appurati .....
- Comunicazione dell'Agencia delle Dogane - prot. n° 94399 del 7 luglio 2009 - Utilizzo nelle dichiarazioni di codici Eori rilasciati da altri Stati membri .....
- Comunicazione dell'Agencia delle Dogane - prot. n° 110635 dell'11 agosto 2009, Legge 23 luglio 2009, n° 99. Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. Art. 17, comma 4. ....
- Circolare del ministero dello Sviluppo economico - art. 17, comma 4 legge n° 99/2009 "etichettatura di origine dei prodotti.....
- Agencia delle Dogane - Decreto Legge 25 settembre 2009, n° 135 (Gazzetta ufficiale Serie generale n° 223 del 25 settembre 2009) - Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Articolo 16, comma 8.....
- Comunicato dell'Agencia delle Dogane del 9 novembre 2009 - Richiesta dei duplicati e certificazioni di documenti doganali - Nuovo fac-simile di istanza. ....

Inform. mese	N. pag.
--------------	---------

gen.	71
apr.	72
lu/ag.	55
lu/ag.	57
set.	58
ott.	89
ott.	90
nov.	58
dic.	57



## É nata la sicurezza vantaggiosa. Assicurati



**Chiamateci per un preventivo gratuito.**

Convenzione A.M.I.C.A., riservata agli Associati dell'Unione, è un insieme di polizze capaci di offrire una copertura sugli eventi che possono mettere in discussione la tua sicurezza e tranquillità e quella dei tuoi familiari. Un'offerta completa e vantaggiosa per assicurare la vita, l'auto, la casa, l'esercizio commerciale e molto altro. Per informazioni scrivi a [convenzioneamica@gestioneprevidenza.it](mailto:convenzioneamica@gestioneprevidenza.it) o chiama il numero verde.

Numero Verde  
**800-455999**

CONVENZIONE  
**A.M.I.C.A.**   
TUTTO PREVISTO

# Fondo Est compie 2 anni

ha già raggiunto più di un MILIONE e CENTOMILA iscritti,  
2.400 Strutture Convenzionate in tutta Italia  
ed il Nuovo Piano Sanitario è stato ampliato  
nelle Prestazioni e nell'importo dei Massimali!

## Nessuno è come Fondo Est



## Fondo Est

assistenza sanitaria integrativa  
commercio turismo servizi e settori affini

**visita subito il sito [www.fondoest.it](http://www.fondoest.it)**